

**COMUNE DI CALCO
(PROVINCIA DI LECCO)**



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. N°. 12/2005

DOC. n°.3 - B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLE REGOLE

1^ VARIANTE PARZIALE

**ADOZIONE
PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE
CONTRODEDUZIONI CONSILIARI
DELIBERA DI APPROVAZIONE**

**N°
IL
N°
N°**

**DEL

DEL
DEL**

**IL SINDACO
IL SEGRETARIO
IL PROGETTISTA**

novembre 2014

Art. 39– CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE

A - Ai sensi dell'art. 10 legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12

“1) Il Piano delle Regole:

- a) definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
 - b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
 - c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
 - d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall' articolo 57 comma 1, lettera b);
 - e) individua:
 - 1) le aree destinate all'agricoltura;
 - 2) le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche;
 - 3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
- 2) Entro gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, il Piano delle Regole individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico – artistico - monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il Piano delle Regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall' articolo 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico - morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell'impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati;
- 3) Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:
- a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
 - b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
 - c) rapporti di copertura esistenti e previsti;
 - d) altezze massime e minime;
 - e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;
 - f) destinazioni d'uso non ammissibili;
 - g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004;
 - h) requisiti qualitativi degli interventi previsti e mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali;
 - i) requisiti di efficienza energetica.
- 4) Il Piano delle Regole:
- a) per le aree destinate all'agricoltura:
 - 1) detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda;
 - 2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti;
 - 3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso.
 - b) per le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale

regionale, dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

- c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d'uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.
- 5) Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
- 6) Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

B - Elaborati del Piano delle Regole

- A - PROGETTO

Tav. 1a - Azzonamento P.G.T.

scala 1:2000

Tav. 1b - Legenda Azzonamento P.G.T.

All. n° 1a - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione urbanistica e gli ambiti di completamento

scala 1:3000

All. n° 1b - Calcolo della capacità insediativa

- B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

All. n° 1 - Piano del colore

All. n° 2 - Dimensionamento del P.G.T.

- C - RELAZIONE (= Doc. 1D)

All. n° 1 - Carta del paesaggio

All. n° 2 - Delimitazione degli ambiti agricoli

All. n° 3 - Schede di valutazione

All. n° 4 - Quadro conoscitivo del territorio comunale - Componente commerciale

All. n° 5 - Studi propedeutici alla redazione del piano di riorganizzazione del sistema della circolazione e della sosta

- C1- RELAZIONE - 1^A VARIANTE PARZIALE

All. n° 1 - Carta del Paesaggio

Il Piano delle Regole (Doc. n° 3B del P.G.T.) con le presenti Norme definisce le modalità operative da eseguire per attuare le previsioni del P.G.T. all'interno del Tessuto Urbano Consolidato e precisa le ulteriori possibilità edificatorie dei lotti liberi interclusi del Tessuto Urbano Consolidato.

C - Ai sensi dell'art. 37 delle N.T.A. del Documento di Piano:

- “ 1) Il Piano delle Regole definisce il tessuto urbano consolidato e persegue gli stessi obiettivi di perequazione e compensazione ed incentivazione di cui all'art. 31 e successivi delle presenti norme, relativamente al soddisfacimento del fabbisogno individuale formulato dai Cittadini insediati, dalle Famiglie e dalle Imprese e/o Cooperative.
- Gli eventuali ulteriori interventi di trasformazione urbanistica da promuovere a Piano Attuativo all'interno degli ambiti A e B (Tessuto Urbano Consolidato) di cui al Piano delle Regole possono usufruire delle procedure di definizione degli indici di fabbricabilità di cui agli artt. 31 e 32 delle presenti norme.
- Le aree corrispondenti vengono definite Aree di trasformazione soggette alla normativa di cui alle presenti norme.
- 2) Il Piano delle Regole persegue gli stessi obiettivi di riqualificazione definiti per gli Ambiti di cui all' art. 30 delle presenti norme relativamente agli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato.
- In particolare per quanto riguarda:
- 1) le modalità di intervento negli ambiti A
- 2) il quartiere giardino
- 3) Il Piano delle Regole recepisce le classi di fattibilità geologica e di rischio sismico di cui allo Studio Geologico e l'individuazione del reticolo idrografico principale e minore e delle fasce di rispetto fluviali del fiume Adda.
- 4) Il Piano delle Regole individua le aree agricole esterne agli ambiti agricoli e non soggetti a trasformazione urbanistica e gli ambiti agricoli di cui alla L.R.n° 12/2005.

TITOLO XII – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 40 - TERRITORIO COMUNALE: TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

L'intero territorio comunale, secondo quanto previsto dalla L.R. n°. 12/2005 è suddiviso nel Tessuto Urbano Consolidato, negli Ambiti di Trasformazione e negli ambiti destinati all'agricoltura e, secondo quanto previsto dalla legge 17.08.1942, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. 02.04.1968 il Tessuto Urbano Consolidato è suddiviso negli insediamenti A e B, funzionali alla loro specifica destinazione, come risulta dalla tavola dell'Azzonamento del Piano delle Regole.

L'edificazione nel Tessuto Urbano Consolidato può avvenire solo dove è consentito e con l'osservanza delle specifiche prescrizioni, oltre che nel rispetto delle altre norme contenute nelle presenti norme.

La suddivisione del Tessuto Urbano Consolidato in aree urbanistiche omogenee in riferimento ai vari livelli di pianificazione è la seguente:

Art. 40a – PIANIFICAZIONE COMUNALE

La disciplina specifica dei diversi ambiti del Tessuto Urbano Consolidato è articolata in:

A	art.	43a	centri storici e nuclei di antica formazione;
A1	art.	43b	ville e parchi monumentali
B	art.	44	residenziale di completamento;
BV	art.	45	residenziale di completamento e di verde privato;
BC	art.	46	residenziale di completamento per Piani Attuativi vigenti;
BD	art.	47	produttivo di completamento e di ristrutturazione;
B/SU	art.	48	di ristrutturazione e di completamento per servizi urbani;
E1	art.	52	agricola per insediamenti agricoli;
E2	art.	51	per orti e giardini;
F	art.	52	di pubblico interesse (standard);
F1	art.	53	servizi di interesse generale
F2	art.	54	per stazioni di servizio;
F3	art.	55	di tutela ambientale;
F4	art.	58	boschi;
R	art.	57	di rispetto;
V	art.	58	infrastrutture per la mobilità.

Art. 40b - PIANIFICAZIONE PROVINCIALE**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) DI LECCO**

Il P.G.T. recepisce gli ambiti territoriali e gli elementi architettonici e paesistici individuati dal P.T.C.P. in Calco, con le prescrizioni generali e particolari delle sue N.d.A. di cui al successivo art. 60.

Descrizione		P.T.C.P. vigente		P.G.T. N.T.A Art.
		N.d.A. Art.	Tav.	
SCENARI				60
Scenario 1 – Il sistema delle attività produttive - 2008	Sistemi locali del lavoro (ISTAT) - Lecco		1	
	Aree produttive		1	
	Grandi strutture di vendita	37	1	
	Sistemi locali di aree produttive di interesse sovracomunale	28	1	
Scenario 2A – Il sistema della mobilità	Linee ferroviarie – due binari (FF.SS. Milano-Lecco-Sondrio)	18.8		
	Strade principali (SP 342) esistente	18.3-19		
	Strade principali (in progetto)	18	2A	
	Strade secondarie (SP Imbersago-Brivio)	18	2A	
Scenario 2B – Il sistema del trasporto pubblico	Fermate tpl: da 301 a 600 fermate giornaliere		2B	
	Fermate tpl: da 151 a 300 fermate giornaliere			
	Collegamenti del Trasporto Pubblico Locale cat.A: alta frequenza (> 15 nelle due ore di punta)		2C	
Scenario 2C – Variazione dei volumi di traffico	Progetto variante SP 342		2C	
	Archi con forte incremento del volume di traffico (> +250)			
	Archi con forte decremento del volume di traffico (-250 a -50)		2C	
Scenario 2D– Schema infrastrutturale interprovinciale -2008	Viabilità esistente – strade di livello regionale		2D	
	Viabilità in riqualificazione progetto – strade di livello regionale			
- Scenario 3 – Il sistema dei servizi	Linee ferroviarie due binari – Strade Statali – Strade Provinciali – Trattati stradali serviti da trasporto pubblico		3	
	Autolinee extraurbane (S10)			
- Scenario 4 – Il sistema della fruizione turistico-ricreativa	Percorsi ciclabili		4	
	Itinerari di interesse storico e di interesse paesistico			
	Sistema del verde e delle aree protette (Parchi regionali)		4	
	Aree a verde (da PRG)		4	
	Beni culturali – architettura civile ed architettura religiosa		4	
Scenario 5 – Il sistema agroforestale	Corsi d'acqua		5	
	Seminativi – semplici e prati da vicenda		5	
	Seminativi – erborati, anche con filari ai margini dei campi		5	
	Boschi – di latifoglie		5	
	Sistema insediativo – urbano – urbano non saturo - saturo		5	
Scenario 6 – Il sistema ambientale				
Ambienti ad elevata biopermeabilità	Corsi d'acqua		6	
	Zone umide e canneti		6	
	Ambiti boscati e di interesse forestale		6	
Ambienti a media biopermeabilità	Culture seminativi marginali ed estensive		6	
	Culture consociate particellari e incolti		6	
Ambienti a biopermeabilità nulla	Ambiti urbanizzati e infrastrutturali a distribuzioni areale		6	
	Ambiti infrastrutturali a distribuzione lineare		6	
Rete ecologica	Specchi d'acqua e principali corridoi fluviali		6	
	Areali e fasce a forte potenzialità ecologica		6	
- Scenario 7 – Le tutele paesistiche - 2008	Centri e nuclei di antica formazione	50	7	
	Beni culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 10		6	
	Aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 136 (bellezze individue e bellezze d'insieme)		7	
	Aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142 (territori contenenti laghi, corsi d'acqua, territori oltre i 1600 mt. parchi istituiti, boschi e foreste)		7	
Scenario 8A-C - Carta inventario dei dissesti - 2008	Fasce fluviali – PAI fascia A – Fascia B	39	8A	
	Limite tra fascia A e B e limite tra fascia B e C			
Scenario 8B-C – Monitoraggio di valutazione e della pericolosità				
- Scenario 9A– Le unità di paesaggio	La collina e i laghi morenici		9A	
	E3 – la Brianza meratese			
	Grande distribuzione			
	L'alta pianura asciutta e le valli fluviali – La valle e il sistema ambientale dell'Adda		9A	
Scenario 9C– Il rischio di degrado paesistico - 2008				
Ambiti, aree, sistemi ed elementi di degrado esistenti	Cantieri, aree degradate non utilizzate e non vegetate		9A	
	Elettrodotti, metanodotti	22	9A	
Ambiti, aree, sistemi ed elementi a rischio di degrado	Aree di espansione (fonte MISURC)		9A	
	Viabilità di progetto			
Rischio di degrado da sottoutilizzo, abbandono o dismissione	Aree in evoluzione		9A	
- Scenario 10 – Corridoi tecnologici - 2008	Metanodotti – Collegamenti esistenti	22		
	Elettrodotti – esistenti - 132 kVolts		6	
	Ambiti infrastrutturali a distribuzione lineare		6	
	Rete fognature – esistenti		6	

QUADRO STRUTTURALE				
- Assetto insediativo 1C – 2014	Aree produttive di interesse sovracomunale	28	1C	
	Ambiti di accessibilità sostenibile	20	1C	
	Linee ferroviarie	18.8	1C	
	B. Viabilità a prevalente servizio di insediamenti produttivi	18.4	1C	
	B. Viabilità a prevalente servizio di insediamenti produttivi - progetto	18.4	1C	
	C. Viabilità a prevalente servizio di insediamenti residenziali	18.5	1C	
- Valori paesistici e ambientali 2C - 2014	Emergenze geomorfologiche lineari (orli di terrazzo, cordoni morenici, dossi fluviali)		2C	
Sistemi della viabilità storica	Percorsi di interesse storico-culturale		2C	
Altri sistemi fondamentali della struttura insediativa storica di matrice urbana	Architettura religiosa – architettura civile		2C	
Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo – percettivo – Tracciati guida paesistici	Percorsi ciclopodali di rilevanza territoriale	51	2C	
Strade panoramiche	Percorsi di interesse paesistico-panoramico		2C	
Punti di vista panoramici sensibili, belvedere, punti di osservazione del paesaggio	Punti panoramici		2C	
Sistema delle aree protette	Parchi Regionali istituiti		2C	
- Sistema rurale-paesistico-ambientale 3C - 2014				
A- Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico	Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico	56	3C	
	A prevalente valenza ambientale	56	3C	
	In ambito di accessibilità sostenibile	56	3C	
	- sistemi rurali dei paesaggi insubrici – F La Brianza Meratese con Calco e Brivio	56	3C	
B- Ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica	Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti	59	3C	
C- Ambiti a prevalente valenza paesistica	C1 Ambiti paesaggistici di interesse sovra-comunale C2 Ambiti paesaggistici di interesse provinciale Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità delle rete verde	60	3C	
QUADRO STRATEGICO				
- Quadro Strategico Territoriale - 2008	PROGETTO			
Schede progetto	Sistema infrastrutturale		QS	
Proposta di comuni enti e associazioni	Sistema infrastrutturale Sistema paesaggistico-ambientale			
	SISTEMI ARCHITETTONICI			
	Sistema delle ville del meratese			
	RETE ECOLOGICA	61		
	Areali e fasce a forte potenzialità ecologica			
	PISTE CICLABILI e PRINCIPALI SENTIERI			
	Piste ciclabili di rilevanza territoriale			
	VIABILITA' (classificazione PTCP)			
	B. esistente e di progetto C. esistente al servizio della residenza			
	RETE FERROVIARIA			
	Raddoppio ferroviario			
	PARCHI REGIONALI			
	Approvato e Proposto			
	PROGETTI DI TERRITORIO	10		
Progetti di Riqualificazione Urbana e Innovazione Territoriale (PRINT)	E – Potenziamento della direttrice ferroviaria Milano Lecco Sondrio e riqualificazione delle stazioni ferroviarie come nodi di interscambio (PRINT)	12		
- Quadro Strategico Rete ecologica provinciale –2014				
Elementi strutturali della REP (Rete Natura 2000 e aree tutelate)	Parchi regionali, monumenti naturali e riserve naturali	61		
	Zone di protezione speciale e Siti di interesse comunitario	61	QS	
Elementi funzionali della REP	Ambiti di primo livello (core areas)	61.8	QS	
	Ambiti di secondo livello	61.9	QS	
	Zone di completamento della rete ecologica	61.10	QS	
	Zone tampone	61.11	QS	
	Corridoi Ecologici	61.12	QS	
	Corridoi Fluviali di primo livello	61.13	QS	
Varchi	Varchi della REP			
Elementi di criticità per la REP	Aree prioritarie di intervento	61		
RELAZIONE ILLUSTRATIVA				
Monografia A – Gli obiettivi del PTCP e la sua dimensione strategica				
Monografia B – Rassegna delle esperienze di cooperazione intercomunale	CONTRATTO DI FIUME ADDA			
Monografia C – Rassegna della pianificazione territoriale				
Monografia D – Le politiche insediative				
Monografia E – Ambiti e aree agricole				
Monografia F – Rete Ecologica				
Integrazione del cap. 12.2 – “La progettualità sul sistema viario”				
NORME DI ATTUAZIONE – 2014				

Art. 40c – PIANIFICAZIONE REGIONALE

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO ADDA NORD

Il P.G.T. recepisce gli Ambiti territoriali individuati dal P.T.C. vigente in Calco, con le prescrizioni generali e particolari delle sue N.d.A. di cui al successivo art. 59.

Il P.T.C. vigente con le sue N.d.A. risulta prevalente e prescrittivo per le aree comprese nel perimetro del Parco Adda Nord, comunque azzonate. Le previsioni urbanistiche del P.T.C. del Parco sostituiranno pertanto eventuali previsioni difformi che fossero contenute nel P.G.T.

Descrizione	PARCO ADDA NORD P.T.C. VIGENTE		P.G.T.
	P.T.C. VIGENTE	Tavola	N.T.A Art.
	NTA Art.	Piano Operativo	
TITOLO I – NORME GENERALI	1 - 14		59
Aree esterne di particolare valore (località Arlate)	5		
Normativa di settore :	8		
Piani di settore a- Siti paesistico culturali sensibili (art. 33 N.T.A. - PTC) b- Idrologia ed idrogeologia (art. 34 e 35 N.T.A. - PTC) c- Fruizione e turismo sostenibile (art. 42 N.T.A. - PTC) d- Boschi e vegetazione naturale (art. 38 N.T.A. - PTC) e- Agricoltura (art. 37 N.T.A. - PTC) f- Recupero aree degradate (art. 48 N.T.A. - PTC) g- Patrimonio faunistico (art. 41 N.T.A. - PTC)			
TITOLO II – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO	15 – 29		
Zone territoriali individuate nelle tavole di azzonamento			
Elementi di interesse storico culturale e paesistico - (C) architettura agricola (località Cazzulino – Arlate) - (R) architettura religiosa (Chiesa dei Santi Gottardo e Colombano – Arlate)	15 – 17 15 - 16		
Zona di interesse naturalistico-paesistico - Edifici esistenti non adibiti ad uso agricolo - zone umide e acquitrinose, siepi e filari, elementi orografici e morfologici del terreno - ambiente boschivo.	21 21.7 21.7 - 21.8		
Zone Agricole	22		
Edifici Extra Agricoli, Cascine ed Edifici Rurali dismessi in Zona Agricola	- - -		
Nuclei di antica formazione	23		
Zone di iniziativa comunale orientata	25		
Ville e parchi privati di valore paesistico-ambientale	26		
TITOLO III – NORME DI SETTORE	30 – 45		
Tutela paesistico – culturale - Punto visuale da S. Gottardo in Arlate	30		
Tutela geomorfologica - terrazzi fluviali, scarpate morfologiche, corsi d'acqua minori, rogge, canali	31		
Tutela idrologica ed idrogeologica - fiume Adda, le acque, l'alveo le isole, gli affioramenti, le rive, la fascia fluviale - Fasce fluviali del PAI - Contratto di Fiume	32 32.3 32.16		
Attività agricola ed agriturismo - terrazzi fluviali, scarpate morfologiche, corsi d'acqua minori, rogge, canali	34		
Complessi boscati e vegetazionali	35		
Sistema della viabilità interna al Parco	40		
Strade e grandi opere infrastrutturali, interventi statali e regionali	43 - 14		
TITOLO IV – NORME FINALI	46 - 48		
TITOLO V – COMPENDIO NORMATIVO RELATIVO AL PARCO NATURALE	- - -		

Art. 40d - PIANIFICAZIONE DI SETTORE: CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

Lo Studio Geologico di cui al Doc. n°. 1 - D, che è parte integrante del P.G.T., ha elaborato per l'intero territorio comunale la classificazione di fattibilità geologica, ai sensi della D.G.R. 8/1566/2005, riportata nella Carta di fattibilità geologica – aggiornamento giugno 2009 e le relative “norme geologiche di attuazione”, di cui al precedente art. 23: tali norme forniscono indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d'uso del territorio, alle prescrizioni di indagini di approfondimento preventive alla progettazione, agli interventi di mitigazione del rischio in fase progettuale e ai criteri da adottare per la progettazione in materia sismica.

Lo studio ha individuato le fasce di rispetto dl reticolo idrico minore ai sensi del D.G.R. 7/13950/2003, le zone di tutela assoluta e la zona di rispetto dei pozzi idropotabili ai sensi del D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 40e - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE – PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

L'individuazione del reticolo idrografico principale e minore di cui al Doc. n°. 1 – F del Documento di Piano e di cui al Regolamento dell'attività di Polizia Idraulica (Allegato n°3 alle presenti norme) individua i corpi idrici ed il reticolo idrografico principale e minore e le relative fasce di rispetto, di cui al

precedente art. 23.

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Autorità di Bacino del Fiume Po – approvato con d.p.c.m. del 24 maggio 2001, pubblicato su G.U. n°. 183 del 8 agosto 2001, definisce i limiti delle fasce fluviali di rispetto del fiume Adda di cui al precedente art. 23.

TITOLO XIII– NORME DI AMBITO

Art. 41 - ZONE DI RECUPERO E NORME PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE

Ai sensi dell'art. 27 della L. 05.08.1978 n° 457 il P.G.T. individua come zone di recupero degli insediamenti A – A1 e B/SU.

In queste zone, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

Nell'ambito di dette zone sono individuati o si possono individuare in attuazione delle presenti norme, gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali il rilascio del permesso di costruire o D.I.A. è subordinato alla formazione di un Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato, i quali ne prevedono il recupero individuando le unità minime di intervento.

I Piani Attuativi o sono attuati ai sensi dell'art. 28 della citata L. 457/78 e/o ai sensi della L.R. n° 12/2005 (P.I.I.) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio, oppure dal Comune nei seguenti casi:

- a - per interventi di rilevante o preminente interesse pubblico (direttamente o tramite convenzionamento con privati);
- b - per adeguamento delle urbanizzazioni;
- c - per interventi da attuare, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, per inerzia dei medesimi o quando ricorre almeno uno dei due casi sopradescritti.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al Piano Attuativo e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi previsti dal P.G.T.

All'interno delle zone di recupero, gli Ambiti ove è obbligatorio il Piano Attuativo sono individuati sulla tavola delle Previsioni di Piano e dell'Azzonamento e sono illustrati dall'art. 29 delle N.T.A. del D.d.P.

Il ricorso al P.A. è anche previsto dalle presenti norme (artt. 43 e 48) a determinate condizioni.

Non costituiscono variante al P.G.T. le modifiche dirette a individuare nuove zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale) e nuovi ambiti da assoggettare a Piano Attuativo;

Per il recupero delle aree industriali dismesse occorrerà rispettare quanto previsto dal precedente art. 12.

Art. 42 - AZZONAMENTO

Nell'ipotesi in cui il terreno di un medesimo proprietario, appartenga a diversi ambiti omogenei, le eventuali attività edilizie ammesse debbono rispettare la destinazione d'uso e gli indici prescritti per le i singoli ambiti, salva la possibilità di edificare sino al confine di ambito ricadente all'interno della stessa proprietà, fatti salvi i disposti del D.M. 1444/68, del Codice Civile in materia di distanze e dell'art. 16a per quanto riguarda gli arretramenti minimi dagli spazi pubblici.

Art. 43 - INSEDIAMENTI A-A1

Art. 43a – AMBITI A - CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

1 - DESCRIZIONE

Comprende le parti del territorio comunale urbanizzato e caratterizzato da agglomerati urbani omogenei e di antica formazione, nonché le parti circostanti di pertinenza dell'edificio che per le proprie caratteristiche ne sono parte inscindibile.

L'edificazione risulta solo in parte di valore storico ed architettonico mentre in generale risulta di modesto valore architettonico, a volte in stato di degrado ovvero alterata da successive trasformazioni, con incorporati elementi di valore di documento.

La perimetrazione dei centri storici e nuclei di antica formazione si basa sul rilevamento I.G.M. del 1888 così come previsto dall'art. 19 del P.T.P.R. e dall'art. 50 delle N.d.A. del P.T.C.P. e così come perimetrati sulla Tav. n°. 1 – Previsioni di Piano del Doc. n°. 1.

All'interno del perimetro dei centri storici e nuclei di antica formazione sono compresi con gli ambiti A anche alcuni Insediamenti rurali, F ed F1 di interesse storico

Gli ambiti A sono ambiti di recupero ai sensi dell'art.41 delle presenti norme.

Gli spazi liberi dei cortili sono gravati di vincolo di servitù di uso pubblico nel significato e per gli scopi di cui all'art. 52.9.b.

Per i centri storici e nuclei di antica formazione all'interno del perimetro del Parco Regionale Adda Nord, valgono se più restrittive delle presenti norme, le prescrizioni di cui agli artt. 23 e 26 delle N.d.A. del P.T.C.

2 - EDIFICAZIONE

- a) è consentito di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici di maggior interesse ambientale o con caratteristiche architettoniche pregevoli.
Detti interventi dovranno avvenire con particolare cura ed attenzione affinché siano rispettati e recuperati tutti gli originali caratteri tipologici, architettonici ed ambientali, senza alterazione alcuna, ad eccezione di eventuali sovrastrutture di epoca più recente o di carattere provvisorio, prive dei valori sopra indicati o contrastanti con i caratteri tipologici dell'ambito;
- b) possono essere permessi interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione di edifici irrecuperabili per motivato degrado statico e funzionale. La ricostruzione deve comunque avvenire in armonia con le tipologie urbanistiche ed edilizie del comparto e secondo le modalità d'intervento di cui al successivo capoverso e di cui all'art. 30.2 delle N.T.A. del D.d.P..
- c) è consentito effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica qualora si tratti di edifici che dimostratamente non presentano pregi di carattere architettonico ed ambientale, così come individuato dall'art. 30.2 delle N.T.A. del D.d.P..
- d) sui lotti ancora liberi non è ammessa la costruzione di nuovi edifici, salvo diverse previsioni che si rendessero opportune all'interno dei Piani Attuativi, per l'accorpamento di edifici previsti da demolire o da trasferire all'interno della zona dell'ambito A.

Gli interventi di cui ai suddetti

punto a) sono subordinati a DIA o S.C.I.A. o al permesso di costruire, di cui alla legge vigente, limitatamente al recupero abitativo dei singoli edifici;

punto b) 1: sono subordinati a permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. per gli interventi di ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari o di parte di esse, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali;

2: sono subordinati a permesso di costruire disciplinato da convenzione per gli altri interventi di ristrutturazione edilizia di singoli edifici e di loro parti di più unità immobiliari con cambio della destinazione d'uso in atto anche di una sola unità immobiliare; da attuarsi secondo le modalità di intervento di cui al presente articolo e di cui all' art. 30.2 delle N.T.A. del D.d.P..

punti c) e d) e gli interventi per la formazione di alloggi per almeno il 30% di superficie abitabile utile inferiore a 80 mq., dovranno essere inquadrati in appositi Piani di Recupero del patrimonio edilizio di iniziativa pubblica o privata, o Piani Particolareggiati, o al permesso di costruire convenzionato, per gli aspetti planivolumetrici, anche riferiti alle singole unità immobiliari, tesi al rispetto, al recupero ed alla valorizzazione delle tipologie urbanistiche ed edilizie originarie.

Per gli interventi di cui ai punti c) e d) di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione e/o di volumetria superiore a 4000 mc., valgono le procedure di cui al Documento di Piano.

L'unità minima di pianificazione attuativa così come risulta dagli allegati all'Ambito di Riqualificazione n°. 2 di cui all'art. 30 può, con la procedura di variante prevista dalle presenti norme, essere frazionata al fine di consentire il recupero anche di singole parti della stessa: tale frazionamento potrà però formare oggetto della ricordata variante solo ove sia esclusa la disponibilità di tutti i proprietari degli immobili posti nell'unità minima a partecipare alla predisposizione dello strumento di pianificazione attuativa.

Per consentire un maggior controllo sugli interventi di particolare rilievo o dimensioni, nonché per coordinare gli interventi con le tipologie esistenti e con la necessità di adeguare opere di urbanizzazione, il Responsabile del settore può in ogni caso richiedere la formazione di Piani di Recupero del patrimonio edilizio estesi all'isolato o all'ambito interessato.

Il progetto degli interventi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), se riferiti alla singola unità immobiliare, saranno estesi per coordinarsi, ad illustrare lo stato di fatto della tipologia edilizia di appartenenza così come individuata dall' art. 18 e dagli Allegati dell' art. 30.2 delle N.T.A. del Documento di Piano.

Gli interventi sulla singola unità immobiliare non potranno in ogni caso variare l'altezza di gronda e di colmo dell'edificio di appartenenza e non

potranno nemmeno variare il numero e la quota dei singoli piani, l'allineamento delle finestre e dei balconi degli edifici di appartenenza se già usati e/o recuperati anche solo in parte ed in modo coerente, per la destinazione principale e/o ammessa di ambito.

3 - DENSITA' EDILIZIA

La densità edilizia degli interventi di cui al punto 2-a) non potrà superare quella esistente, computata senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente (superfetazioni), prive di valore storico - ambientale - artistico.

La densità edilizia degli interventi di cui ai punti 2-b) e 2-c) non potrà superare quella esistente calcolato come previsto dall'art. 14, anche con cambio di destinazione d'uso, verificata con apposito planivolumetrico, sul rilievo dello stato di fatto.

La densità edilizia ed il rapporto di copertura degli interventi di cui al suddetto punto 2-d), su lotti liberi, nel rispetto degli altri indici, non devono superare, rispettivamente, $IF = 5,00 \text{ mc./mq.}$ e/o il 50% della densità edilizia (IF) media ed il 25% del grado di utilizzazione (G) della zona compresa nell'ambito del Piano Attuativo.

Per lotti liberi si intendono lotti non di pertinenza di edifici esistenti e non inclusi in una tipologia di cui all'All. n°. 2g2 delle "Modalità d'intervento nell'ambito A (art. 43 – N.T.A. – P.d.R.) di cui all' art. 30.2 delle N.T.A. del D.d.P.

Il volume esistente in caso di ristrutturazione urbanistica, o per adeguamenti strutturali di cui al successivo capitolo 7-e (edifici di tipo E3), potrà avere un incremento volumetrico nei limiti di cui al successivo articolo 49 e di cui all' art. 30.2 delle N.T.A. del D.d.P., nel rispetto degli altri indici di altezza e distanze, di ambito e la possibilità di trasferimento di una quota di volume pari al volume di cui all'art. 31.B.2.b delle N.T.A. destinato a servizi pubblici, di proprietà pubblica o asserviti a perenne uso pubblico, previa convenzione con formale vincolo di destinazione registrato e trascritto.

Il recupero dei volumi esistenti per destinazioni residenziali e/o terziarie, è subordinato alle prescrizioni di cui al successivo punto 6 – Destinazione d'uso.

In caso contrario il volume può essere trasferito secondo le procedure delle presenti norme.

Il recupero dei sottotetti alle condizioni di cui al precedente art. 14, può essere fatto nel rispetto degli indici di cui al presente articolo (altezze, distanze, tipologie, ecc.).

4 - ALTEZZE

Per gli interventi subordinati a DIA e permesso di costruire non è consentito superare l'altezza degli edifici preesistenti, computati senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni aggiunte.

Per gli interventi a Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato, l'altezza massima dell'edificio non può superare l'altezza dell'edificio più alto fra gli edifici circostanti e preesistenti se di valore storico, previa opportuna verifica sotto il profilo estetico - igienico – ambientale nel rispetto dei vincoli di tipologie di cui al precedente punto 2.

In ogni caso l'eventuale maggior altezza non potrà alterare la tipologia dell'edificio di appartenenza.

5 - DISTANZE

Le distanze tra gli edifici dovranno essere maggiori o uguali a quelle preesistenti e comunque non inferiore a quella prevista dal Codice Civile.

Nei casi di ricostruzione o nuove costruzioni dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle presenti norme.

6 - DESTINAZIONE D'USO Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all'art. 8a delle presenti Norme. Il limite del 30% della S.I.p. complessiva per le destinazioni compatibili, non trova applicazione per interventi assoggettati a P.A. o permesso di costruire convenzionato.

In caso di trasformazione d'uso di rustici, depositi e accessori in funzioni residenziali e/o terziarie, dovrà essere soddisfatta la dotazione di spazi di parcheggio delle autovetture di cui agli artt. 6a e 7 per le funzioni residenziali e terziarie esistenti e per le nuove.

In caso contrario, la trasformazione d'uso non potrà aumentare il numero di alloggi e/o negozi e uffici esistenti.

7 - MODALITÀ D'INTERVENTO La tavola delle modalità di intervento (art. 30.2 delle N.T.A. del Doc. n° 1) attribuisce ad ogni edificio ed area ambito A un complesso di interventi possibili:

a - edifici di valore storico (al 1888) ed architettonico (tipo A) (di cui all'Art. 146 D. Lgs. n° 42/2004, di cui all'art. 12, delle N.d.A. del P.T.C.P. , di cui all'art. 30.2 delle N.T.A. del D.d.P. e di cui all'All. 2 del Doc. n° 1 B, così come evidenziati sulla tavola dell'Azzonamento.

Per i beni culturali di cui all'art. 10 del D.Lgs 42/2004, anche se non individuati dal P.G.T., il vincolo interessa oltre che gli edifici anche le loro aree di pertinenza, che in sede di progetto degli interventi sugli edifici, andranno cartografate ed assoggettate alle prescrizioni del vincolo di cui agli artt. 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed alle seguenti modalità d'intervento se ed in quanto non in contrasto con le stesse prescrizioni.

Per gli edifici di tipo A sono consentiti soltanto interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo con conservazione integrale dell'involucro esterno, sia architettonico che costruttivo e decorativo, con obbligo di ripristino degli elementi deturpati e l'eliminazione di superfetazioni prive di valore storico - architettonico, in contrasto con il valore ambientale dell'edificio e delle sue pertinenze.

In particolare dovranno essere rispettati o riportati alla luce i caratteri compositivi degli edifici storici, così come l'assetto tipologico visibile (androni, porticati, loggiati, scale, percorsi, ecc.).

Gli edifici di tipo A già restaurati in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edificio di tipo A1 mentre gli edifici che richiedono interventi di adeguamento formale o strutturale sono rispettivamente individuati come edifici di tipo A2 e A3.

b - edifici non di valore edilizio - architettonico ma coerenti con la storia e con l'ambiente (tipo B) sui quali sono consentiti gli interventi di cui al punto precedente ed i seguenti.

E' consentita anche la ristrutturazione edilizia e la demolizione e ricostruzione di cui all'art. 17 a delle presenti norme, anche con cambio di destinazione d'uso, nei limiti del primitivo volume e superficie coperta, e nel rispetto dell'assetto tipo - planivolumetrico e degli allineamenti verso gli spazi pubblici, delle distanze ed altezze preesistenti, secondo le prescrizioni del P.G.T., salvo diverse prescrizioni di volume, superficie

coperta e allineamenti degli allegati di cui all'art. 30.2 delle presenti norme.

L'edificio ricostruito deve accordarsi alla tipologia, elementi architettonici, materiali e rifiniture ed all'ambiente del nucleo di antica formazione, così come descritte dalle prescrizioni di cui all'art. 30.2 del Documento di Piano.

E' prescritta in ogni caso la conservazione degli elementi stilistici o delle decorazioni che costituiscono significativa testimonianza del periodo di costruzione del fabbricato e di momenti storico - artistici e architettonici di epoche successive. In questo caso è vietata la demolizione e ricostruzione degli edifici e/o delle parti di edifici interessati da tali elementi e/o decorazioni.

Gli edifici di tipo B già restaurati o ristrutturati in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edifici di tipo B1, mentre gli edifici che richiedono interventi di adeguamento formale o strutturale, sono rispettivamente classificati come edifici di tipo B2 e B3.

- c - edifici in contrasto con l'ambiente e/o di nessun valore storico ed edilizio architettonico: sovrastrutture o superfetazioni (tipo C).

E' consentita anche la demolizione e ricostruzione come al punto (b) oppure è consentito l'accorpamento del volume dell'edificio demolito, secondo la procedura di cui al comma 4 dell'Ambito di Riqualificazione n°. 2 dell'art. 30 delle N.T.A. del D.d.P..

Sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica attraverso appositi Piani Attuativi.

Nel caso di demolizione per destinazione d'uso contrastante con l'ambiente, la nuova destinazione deve essere coerente con la funzione residenziale.

Gli edifici di tipo C, già ristrutturati o ricostruiti, in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edifici di tipo C1, mentre gli edifici che richiedono interventi di adeguamento formale o strutturale, comprese le integrazioni volumetriche da realizzare se previste dalle presenti norme, nel rispetto degli altri indici per il loro corretto accorpamento, sono rispettivamente classificati come edifici di tipo C2 e C3.

- d - edifici in netto contrasto con l'ambiente, gli spazi e le norme igieniche (tipo D)

Nel caso di intervento, è prescritta la demolizione per diradare i volumi dell'intervento in cui si inquadra o per riqualificare l'ambiente.

In questi casi è solo possibile il trasferimento del volume o l'accorpamento del volume dell'edificio demolito, secondo le procedure delle presenti norme e di cui al comma 4 dell'art.30.2 - N.T.A. – D.d.P. In alternativa all'accorpamento dei volumi degli edifici accessori nell'edificio principale, è possibile l'accorpamento dei volumi di più edifici accessori nell'edificio accessorio di maggior consistenza e/o compatibilità da recuperare come alle precedenti modalità B.

La nuova destinazione dell'area resa libera deve essere coerente con la

funzione residenziale.

In alternativa alla demolizione per il trasferimento o l'accorpamento del volume, quando trattasi di edifici autorizzati con specifica destinazione d'uso e/o di edifici pertinenziali per una qualche destinazione compatibile (box, deposito, scala, ecc.) o per parcheggi privati, nel caso di intervento sono possibili le operazioni di cui al precedente capitolo 2a) e 2b).

- e - edifici di nuova costruzione e/o interventi di ristrutturazione edilizia non di tipo "B" (tipo E)

Al fine di migliorare la funzionalità dell'organismo urbano, gli eventuali interventi di nuova costruzione saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni del P.G.T. oltre che secondo le presenti norme e secondo le indicazioni delle modalità di intervento negli ambiti di recupero.

La definizione degli spazi o dei volumi dovrà in particolare correlarsi, per tipologia architettonica, materiali e rifiniture, all'ambiente circostante.

L'ingombro degli edifici, quale risulta dalla tavola allegata alle presenti norme, è vincolante per la sola tipologia edilizia proposta.

Gli edifici di tipo E, già costruiti e/o ristrutturati in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edifici di tipo E1, mentre gli edifici che richiedono interventi di adeguamento formale o strutturale, comprese le integrazioni volumetriche da realizzare, nel rispetto degli altri indici per il loro corretto accorpamento, sono rispettivamente classificati come edifici di tipo E2 e E3.

- f - spazi a cortile (F)

Gli interventi dovranno essere rivolti al recupero ed alla riqualificazione ambientale degli spazi liberi destinati a cortile comune o di uso esclusivo.

I cortili già riqualificati in conformità con i criteri definiti dalle presenti norme e dai suoi allegati sono individuati come spazi F1, mentre i cortili che richiedono interventi di adeguamento formale (ripristino degli elementi deturpativi) o strutturale (eliminazioni delle superfetazioni) sono indicati rispettivamente come spazi di tipo F2 e F3.

- g - spazi a verde (G)

Gli interventi dovranno essere rivolti al recupero ed alla riqualificazione degli spazi verdi, privati e pubblici.

Gli spazi a verde già riqualificati in conformità con i criteri definiti dalle presenti norme e dai suoi allegati sono individuati come spazi G1, mentre gli spazi a verde che richiedono interventi di adeguamento formale (ripristino degli elementi deturpativi) o strutturale (eliminazioni delle superfetazioni) sono indicati rispettivamente come spazi di tipo G2 e G3.

Gli interventi dovranno accertare la presenza di "alberi isolati di interesse monumentale" di cui all'Allegato 1 del Doc. n°. 1 – G e proporre la valorizzazione.

- h - spazi pubblici (H) destinati a strade e a piazze

Gli interventi dovranno essere rivolti al recupero ed alla riqualificazione degli spazi pubblici destinati a strade e piazze.

Le strade e le piazze già riqualificate in conformità con i criteri definiti dalle presenti norme e dai suoi allegati, sono individuati come spazi H, mentre le strade e le piazze che richiedono interventi di adeguamento

formale (materiali) o strutturali (sezione stradale) sono indicati rispettivamente come spazi di tipo H2 e H3.

i - Integrazioni edilizie (Ie)

Per gli edifici di cui alle presenti modalità di intervento, con esclusione degli edifici di tipo "A", sono possibili anche se non individuati dagli allegati grafici di cui all'art. 30.2 le seguenti integrazioni edilizie:

- le 1) realizzare un porticato con loggia sovrastante per l'intera facciata interna dell'edificio, per la realizzazione di collegamenti esterni tra le varie unità abitative o per la formazione di logge e balconi;
- le 2) delimitare con vasi e/o siepi un'area di rispetto lungo l'intera facciata interna dell'edificio per organizzare l'ingresso ed il disimpegno delle singole unità abitative (quinta verde);
- le 3) realizzate preferibilmente in sottosuolo o recuperando le volumetrie degli edifici "D" da demolire locali lavanderia e/o deposito o la centrale termica al servizio di tutto o in parte degli edifici del comparto;
- le 4) realizzare in sottosuolo con accessibilità esterna e/o meccanica, box interrati e locali deposito di pertinenza degli alloggi degli edifici del comparto.

Gli interventi così attribuiti potranno eventualmente essere modificati senza variante urbanistica in attuazione di quanto disposto dall' art. 30.2 delle N.T.A. del D.d.P., purché i nuovi interventi non inducano ristrutturazione urbanistica.

l - edifici rurali

Per gli edifici rurali presenti in ambiti F3 e F4 ed antecedenti al 1888, non più utilizzati per le le funzioni originarie e non compresi negli elaborati di cui all'art. 30.2 in quanto edifici sparsi, dovranno essere preventivamente condotte le stesse analisi di cui agli allegati all'art. 30.2 per la definizione delle loro modalità di intervento e quindi

- per gli edifici che risulteranno di valore storico-architettonico-culturale di cui al tipo A, l'eventuale intervento dovrà essere rigorosamente conservativo (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo) a salvaguardia dell'identità e leggibilità del manufatto originario
- per gli interventi che risulteranno antecedenti al 1888 ma non di valore storico-architettonico-culturale, di cui al tipo B, l'intervento può essere anche di ristrutturazione nei limiti di cui alle presenti norme..

Gli interventi attribuiti ad ogni edificio così come risultano dagli Allegati all'art. 30.2, potranno eventualmente essere modificati senza variante urbanistica in attuazione di quanto disposto dallo stesso art. 30.2 purché i nuovi interventi non inducano ristrutturazione urbanistica.

8 - DEFINIZIONI

Per interventi formali si intendono interventi sull'involucro esterno atti a migliorare ulteriormente l'inserimento dell'intervento nell'ambiente del Centro Storico.

Per interventi strutturali si intendono interventi per l'eliminazione di superfetazioni o sovrastrutture o sopraelevazioni.

Gli interventi sull'involucro esterno saranno estesi in sede di progettazione, all'intero fronte della tipologia edilizia di appartenenza così come individuata sulle tavole grafiche e secondo le prescrizioni dettate dalla normativa di cui all'Ambito di Riqualificazione n°. 2 dell' art. 30 del Documento di Piano.

9 - STANDARD

In sede di pianificazione attuativa o di rilascio del permesso di costruire convenzionato, verrà ceduto lo standard individuato o non individuato da cedere dagli elaborati grafici allegati all' art. 30.2 delle N.T.A. del Doc. n°. 1. La rimanente quota dello standard, o tutto lo standard di pertinenza dell'intervento, calcolato sul solo incremento del volume residenziale (art.49 N.T.A. P.d.R.), verrà o ceduta o monetizzata secondo le procedure di cui all'Ambito di Riqualificazione n°. 2 del Documento di Piano (art. 30.2). In alternativa potranno essere

assoggettate a vincolo di servitù pubblica le aree di cui all'art. 52.9.b. Negli ambiti assoggettati agli interventi tipo F e H, è possibile realizzare parcheggi interrati pertinenziali (art.7 delle presenti norme) con la sistemazione delle aree soprastanti come previsto per i singoli ambiti.

10 - ALLEGATI

All'art. 30.2 delle presenti norme vengono allegati degli elaborati grafici e normativi di definizione delle modalità di recupero degli ambiti A. Tali elaborati individuano le principali tipologie da salvaguardare, gli allineamenti da rispettare, i principali standards e la mobilità ciclopeditone di servizio ai complessi edilizi ed ai relativi ambiti. Le indicazioni di cui ai suddetti allegati potranno essere precisate e modificate secondo quanto disposto dal precedente paragrafo 43a.7. In caso di modifiche che inducono ristrutturazione urbanistica, le procedure di variante sono quelle definite dalla L.R. n°. 12/2005. In particolare in caso di modifiche che inducano ristrutturazione urbanistica, occorre operare in variante del P.G.T.

11 - PRESCRIZIONI

- a - In occasione di ogni intervento di cui al precedente paragrafo 7, è obbligatorio intervenire sulle facciate dell'edificio o dell'unità interessata dall'intervento, in conformità a quanto previsto dalle presenti norme e dall' art. 30.2 delle N.T.A. del D.d.P., al fine del coordinamento dell'intervento singolo alla tipologia di appartenenza.
- b - Il progetto edilizio sarà esteso agli spazi a cortile (F) ed a verde (G) di uso comune e/o esclusivo, ipotizzando una loro sistemazione, per poter poi eseguire le opere pertinenziali in forma coordinata e quelle comuni, a scapito degli oneri concessori in quanto realizzate su aree gravate dal vincolo di servitù di cui al successivo art.52.9b.
- c - Gli interventi in ambito A potranno usufruire dei meccanismi premiali di cui al precedente art.31-C nel solo caso di interventi di ristrutturazione urbanistica e nei limiti di incremento di volume di cui all'art. 49.1.d.2.
- d - I volumi di cui alla lettera d) del precedente capoverso 7, anziché trasferiti come previsto dall'art.32 delle N.T.A. del D.d.P., possono essere acquisiti in partita di giro dal Comune alla Banca Volumetrica Comunale di cui al precedente art.32, anche a scapito degli oneri concessori, secondo le modalità definite da apposita deliberazione Comunale. Il successivo trasferimento di questi volumi avverrà secondo le modalità di cui all'art. 4 del Documento di Inquadramento dell'Ambito di Riqualificazione n°. 2 (art. 30.2).
- e - Gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e/o di formazione di opere di urbanizzazione negli ambiti A si configurano come standard qualitativo di cui all'art. 32.1.a
- f - L'intero ambito A corrisponde ad una zona a rischio archeologico di cui all'art. 57.B.
- g - Gli spazi a verde (G) fanno parte della rete ecologica comunale di cui all'art. 30.3.
- h - I cippi, le edicole, lapidi ed i segni monumentali, individuati o non individuati sugli elaborati grafici del P.G.T. da specifica notazione, vanno tutelati nella loro integrità fisica e destinazione funzionale e simbolica in essere all'atto di validità del presente strumento. Qualunque successiva individuazione di strutture esistenti o di nuove installazioni sarà oggetto di apposita variante.

12 - NORME PARTICOLARI

L'edificazione dei lotti A* (compresi nella Rete Ecologica Provinciale) dovranno attuare le misure di mitigazione di cui agli artt. 24 e 30.6 delle presenti norme.

Art. 43b – AMBITI A1 – VILLE E PARCHI MONUMENTALI

1 - DESCRIZIONE

Gli insediamenti “A1” corrispondono alle Ville con Parco Storico.

Gli insediamenti “A1” sono perimetrati in base al rilevamento I.G.M. del 1888. Essi sono in parte all'interno del Parco Regionale Adda Nord (artt. 25 - 26) ed in parte all'esterno.

Essi sono ambiti di recupero ai sensi dell'art. 41 delle presenti norme.

Sono insediamenti interessati da edifici, giardini, parchi e relative pertinenze, e ritenuti di interesse storico – ambientale, già sottoposti (D.Lgs. 42/2004 – artt. 12 e 50 N.d.A. del P.T.C.P.) o da sottoporre a tutela e valorizzazione, per i quali valgono le modalità d'intervento di cui all'All. n°2 dell'art. 30.

Per le Ville e parchi monumentali interni al perimetro del Parco Regionale Adda Nord, valgono se più restrittive delle presenti norme, le prescrizioni di cui all'art. 28.

Alcuni edifici e giardini e/o parchi di cui al presente articolo, sono compresi in ambiti F ed F3 per la specifica destinazione o per l'esigenza di salvaguardia.

I giardini e/o i parchi di questi insediamenti fanno parte della rete ecologica comunale di cui all'art. 30.3.

2 - EDIFICAZIONE

In attuazione di un progetto esecutivo comprendente uno studio di riqualificazione paesistico e naturalistico del sito, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente, nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo esistente, ivi compresa l'installazione di modeste attrezzature per il gioco ed il giardino, con divieto di alterazione o modificazione dell'impianto architettonico e vegetazionale e delle caratteristiche dei luoghi.

E' ammessa l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizioni e ricostruzioni per gli edifici che non sono classificati di tipo A in attuazione delle modalità di cui all'art. 30.2 con relativi allegati delle presenti norme, individuati dal PTC del parco come edifici da conservare.

E' vietata l'esecuzione di interventi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia con demolizione anche solo parziale con ricostruzione, fatta eccezione per gli interventi relativi alle costruzioni accessorie ed ai manufatti privi di pregio architettonico e/o in cattive condizioni statiche e manutentive, secondo le modalità di cui all'art. 30.2 con relativi Allegati.

Negli ambiti degli altri parchi storici, la realizzazione di parcheggi di cui all'art. 8 delle presenti norme, verrà valutata alla presentazione del progetto, in considerazione dell'incidenza dello stesso sul paesaggio e solo nei casi previsti dalla Legge n°. 122/89.

3 - PARAMETRI EDILIZI

La densità edilizia degli interventi ammessi non potrà superare quella esistente, computata senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente, prive di valore storico – ambientale – artistico.

4- DESTINAZIONE D'USO

Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all'art. 9.1a delle presenti norme e di cui all'art. 18 delle N.T.A. del P.T.C..

Nell'ambito A1 non si applica il limite del 30% (art. 8.a) per le destinazioni d'uso compatibili al fine di incentivare la più ampia fruizione di tali ambiti anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

È ammessa la coltivazione dei terreni per scopi agricoli e supportati da una relazione tecnica dalla quale si evidenzia la salvaguardia dell'ambiente dal punto di vista: geologico, idrogeologico.

5 - PRESCRIZIONI

Ogni intervento relativo al patrimonio edilizio ed all'impianto arboreo ed alle architetture vegetali esistenti in tali ambiti potrà essere autorizzato previa presentazione di progetto esecutivo comprendente uno studio di inquadramento paesistico e naturalistico del sito.

In particolare deve essere verificata la compatibilità degli interventi con riferimento ai seguenti fattori di impostazione e verifica progettuale:

- di ubicazione o di tracciato, adottando tra le alternative possibili quella di minore incidenza con l'aspetto paesistico;
- di aderenza alle forme strutturali dell'intorno interessato;
- di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi;
- di scelta delle caratteristiche costruttive e delle tipologie dei manufatti, coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale;
- di scelta e trattamento dei materiali e dei colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne;
- di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo – se del caso – ripristini e compensazioni;
- di mitigazione, se del caso, dell'impatto visuale tramite interventi accessori e di sistemazione a verde.

Gli interventi edilizi eseguiti nel presente ambito debbono conformarsi alle prescrizioni minime di tutela paesistica (artt. 22 e 34)

Art. 44 - AMBITI B - RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

1 - DESCRIZIONE

Il presente articolo disciplina l'edificazione nelle zone totalmente o parzialmente già edificate, con l'obiettivo di completare gli insediamenti esistenti. Per gli insediamenti B interni al perimetro del Parco Regionale Adda Nord di cui all'art. 27 delle N.d.A. del P.T.C., valgono le prescrizioni di questo articolo 27 se più restrittive e le presenti norme ed in generale le direttive di cui all'art. 30.3. Per gli insediamenti esterni al perimetro del Parco Regionale Adda Nord ma di cui all'art. 5 delle N.d.A. del P.T.C., valgono con le prescrizioni di cui al presente articolo, anche quelle dello stesso art. 6 se più restrittive. I giardini e/o i parchi di questi insediamenti fanno parte della rete ecologica comunale di cui all'art. 30.3.

2 - DESTINAZIONI D'USO

Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all'art. 8-a delle presenti norme.

3 - DENSITÀ EDILIZIA

- esistente per gli interventi di risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione
- per i lotti liberi e per gli interventi di ristrutturazione edilizia con o senza demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione urbanistica degli edifici esistenti pari all'esistente se superiore e/o a 0,50, 0,80, e 1,00 mc/mq, in funzione delle modalità di intervento
- ai lotti già frazionati ed ancora liberi e non prospicienti su strade pubbliche esistenti e/o di nuova formazione è assegnato un indice di densità fondiaria di 0,50 mc./mq.

4 - MODALITA' D'INTERVENTO L'edificazione è consentita tramite:

- 1) permesso di costruire semplice o DIA o S.C.I.A. per interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e per le integrazioni volumetriche di cui all'art. 49 di ognuno degli indici di cui al precedente comma e senza cambio di destinazione.
- 2) permesso di costruire semplice o DIA per nuovi interventi compresi gli ampliamenti ed i sopralzi, per interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione e/o con demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica fino all'indice massimo I.f. = 0,50 mc/mq. eventualmente incrementati "una tantum" dei 300 mc. di cui all'art. 49.
- 3) permesso di costruire convenzionato o P.A. ove previsto dalle tavole di zonizzazione, per nuovi interventi, per interventi di ampliamento, ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione e/o con demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica fino all'indice massimo I.f. = I.t. 0,80 mc./mq. e/o di volumetria pari o superiore a 1.500,00 mc. e/o di un numero di alloggi superiore a 5 (cinque).
- 4) Piano Attuativo di cui al D.d.P. per nuovi interventi, per interventi di ampliamento, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, per interventi di ristrutturazione urbanistica ad indice di densità fondiaria superiore a 0,801 mc./mq. fino all'indice massimo I.f. = I.t. 1,00 mc./mq. o superiore se esistente

5 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI

- 1) per gli interventi a permesso di costruire semplice o DIA, l'altezza degli edifici esistenti non può superare quella preesistente, eventualmente aumentata di un piano per interventi di recupero sottotetti ai sensi della L.R. n°. 12/2005 e/o di sopralzo di cui all'art. 49, alle condizioni di cui al precedente art. 16b mentre l'altezza dei nuovi edifici o di quelli ricostruiti non può superare l'altezza dell'edificio più alto preesistente su lotti a confine e nel caso di nuovi edifici isolati, la loro altezza sarà definita come previsto dai precedenti artt. 16b e 16c.
- 2) per gli interventi a permesso di costruire convenzionato o Piano Attuativo valgono le disposizioni di cui ai precedenti artt. 16b e 16c.

6 - DISTANZE TRA I FABBRICATI

- 1) per le operazioni di risanamento conservativo le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti
- 2) per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni è prescritta la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. E' altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
- 3) Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade

destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15
- ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nei casi previsti dall'art. 16a.

7 - PERMEABILITÀ DEI SUOLI URBANI = > 30%

8 - STANDARD

da cedere obbligatoriamente nei P.A. a richiesta della Amministrazione Comunale nella misura massima di 26,5 mq/ab riferita all'incremento volumetrico da 0,50 a 0,80 mc./mq. e/o a 1,00 mc./mq. e minima di 3 + 3 mq./ab., riferita alla volumetria di progetto.

In quest'ultimo caso la rimanente quota calcolata come previsto dal successivo art. 52 verrà monetizzata.

Lo standard qualitativo di cui all'art.31.B sarà calcolato sull'incremento volumetrico da 0,80 a 1,00 mc./mq.

9 - NORME PARTICOLARI

1 - L'edificazione dei lotti B* (compresi nella Rete Ecologica Provinciale) dovranno attuare le misure di mitigazione di cui agli artt. 24 e 30.6 delle presenti norme.

2 - Gli interventi relativi agli edifici di primo novecento (1900 – 1942), saranno documentati così come previsto dall'art. 30.2. comma 12, per l'individuazione delle specifiche modalità d'intervento di cui all'art. 43.a.7 a cui uniformarsi.

3 - Le aree piantumate in ambito B potranno essere ridefinite e riqualificate in sede di progetto di sistemazione del parco o giardino interessato dall'intervento così come previsto dal precedente art.24 alle condizioni di cui al PIF per le aree piantumate comprese in detto piano.

Art. 45 - AMBITI BV - RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO E DI VERDE PRIVATO

1 - DESCRIZIONE

Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate destinate alla residenza e al verde privato.

Per gli insediamenti BV interni al perimetro del Parco Regionale Adda Nord di cui all'art. 25 delle N.d.A. del P.T.C., valgono le presenti norme ed in generale le direttive di cui all'art. 30.3 e, se più restrittive, le prescrizioni di cui allo stesso articolo 25.

Per gli insediamenti BV esterni al perimetro del Parco Regionale Adda Nord ma di cui all'art. 5 delle N.d.A. del P.T.C., valgono con le prescrizioni di cui al presente articolo, anche quelle dello stesso art. 6 se più restrittive.

2 - DESTINAZIONI D'USO

Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all'art.8-a) delle presenti norme.

In questi ambiti si richiede la salvaguardia del verde.

Sono ammessi, se compatibili con l'esigenza del mantenimento della conservazione delle caratteristiche ambientali, unicamente gli interventi edilizi finalizzati a migliorare l'abitabilità o agibilità nelle costruzioni esistenti.

Sono ammessi, se compatibili con l'esigenza di cui sopra, le attrezzature sportive e ricreative, limitatamente ad una superficie non eccedente il 20% di ciascuna area.

Qualsiasi sistemazione deve, in ogni modo, essere a cielo aperto, salva la realizzazione di pergolati, di gazebo o di coperture di modeste dimensioni aperte su tutti i lati, con divieto comunque di coperture in lamiera od in plastica.

E' ammessa la coltivazione dei terreni per scopi agricoli e supportati da una relazione tecnica dalla quale si evidenzia la salvaguardia dell'ambiente dal punto di vista: geologico, idrogeologico.

3 - DENSITÀ EDILIZIA

V è costituito dal volume esistente se superiore al volume risultante applicando l' $I_f = 0,5 \text{ mc./mq.}$ e da un volume per l'ampliamento degli edifici esistenti calcolato applicando l' I_f di $0,2 \text{ mc./mq.}$ per un incremento massimo di 300 mc. , in alternativa a quanto disposto dall'art. 49.1.C.1

I_f per i lotti compresi dalle tavole di zonizzazione in ambiti BV e già frazionati ed ancora liberi alla data di adozione del P.G.T. o già edificati con densità inferiore, è assegnato un indice di densità fondiaria $0,5 \text{ mc./mq.}$ per un massimo di 400 mc. con un'integrazione possibile della volumetria di progetto applicando l' I_f di $0,2 \text{ mc./mq.}$ per un massimo di altri 300 mc.

G esistente incrementato fino al 40% se inferiore e del 10% se già superiore al 40%

G 40% per i lotti liberi

Sd 40% per i lotti liberi

4 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI

1) per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti

2) per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza dell'edificio più alto fra gli edifici esistenti sui lotti confinanti, con l'eccezione di edifici che formino oggetto di piani attuativi o che siano isolati, fermo restando in tutti i casi quanto disposto dai precedenti art. 16b e 16c ed in generale che non si superi l'altezza massima di ambito di $8,50 \text{ ml.}$

3) l'altezza degli edifici esistenti potrà essere aumentata di un piano per interventi di recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. n° 12/2005 e/o di sopralzo di cui all'art. 49 alle condizioni di cui al precedente (art. 16b).

5- DISTANZE TRA I FABBRICATI

1) per le operazioni di risanamento conservativo le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti

2) per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni è prescritta la distanza minima assoluta di $\text{m. } 10$ tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. E' altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a $\text{ml. } 12$.

3) Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- $\text{ml. } 5$ per lato, per strade di larghezza inferiore a $\text{ml. } 7$;

- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7 e mt. 15
- ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15.

4) Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi con previsioni planivolumetriche.

6 - EDIFICAZIONE

Permesso di costruire semplice o D.I.A. per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ricostruzione o nuova costruzione, di volumetria di progetto pari o inferiore a 400 mc.

P.A. obbligatorio per i comparti appositamente perimetrati nella tavola dell'Azzonamento.

7 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI a - All'interno dei singoli lotti:

- 1) l'edificazione è possibile a condizione che non induca nuove urbanizzazioni ma solo il completamento di quelle esistenti e gli allacciamenti necessari;
 - 2) l'edificazione è possibile ampliando gli edifici esistenti o realizzandone dei nuovi nelle aree già frazionate alla data di adozione del P.G.T., nello schema di edifici isolati mono o bifamiliari, escluse le case a schiera e gli edifici multipiano.
 - 3) le aree libere saranno piantumate in aderenza agli edifici e coltivate per la rimanente parte ad orti e campi, mentre le aree piantumate potranno essere ridefinite e riqualificate in sede di progetto di sistemazione del parco o giardino interessato dall'intervento, così come previsto dal precedente art. 24 alle condizioni di cui al PIF per le aree piantumate comprese in detto piano alle condizioni di cui al PIF per le aree piantumate comprese in detto piano.;
 - 4) non sono consentite costruzioni accessorie nelle aree inedificate. E' possibile l'accorpamento dei volumi accessori preesistenti;
 - 5) tutti gli interventi devono prevedere valori cromatici riconducibili alle terre naturali, al cotto, al legno.
L'uso di toni di contrasto è ammesso non oltre il 20% delle superfici esterne.
Nei progetti devono essere indicati i valori cromatici prescelti, e devono essere allegati campioni dei toni di contrasto;
 - 6) per le alberature, devono essere preferite le specie autoctone.
- b - All'interno degli Ambiti di Riqualificazione n° 4 – Quartiere Giardino di cui all'art.30, valgono le direttive di cui allo stesso art.30 se non in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente comma 7a.
- c - l'edificazione del lotto BV* è subordinata alla conclusione positiva dell'iter autorizzativo edilizio – ambientale, di cui alla richiesta di Permesso di Costruire n°. 17/09, in attuazione del P.R.G. previgente che il P.G.T. conferma nella quota parte relativa alla richiesta di P.C.. Nel caso di decadenza della richiesta in corso per l'edificazione del lotto BV* valgono le prescrizioni del P.G.T. relativamente all'ambito BV.
- d - l'edificazione dei lotti BV** (compresi nella Rete Ecologica Provinciale) dovranno attuare le misure di mitigazione di cui agli artt. 24 e 30.6 delle presenti norme.
Per le aree di proprietà esterne agli ambiti BV** deve essere confermata l'attività agricola in corso (frutteto, orto familiare e prato stabile).

Art. 46 - AMBITI BC- RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO PER PIANI ATTUATIVI VIGENTI

- 1 - DESCRIZIONE
- Gli ambiti "BC" Residenziali di completamento, comprendono le aree per l'insediamento di edifici residenziali compresi nei P.A. adottati e/o approvati, che come tali vengono confermati dal P.G.T. così come previsto dall'art.5b delle presenti norme.
- Tali prescrizioni valgono anche per gli ambiti BC non perimetrati e per gli ambiti non azzonati come BC sulla tavola delle Previsioni di Piano del D.d.P. o dell'Azzonamento del P.d.R. ma interessati da P.A. adottati e/o approvati.
- Gli ambiti BC comprendono anche le parti del territorio edificate, destinate alla residenza ed aventi carattere economico – popolare ai sensi della Legge n°. 167/1962 e della legge n°. 865/1971.
- Per gli insediamenti interni al perimetro del Parco Regionale Adda Nord di cui all'art. 25 delle N.d.A. del P.T.C., valgono le presenti norme ed in generale le direttive di cui all'art. 30.3 e, se più restrittive, le prescrizioni di cui allo stesso art. 25.
- Per gli insediamenti BC esterni al perimetro del Parco Regionale Adda Nord ma di cui all'art. 5 delle N.d.A. del P.T.C., valgono con le prescrizioni di cui al presente articolo, anche quelle dello stesso art. 5 se più restrittive.
- 2 - TIPI D'INTERVENTO
- Sono permessi tutti gli interventi di cui all'art.5b.
- L'edificazione avviene
- mediante permesso di costruire o D.I.A. in attuazione dei P.A.vigenti
 - a mezzo di P.A. per Varianti urbanistiche o per decadenza del P.A. vigente.
- 3 - DESTINAZIONE
- Valgono le destinazioni previste dal P.A.
- Nel caso di cessazione di attività in atto, sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all'art 8 - a) delle presenti norme.
- 4 - PARAMETRI EDILIZI
- 1- Nell'ambito BC rimangono vigenti tutti i parametri edilizi ed urbanistici relativi ai singoli Piani Attuativi, così come previsto dall' art 5b delle presenti norme.
- 2- Nell'Ambito BC* valgono le prescrizioni di cui ai precedenti artt. 5b e 32 per i P.A. la cui istruttoria si è interrotta con l'adozione del P.G.T.
- 5 - NORME PARTICOLARI
- Nel caso di cessazione di attività in atto, è consentito il subentro di altre attività ammesse come destinazioni complementari alla residenza (art.8a), previa acquisizione dei pareri previsti dalle norme o/e regolamenti purché non creino molestie, rischio e danno alla preminente caratteristica residenziale del comparto e perché vengano adeguati gli standards alle nuove destinazioni.
- Non sono ammesse costruzioni accessorie di cui all'art. 21 delle presenti norme.

Art. 47- AMBITO BD - PRODUTTIVO DI COMPLETAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE

- 1- DESCRIZIONE
- Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, destinate ad attività produttive o ad esse compatibili.
- Nell'ambito BD sono compresi anche i P.A. vigenti di cui all'art. 5b, anche se non perimetrati e/o individuati sulla tavola dell'Azzonamento.
- 2 - DESTINAZIONI D'USO
- Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all'art. 8-b) delle presenti norme.
- All'interno dei P.A. vigenti valgono le destinazioni previste dagli stessi.
- Per ogni intervento di ampliamento e/o di nuova costruzione, deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di Permesso di Costruzione o di Inizio Attività (D.I.A.) o di P.A. una relazione sugli adempimenti prescritti dall'art. 10.

3 - PARAMETRI EDILIZI

- All'esterno dei P.A.:

UF = per i lotti liberi e per gli interventi di ristrutturazione edilizia con o senza demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione urbanistica degli edifici esistenti, pari all'esistente se superiore e/o a 0,80 mq./mq. e 1,00 in funzione delle modalità di intervento
= in funzione degli indici H e Rc fino ad un indice di utilizzazione massimo di 1,00 mq./mq. o superiore se esistente, per il completamento di insediamenti esistenti con indice UF uguale o superiore a 0,80 mq./mq.

H = mass. 10,50 m. e/o pari all'edificio più alto interno all'insediamento interessato dall'intervento aumentabile di un piano (3 mt.) per sopralzo di edifici esistenti o per nuovi edifici multipiani. Tali altezze possono essere superabili da impianti e volumi tecnici se tale aumento risulta comprovato da necessità tecnologiche relative alla produzione ed a condizione che venga ridotto al minimo l'impatto ambientale

Sd = come da definizione all' art. 13 delle presenti norme (=15%)

Pp = $1/6 S_{lp}$

Rc = massimo 65%

l'indice Rc esistente è elevabile per l'ampliamento degli insediamenti esistenti al 75% una volta verificati tutti gli altri indici delle presenti norme ed una volta garantiti i requisiti di compatibilità e di sicurezza, compresi gli spazi interni di manovra e di parcheggio e l'indice Sd

Ds = esistente per gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento e di ristrutturazione edilizia cui all'art 17a delle presenti norme e per i sopralzi; come stabilito dall'art. 16 a negli altri casi

Dc = come stabilito all' art. 16 b

De = come stabilito all' art. 16 c

- All'interno dei P.A. rimangono vigenti tutti i parametri edilizi ed urbanistici, così come previsto dall'art.5b delle presenti norme.

In tutti i casi è possibile mediante un P.A. e/o una Variante dei P.A. vigenti derogare per i lotti interni al P.A. stesso le distanze Ds, Dc e De di cui sopra, fermo restando quanto previsto dal D.M. 02-04-1968 n°. 1444.

La densità edilizia (UF) degli insediamenti esistenti se già superiore a 0,80 o 1,00 mq/mq, può essere aumentata per l'ampliamento delle attività già insediate nel rispetto degli altri indici di ambito.

4 - MODALITA' D'INTERVENTO

L'edificazione è possibile a mezzo

- di permesso di costruire semplice o D.I.A. per gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione fino ad un indice di utilizzazione massimo di 1,00 mq./mq. o superiore se esistente e fino ad un massimo di 1.000,00 mq. di S_{lp} ,

nel rispetto degli indici di H e Rc;

- di permesso di costruire semplice o D.I.A. per nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica ad un indice di utilizzazione massimo di 0,80 mq./mq. e fino ad un massimo di 1.000,00 mq. di SIp
- di permesso di costruire convenzionato o P.A. per nuovi interventi o per l'ampliamento degli insediamenti esistenti, per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica ad un indice di utilizzazione massimo di 0,80 mq./mq. e per una SIp di progetto superiore a 1.000,00 mq.
- di Piano Attuativo di cui al D.d.P. per nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica ad un indice di utilizzazione superiore a 0,80 mq./mq. fino ad un massimo di 1,00 mq./mq. o superiore se esistente e per una SIp superiore a 2.000,00 mq..
- di Piano Attuativo Vigente, perimetrato o non, sulla tavola dell'Azzonamento.

5 - STANDARD

Nell'attuazione dei piani attuativi, lo standard sarà calcolato sulla S.I.p. potenziale del lotto indipendentemente dalla S.I.p. di progetto ed occorrerà destinare a spazi pubblici, oltre i parcheggi di cui all' art. 7 delle presenti norme, le:

- urbanizzazioni primarie (U1) così come individuate sulla tavola dell'Azzonamento e comunque non inferiore alla quota parte destinata ai parcheggi per le singole destinazioni principali ed ammesse nell'ambito
- urbanizzazioni secondarie (U2) così come individuate sulla tavola dell'Azzonamento.

La rimanente quota andrà reperita o monetizzata a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Per interventi a P.A. di cui al D.d.P., lo standard qualitativo di cui all'art. 31.B sarà calcolato sull'incremento di S.I.p. da 0,80 a 1,00 mq./mq. e/o da 2.000,00 mq.

6 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- 1 - Le prescrizioni specifiche per gli Ambiti di Trasformazione urbanistica a destinazione produttiva, sono illustrate dall'art 30.
- 2 - Per gli ampliamenti di cui al precedente punto 3, si deve adempiere a quanto previsto dagli artt. 10 e 11.

7 - NORME PARTICOLARI

L'ambito BD* è interessato da una procedura S.U.A.P. ancora in corso.

La trasformazione urbanistica dell'area viene confermata dal PGT alle condizioni di cui all'art. 28 delle NdA del PTCP ed in forza della Relazione Agronomica allegata, che ritiene la proposta di trasformazione urbanistica dei terreni interessati compatibile con lo stato dei luoghi.

L'edificazione dei lotti BD* (compresi nella Rete Ecologica Provinciale) dovranno attuare le misure di mitigazione di cui agli artt. 24 e 30.6 delle presenti norme.

Art. 48 - AMBITI B/SU - SERVIZI URBANI DI RISTRUTTURAZIONE E DI COMPLETAMENTO

1 - DESCRIZIONE

Gli ambiti B/SU comprendono parti di territorio già edificate, per le quali è possibile il riutilizzo di tutta la S.I.p. esistente e di progetto per le destinazioni

di ambito e la possibilità di trasferire il 50% della S.l.p. delle attività produttive in atto negli Ambiti di Trasformazione D.

In alternativa al trasferimento è possibile un'integrazione della Slp esistente e/o di progetto sulla base del volume risultante dall'applicazione del coefficiente di adeguamento delle maggiori altezze esistenti all'altezza virtuale di ml. 4,50 di cui all'art. 14 delle N.T.A. del P.d.R.

Per gli insediamenti B/SU esterni al perimetro del Parco Regionale Adda Nord ma di cui all'art. 6 delle N.d.A. del P.T.C., valgono con le prescrizioni di cui al presente articolo, anche quelle dello stesso art. 6 se più restrittive.

Nell'ambito B/SU sono compresi anche i P.A. vigenti di cui all'art. 5b, anche se non perimetrali e/o individuati sulla tavola dell'Azzonamento.

2 - PARAMETRI EDILIZI

Densità edilizia

- UF-
- esistente per gli insediamenti esistenti
 - 0,50 mq./mq. per i lotti liberi e per gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con o senza demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti con UF inferiore a 0,50 mq./mq.
 - superiore a 0,50 mq./mq. in funzione delle modalità d'intervento.

Altezza H 1) per gli interventi a permesso di costruire semplice o DIA, l'altezza degli edifici esistenti non può superare quella preesistente, mentre l'altezza dei nuovi edifici e di quelli ricostruiti non può superare l'altezza dell'edificio più alto preesistente su lotti a confine e nel caso di nuovi edifici isolati, la loro altezza sarà definita come previsto dai precedenti artt. 16b e 16c.

1) Per gli interventi a permesso di costruire convenzionato o Piano Attuativo valgono le disposizioni di cui ai precedenti artt. 16b e 16c.

Grado di utilizzazione G = esistente incrementato fino al 60% di Sf nel rispetto degli altri indici

Permeabilità del suolo Sd = 15% commerciale
30% terziario e residenziale

Distanze

- dai confini Dc = 1/2 dell'altezza con un minimo di mt. 5,00
- tra edifici De = pari all'altezza dell'edificio più alto con un minimo di mt. 10,00 ovvero mt. 0,00 solo nel caso di convenzione tra i confinanti e di contemporaneità della edificazione
- dal ciglio strada Ds = - mt. 5,00 per strade con larghezza inferiore a mt. 7,00
- mt. 7,50 per strade comprese tra mt. 7,00 e mt. 15,00
Sono ammesse distanze minori, quando previsto dagli artt. 16 a e 58 delle presenti norme.

3 - DESTINAZIONE

Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all' 8-c-delle presenti Norme.

Per gli Ambiti di Trasformazione valgono le destinazioni di cui agli artt. 29 e 32 delle presenti norme.

Negli ambiti B/SU, le attività produttive e/o commerciali e di deposito in atto possono permanere, alle condizioni di cui agli artt. 9 e 10- Prescrizioni particolari, delle presenti norme.

Per attività produttive in atto si intendono anche quelle che permangono per cessione del ramo d'azienda.

Non sono in ogni caso ammessi interventi edilizi che consentano potenziamento di eventuali attività insalubri di prima classe insediate.

L'ambito B/SU*** è riservato alla grande struttura di vendita già programmata in sede di P.A. vigente.

4 - MODALITA' DI INTERVENTO L'edificazione è possibile a mezzo

- di permesso di costruire semplice o D.I.A. per gli interventi anche di ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione e senza demolizione e ricostruzione
- di permesso di costruire semplice o D.I.A. per nuovi interventi e per l'ampliamento degli insediamenti esistenti, per interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione e/o con demolizione e ricostruzione fino all'indice di utilizzazione massimo di 0,50 mq./mq. e per una SIp di progetto inferiore a 1.000,00 mq.
- di permesso di costruire convenzionato o P.A. per nuovi interventi e per l'ampliamento degli insediamenti esistenti, per interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione e/o con demolizione e ricostruzione e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ad indice di utilizzazione (UF = UT) massimo di 0,50 mq./mq. e per una SIp di progetto uguale o superiore a 1.000,00 mq.
- di Piano Attuativo di cui al D.d.P. per nuovi interventi e per l'ampliamento degli insediamenti esistenti, per interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione e/o con demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica ad indice di utilizzazione (UF = UT) superiore a 0,50 mq./mq. o per l'ampliamento della S.I.p. sulla base del volume risultante dall'applicazione del coefficiente di adeguamento delle maggiori altezze esistenti all'altezza virtuale di ml. 4,50 di cui all'art. 14.

5 - TIPOLOGIE EDILIZIE

Edifici per attività terziarie con relativi servizi.

- Residenza organicamente inserita nell'ambito del P.A.
- Insediamenti commerciali
Superficie massima dei singoli insediamenti mq. 150 SV per gli esercizi di vicinato e mq. 1500 per la media distribuzione.
- Uffici
- Laboratori per le attività ammesse

6 - STANDARD

Lo standard sarà calcolato sulla S.I.p. potenziale del lotto indipendentemente dalla S.I.p. di progetto ed in riferimento alle destinazioni principali compatibili ammesse.

Nell'attuazione dei singoli piani attuativi, occorre destinare a spazi pubblici, oltre i parcheggi di cui all'art. 7 delle presenti norme le:

- urbanizzazione primaria (U1) così come individuate dal P.G.T. e comunque non inferiore alla quota parte destinata ai parcheggi per le singole destinazioni principali e compatibili ammesse nell'ambito

- urbanizzazione secondaria (U2) così come individuate dal P.G.T. e comunque non inferiore alla quota di standard aggiuntivo di competenza degli eventuali insediamenti commerciali con superficie di vendita superiore a 150 mq. (art. 62).

La rimanente quota andrà reperita o monetizzata a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Per interventi a P.A. di cui al D.d.P., lo standard qualitativo di cui all'art. 31.B sarà calcolato sull'incremento di S.l.p. da 0,50 a Slp di progetto se superiore a 0,50 mq/mq

7 - PRESCRIZIONI

- 1 - Le prescrizioni e le direttive specifiche per gli Ambiti di Trasformazione urbanistica a destinazione per servizi, sono illustrate dalle N.T.A. del D.d.P. (art. 29, 30, 31, 32, 33, 34) . Per l'ambito B/SU* edificabile a P.A. i parametri edilizi sono quelli del P.R.G. previgente.
- 2- L'ampliamento B/SU** è funzionale all'insediamento esistente in via Giovanni XXIII e potrà quindi realizzarsi attraverso una variante del P.A. vigente a comprendere tutto o parte dell'ambito B/SU** secondo le procedure di cui al precedente art. 28. La nuova edificazione, a completamento dell'insediamento esistente, dovrà essere il più possibile concentrata, destinando a habitat naturale e/o a fascia di salvaguardia di cui al successivo comma 8 l'area non edificata e non funzionale all'attività di 8 metri di profondità, lungo il confine est, nord ed ovest (parte).

8 - NORME PARTICOLARI

L'edificazione dei lotti B/SU** di Via Giovanni XXIII e di Via S. Gottardo (Arlate) (compresi nella Rete Ecologica Provinciale) dovranno attuare le misure di mitigazione di cui agli artt. 24 e 30.6 delle presenti norme. In particolare lungo tutto il lato est dell'insediamento verrà realizzata una fascia di salvaguardia ambientale di cui all'art.11 per una mitigazione anche visiva dell'insediamento stesso e per la continuità della connessione ecologica est – ovest lungo il confine nord del Comune. Tale fascia verrà realizzata all'interno dello stesso insediamento così come previsto dal Documento Tecnico n.2 del P.T.C.P. nello schema di una quinta di separazione di cui alla tipologia h dell'art. 30.6 delle presenti norme.

Art. 49 - INTEGRAZIONI VOLUMETRICHE NEGLI AMBITI A e B (TESSUTO URBANO CONSOLIDATO)

1- AMBITI RESIDENZIALI

Il presente articolo disciplina l'edificazione nelle zone già edificate, con l'obiettivo di sanare situazioni precarie dal punto di vista igienico - sanitario ed urbanistico, di ridurre le sperequazioni uniformando la densità edilizia degli insediamenti esistenti e di soddisfare il fabbisogno volumetrico dei Cittadini residenti.

a - Volumetria integrativa

Al fine di soddisfare la dotazione minima di 150 mc. per cittadini residenti da almeno cinque anni, è possibile aumentare la volumetria degli ambiti B e BV residenziali di Piano per un incremento massimo del 20% del volume esistente, fermi restando gli altri indici definiti dalle presenti norme, per adeguare la dotazione volumetrica dei componenti le famiglie già residenti in Comune al momento della richiesta, in edifici mono o bifamiliari già ultimati da almeno 5 anni.

b - Dotazione Volumetrica

Oltre la volumetria di Piano, quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli ambiti residenziali (B, BV e BC) ed al fine di definire la capacità insediativa degli Ambiti di Trasformazione residenziale di cui all'art. 29 delle N.T.A. del D.d.P., il P.G.T. rende disponibile, a titolo preventivo, una volumetria aggiuntiva di 5.000 mc. da assegnare mediante bando pubblico ai cittadini residenti da almeno dieci anni ed in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata, per soddisfare la dotazione di 100 mc. per componente la famiglia per un minimo di 150 mc. ed un massimo di 300 mc. per alloggio da convenzionare.

Tale volume potrà essere sommato a beneficio esclusivo dei cittadini assegnatari, al volume di pertinenza di ciascun lotto, in ambiti B, BV e BC e negli Ambiti di Trasformazione residenziale e B/SU con residenza fino al 70% nel rispetto dei soli indici di altezza e superficie coperta della zona interessata e degli arretramenti di cui al precedente art.16.

L'aumento di volumetria del lotto di intervento avverrà nella dimensione massima del 15% della volumetria originaria e comunque pari ad un alloggio.

c - Volumetria aggiuntiva

Oltre la volumetria di Piano, quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli ambiti residenziali come di seguito indicate, il P.G.T. rende disponibile, una volumetria aggiuntiva da utilizzare:

- 1 - per l'ampliamento, negli ambiti B, BV e BC degli edifici ultimati da almeno 5 anni per un incremento massimo di 150 mc del volume esistente riferiti all'intero edificio eventualmente suddivisibili tra le unità abitative che compongono l'insediamento, fermi restando gli altri indici definiti dalle presenti norme.
- 2 - per ampliare gli edifici esistenti negli ambiti B, esterni ai Piani Attuativi anche in assenza di sufficiente capacità edificatoria in forza dell'indice di ambito, nella misura comunque non eccedente i 300 mc. oltre la volumetria di ambito, alle condizioni di seguito illustrate. Costituiscono presupposti per l'ampliamento di edifici isolati le seguenti concorrenti circostanze:
 - a) edificio ultimato da almeno cinque anni alla data della richiesta;
 - b) edificio che da almeno 5 anni, abbia realizzato debitamente autorizzata, un'utilizzazione fondiaria pari o inferiore all'indice di ambito previsto dal P.G.T. vigente, compresi gli incrementi debitamente autorizzati in precedenza;
 - c) edificio isolato, mono o bifamiliare, a prevalente destinazione residenziale così come previsto dalle presenti norme, con non più di due piani fuori terra.

Ove ricorrano tutti i suddetti presupposti, è consentito l'ampliamento dell'edificio esistente di cui al precedente punto 2 alle seguenti condizioni:

- 1) l'ampliamento debba essere preceduto dall'eliminazione di tutti i volumi accessori, fatte salve le quantità di cui all'art.21 delle presenti norme, separati o solo addossati od adiacenti al corpo di fabbrica principale, così da liberare e riordinare le aree di pertinenza, secondo un progetto complessivo di sistemazione del terreno libero da edificazione;
- 2) debbono essere rispettate le norme di ambito fatto salvo che il Rc sarà maggiorato di un terzo e che l'altezza dell'edificio potrà essere aumentata di un piano fermo restando quanto disposto dall'art 16 b;
- 3) l'ampliamento sia in alternativa al recupero dei sottotetti di cui all'art. 13 delle presenti norme.

Per l'intervento di ampliamento, l'interessato deve presentare e trascrivere nei registri immobiliari impegnativa (con previsione di penale, in caso di inadempimento) di realizzazione contestuale di tutte le opere assentite e di mantenimento, fino all'approvazione di una nuova normativa urbanistica, della superficie pertinenziale libera; prima della trascrizione, l'impegnativa è accettata dal Comune.

Gli ampliamenti di cui ai punti precedenti c1 e c2, non devono comunque riguardare eventuali edifici di tipo "A" di cui all'art. 43a ed agli Allegati all'art.6.1. N.T.A. – D.d.P..

d - Volumetria di riqualificazione urbana

Oltre la volumetria di Piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli ambiti residenziali, il P.G.T. rende disponibile, una volumetria aggiuntiva da utilizzare nei seguenti casi:

- 1 - Negli ambiti B esterni ai Piani Attuativi vigenti è possibile previo convenzionamento l'accorpamento di edifici esistenti anche in assenza di sufficiente capacità edificatoria in forza dell'indice di ambito, alle seguenti condizioni:
 - a) edifici ultimati da almeno cinque anni alla data della richiesta;
 - b) edifici che da almeno 5 anni, abbiano realizzato debitamente autorizzata, un'utilizzazione fondiaria pari o inferiore all'indice di ambito previsti dal P.G.T. vigente;
 - c) edifici isolati, mono o bifamiliari, a prevalente destinazione residenziale così come previsto dalle presenti norme, con non più di due piani fuori terra.

Ove ricorrano - per ciascuno dei lotti interessati - tutti i suddetti presupposti, sono consentite operazioni di riordino e di densificazione mediante accorpamento degli edifici esistenti, con la realizzazione - sul terreno interposto tra gli edifici medesimi - del volume geometricamente necessario fino ad un massimo, per ciascun lotto, di 300 mc. per l'accorpamento stesso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) l'accorpamento deve produrre un risultato che realizzi un miglioramento morfologico e della

qualità del prodotto edilizio complessivo;

- 2) l'accorpamento deve essere preceduto dall'eliminazione di tutte le superfetazioni, secondo un progetto complessivo di sistemazione dei terreni liberi da edificazione;
- 3) debbono essere rispettate le norme di ambito fatto salvo che la distanza esistente rispetto alla strada ed ai confini di proprietà sarà da valutare con riferimento al fabbricato più prossimo alle strade ed ai confini nonché il Rc (verificato congiuntamente su tutti i lotti) sarà pari alla somma delle superfici coperte dai corpi di fabbrica principali da accorpare, maggiorata di un terzo.

Per gli interventi di accorpamento i titoli abilitativi devono essere contestuali.

Gli interessati debbono altresì presentare e trascrivere nei registri immobiliari, impegnativa (con previsione di penale, in caso di inadempimento) di realizzazione contestuale di tutte le opere assentite e di mantenimento, fino all'approvazione di una nuova normativa urbanistica, della superficie pertinenziale libera; prima della trascrizione, l'impegnativa è accettata dal Comune.

- 2 - Nei comparti di ristrutturazione urbanistica già individuati in ambito A come soggetti a Piano Attuativo sulla tavola dell'Azzonamento e dall' art. 30.2 delle N.T.A. del D.d.P., o da individuare secondo le procedure di cui all'art. 3 del Documento di Inquadramento dell'Ambito di Riquadificazione n° 2 (art. 30) è possibile un incremento massimo di volume pari al 10% del volume esistente all'interno del comparto alle condizioni di cui all'art. 32

Tale incremento è pure possibile nei casi di demolizione e ricostruzione mediante piano attuativo o permesso di costruire convenzionato, degli edifici "B", "C", "D" ed "E" di cui al precedente art. 43.7 e di cui agli Allegati dell'art. 30.2, soprattutto quando per tali edifici E3 sono previsti interventi strutturali di adeguamento.

Fermo restando gli altri indici, è possibile edificare tale volumetria aumentando la superficie coperta di un quinto, variando l'altezza come previsto dall'art. 43.a.4, nel rispetto degli altri vincoli tipo-planivolumetrici relativi allo stesso articolo.

- 3 - In tutti gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, escluso l'ambito A, attraverso uno specifico piano attuativo o permesso di costruire convenzionato o Variante dei P.A. vigenti, è possibile un incremento massimo del 10% del volume (quale risulta applicando ai lotti interessati l'indice massimo di ambito o di P.A.) attraverso il trasferimento del volume degli edifici previsti da demolire per motivi urbanistici, funzionali ed ambientali (demolizione contestuale al recepimento del volume da trasferire) o in attuazione dell'art. 31.B sfruttando la capacità edificatoria dello standard qualitativo realizzato e/o dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza della maggior volumetria realizzata o se si realizza una quota del 15% di edilizia convenzionata sull'intero volume in attuazione del precedente punto 1b.

Il volume da trasferire dagli ambiti, U1 e U2, viene calcolato fino al doppio del volume esistente dell'edificio da trasferire in riferimento alla sua consistenza.

Fermo restando gli altri indici, è possibile edificare tale volumetria aumentando la superficie coperta di un quinto.

- 4 - In attuazione di quanto disposto dall' art. 31.C (incentivazioni urbanistiche) delle N.T.A. (meccanismi premiali), si può rendere disponibile la corrispondente volumetria aggiuntiva per un incremento volumetrico massimo del 10% della volumetria esistente o di progetto per ciascun intervento.
- 5 - In attuazione del precedente cap. 1b del presente articolo e/o convenzionamento ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico n°. 380/01 è possibile attraverso un P.A. e/o variante di un P.A. vigente, aumentare la volumetria di progetto del 10%, con un minimo di un alloggio in più.

Per le operazioni di cui ai precedenti punti 1b, 1c e 1d e per le volumetrie di recupero dei sottotetti di cui alla L.R. n°. 12/2005, il P.G.T. rende disponibile una volumetria complessiva di mc. 30.000,00 da sommare alla volumetria di piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme dei singoli ambiti.

Prescrizioni

Le operazioni di cui ai precedenti capitoli a, c, d e all'interno dei singoli capitoli, non sono cumulabili fra loro e possono essere realizzate una sola volta, fino all'approvazione di una nuova normativa urbanistica.

Le prescrizioni di cui ai precedenti capitoli c2 e d1 non sono cumulabili con il recupero dei sottotetti

Per tutte le operazioni non soggette a piano attuativo di volumetria integrativa, convenzionata, aggiuntiva

e di riqualificazione urbana, e per gli interventi di ampliamento gli interessati/operatori devono presentare e trascrivere nei registri immobiliari, prima del rilascio del permesso di costruire o presentazione della DIA, impegnativa di vincolo volumetrico edificandi di cui all'art. 15 delle presenti norme, implementata dall'impegno di realizzazione contestuale di tutte le opere assentite e di mantenimento, fino all'approvazione di una nuova normativa urbanistica, della superficie pertinenziale libera. Prima della trascrizione, l'impegnativa è accettata dal Comune.

L'Amministrazione Comunale da parte sua, oltre che curare la raccolta di detti atti in propri Pubblici Registri, contabilizza i volumi assegnati fino all'esaurimento della volumetria prevista dalle presenti norme, così come previsti dall'allegato n°.2 delle presenti norme.

2 - AMBITI PRODUTTIVI

Negli ambiti BD si possono indicare aree da destinare ad attrezzature ed impianti tecnologici al servizio degli insediamenti produttivi, quali impianti di raccolta, di lavorazione e di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, centrali termiche, impianti radiotelevisivi, impianti dell'acquedotto, cabine di trasformazione dell'energia elettrica.

Tali attrezzature ed impianti possono essere realizzati oltre gli indici di ambito.

Meccanismi premiali

In attuazione di quanto disposto dall' art. 31.C delle N.T.A. del D.d.P., negli ambiti BD si rende disponibile una superficie lorda di pavimento aggiuntiva da utilizzare per un incremento massimo del 5% della S.l.p. produttiva di Piano.

Superficie lorda di pavimento aggiuntiva

Una volta esaurito l'indice UF di ambito, si rende disponibile una superficie lorda di pavimento aggiuntiva da utilizzare a permesso di costruire convenzionato per un incremento massimo del 10% della S.l.p. produttiva esistente, negli ambiti BD e negli altri ambiti una volta certificata la compatibilità ambientale dell'attività svolta.

Superficie lorda di pavimento di trasferimento

Per le aziende artigianali e produttive presenti impropriamente negli ambiti con destinazione R, S e SU, di cui all'art. 8a e 8c non comprese nelle aree di trasformazione urbanistica di cui al D.d.P., è possibile il recupero della Slp produttiva esistente per le destinazioni residenziali e di servizio (principali e compatibili) dell'ambito di appartenenza ed il trasferimento negli ambiti di trasformazione urbanistica a destinazione produttiva del D.d.P. di un'ulteriore quota di volume o Slp pari al 50% del volume o della Slp produttiva esistente, ad esaurire gli indici UT dell'ambito di trasferimento.

Gli incrementi di Slp aggiuntiva e di trasferimento non sono cumulabili fra loro.

Per le operazioni di cui sopra il P.G.T. rende disponibile una superficie lorda di pavimento complessiva di mq. 10.000,00 da sommare alla S.l.p. di piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme dei singoli ambiti.

3 - AMBITI PER SERVIZI

Superficie lorda di pavimento aggiuntiva

Si rende disponibile una superficie lorda di pavimento aggiuntiva da utilizzare per un incremento massimo a permesso di costruire convenzionato del 10% della S.l.p. per servizi esistenti (S, dcS e dcSU), una volta certificata la compatibilità ambientale dell'attività svolta, ed esauriti gli indici di ambito fatto salvo il rispetto degli altri indici.

Meccanismi premiali

In attuazione di quanto disposto dall' art. 31.C delle N.T.A. del D.d.P., negli ambiti B/SU si rende disponibile una superficie lorda di pavimento aggiuntiva da utilizzare per un incremento massimo del 5% della S.l.p. di Piano.

Per le operazioni di cui sopra il P.G.T. rende disponibile una superficie lorda di pavimento complessiva di mq. 1.600,00 da sommare alla S.l.p. di piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme dei singoli ambiti.

TITOLO XIV

- AREE AGRICOLE E1,E2,F3, e F4

- AREE DI INTERESSE PUBBLICO, DI INTERESSE GENERALE, DI RISPETTO E PER LA VIABILITA' F, F1, F2, R, V

Art. 50 - E1 - INSEDIAMENTI AGRICOLI

- 1 - DESCRIZIONE L'area "E1" è costituita dalle parti di territorio comunale destinati agli insediamenti agricoli all'esterno ed all'interno degli ambiti agricoli del P.T.C.P.
- 2 - EDIFICAZIONE L'edificazione è ammessa mediante rilascio del singolo permesso di costruire a favore dei soggetti previsti aventi titolo (art. 2135 del codice Civile) ed i requisiti previsti dall'art. 60 della L.R. n° 12/2005 e dal successivo comma 6.
- 3 - DESTINAZIONE Sono ammesse (A e d.c.A) ed escluse le destinazioni di cui all'art. 8.d delle presenti norme e di cui alle N.T.A. del P.T.C.P. con le precisazioni di cui sotto.
Sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli.
L'insediamento può comprendere anche le attività di agriturismo svolte conformemente alla normativa regionale e nei limiti del certificato di connessione rilasciato dalla Provincia (art. 152 L.R. b°. 12/2005).
L'attività di allevamento zootecnico è subordinata alla verifica della conformità alle normative vigenti in materia di corretta gestione ed utilizzo dei reflui zootecnici ed in particolare alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque e/o all'adozione di tecniche atte a garantire i limiti di accettabilità per le acque di scarico determinate dalla normativa e dalla legislazione vigente.
- 4 - EDIFICABILITA' Per le aree E1 valgono i seguenti indici di area:
a) Abitazioni
La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al punto 3, è ammessa qualora le esigenze abitative non possono essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.
 $Densità\ fondiaria\ (I_f) = mc./mq.0,03$ sui terreni di pertinenza e su lotti di Sf minima di 15.000,00 mq. per insediamenti agricoli in generale e $I_f = mc./mq. 0,06$ su lotti di Sf minima di 5.000,00 mq. per insediamenti di florovivaismo, in entrambi i casi a comprendere anche lotti di proprietà confinanti e azzonati come E2, F3, F4 e o i volumi da trasferire delle aree F3 e F4
b) Attrezzature ed infrastrutture di servizio all'agricoltura ed allevamenti

zootecnici

Rc è pari al 10% dell'intera superficie aziendale

è pari al 40% per le Aziende orto – floro - vivaistiche

H = ml. 6,00 esclusi i volumi tecnologici;

ml.4,00 all'imposta della copertura per le strutture destinate alla coltivazione

NP = n°. 2 max

Dc = ml. 10,00

De = ml. 20,00

Ds = ml. 20,00 (ad esclusione delle strade private o consorziali non confermate dal P.G.T. i cui cigli vengono assimilati ai confini di proprietà)

Vanno in ogni caso rispettate le distanze previste dal R.L.I. quale la distanza di almeno 50 metri tra concimaie ed abitazioni, compresa l'abitazione del Conduttore.

Le stalle dovranno essere a 100 m. o più metri se prescritti in funzione del tipo di stalla, di distanza da aree a destinazione urbanistica diversa.

c) Attrezzature per il florovivaismo

il rapporto di copertura è pari al 40% della superficie aziendale, mentre l'altezza massima delle serre è fissata in 7,00 ml.

d) Superficie aziendale

Ai fini del computo della superficie aziendale per la verifica degli indici di edificabilità è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda e classificati in aree agricole, compresi quelli su Comuni Contermini; previa sottoscrizione di vincolo volumetrico di "non edificazione" debitamente trascritto.

e) Insedimenti

L'edificazione delle singole aree E1 per abitazioni (a) ed attrezzature ed infrastrutture di servizio all'agricoltura ed allevamenti zootecnici (b), dovrà essere coordinata attraverso un planivolumetrico preventivo o contestuale, per ricompattare l'insediamento in un'unica soluzione tipologica e per meglio integrarlo nel contesto agricolo in cui si colloca. Per una migliore integrazione, dovranno inoltre essere privilegiate soluzioni costruttive non di tipo prefabbricato industriale o nel caso, saranno realizzate opportune opere di rifinitura di facciata e/o di copertura che meglio ricolleghino l'edificio alla tradizione costruttiva originaria.

f) Incrementi dei parametri

Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del P.G.T., i parametri di cui al comma a), b) e c) sono incrementati del 20 %.

5 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1 - Ai sensi della legislazione vigente e delle presenti norme è comunque vietata l'apertura di cave, torbiere, pozzi, miniere, ecc.

E' vietata l'apertura di discariche per rifiuti urbani, materiale proveniente da scavi e/o demolizioni di edifici.

2 - Sugli edifici esistenti e/o autorizzati, anche a destinazione

extragricola, sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibili, altresì gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, nonché gli interventi di ampliamento una tantum non eccedenti il 10%.

- 3 - Per gli insediamenti agricoli all'interno del P.T.C. del Parco Adda Nord valgono, se più restrittivi, gli indirizzi delle N.d.A. del P.T.C. del Parco.

6 - MODALITA' DI INTERVENTO La D.I.A. può essere presentata e il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente:

- a) all'imprenditore agricolo professionale singolo o associato in possesso dell'attestazione rilasciata dalla Provincia, per tutti gli interventi di cui alle presenti norme, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 17 comma 3 punto a) del T.U.;
- b) al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola avente i titoli (art. 2135 del Codice Civile) ed i requisiti previsti dal D. Lgs 101/2005 per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 17 comma 3 punto a) del T.U. se professionale o oneroso se non professionale;

Il permesso di costruire o DIA è subordinato:

- a) alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, e deve essere costituito il vincolo di "non edificazione" di cui all'art.15 delle presenti norme, da trascriversi entrambi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di area riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali;
- b) all'accertamento dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
- c) Limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma, anche alla presentazione contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall'organismo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.

Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica menzione nel provvedimento di permesso di costruire.

7 - RECINZIONI

Nelle aree E1 è consentita:

- la recinzione in rete metallica e paletti infissi nel suolo privi di cordoli in muratura, delle aree di pertinenza dell'azienda agricola e dei soli complessi edificati extragricoli (pari ad un massimo di 15 volte la superficie coperta dell'edificazione) e delle aree destinate a colture specializzate e ad allevamenti di animali di bassa corte o di selvaggina;
- la recinzione di siepi in vivo realizzate con specie arboree autoctone e staccionate in legno caratterizzate da installazione precaria e, all'occorrenza, da una facile asportazione;

Le recinzioni dovranno avere un'altezza massima di ml. 1,80

8 - TIPOLOGIE EDILIZIE

Edifici rurali tipici dell'attività agricola, stalle, magazzini, silos, essiccatoi, ricoveri automezzi, edifici per allevamento, tettoie, ecc.

Edifici residenziali isolati e accorpati agli edifici principali, con caratteristiche tipiche dell'ambiente rurale.

9 - NORME SPECIALI

Le serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell'anno ed a piccoli animali allevati all'aria aperta ed a pieno campo, e quindi con copertura solo stagionale non sono subordinate né a concessione né ad autorizzazioni.

10 - PRESCRIZIONI

1 - Gli insediamenti agricoli nelle zone vulnerabili di cui al D. Lgs 152/06 11 e al D.M. 07/04/06, dovranno adottare particolari cautele per la tutela e per il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola.

2 -Le aziende agricole già insediate e/o da insediare che svolgono attività zootecnica dovranno attivare le salvaguardie previste dalle presenti norme e dal R.C.I.

Art. 51 - E2 - ORTI E GIARDINI

1 - DESCRIZIONE

Queste aree "E2" individuate sulla tavola dell'Azzonamento, sono aree agricole marginali, essendo destinate alla coltivazione ed alla formazione di orti e giardini anche piantumati. Tali aree potranno essere ridefinite e riqualificate attraverso uno specifico progetto di sistemazione del giardino di cui al precedente art.24 alle condizioni di cui al PIF per le aree piantumate comprese in detto piano.

Esse svolgono anche una funzione di protezione ambientale degli insediamenti urbani: art 30.6.c. delle N.T.A. del D.d.P.

Per le zone E2 in Arlate, esterne al perimetro del Parco Regionale Adda Nord, ma di cui all'art. 5 della N.d.A. del P.T.C. valgono le prescrizioni dello stesso articolo.

Gli orti e giardini fanno parte della rete ecologica comunale di cui all'art. 30.3.

2 - MODALITA' D'INTERVENTO

In ciascun lotto già frazionato catastalmente al 31.12.2008, compreso in area E2 è ammessa una sola costruzione finalizzata al deposito di attrezzi e/o a locale accessorio al servizio delle attività ammesse.

Tale costruzione non potrà superare la superficie coperta (Sc) pari a 8 mq. con copertura a falda in coppi di laterizio e con materiali tradizionali inseriti nel paesaggio, con altezza massima di colmo di 2,40 ml.

Le costruzioni di cui ai capoversi precedenti, devono distare almeno 10 metri dal ciglio delle strade esistenti o di progetto.

In generale i lotti compresi in area E2, per orti e giardini e costituenti l'Azienda Agricola, potranno essere computati al fine della determinazione dell'edificabilità massima consentita secondo i parametri dell'area E1.

La relativa edificabilità dovrà essere utilizzata sugli altri lotti dell'Azienda in area E1 anche se non contigui o di Comuni contermini.

3 - EDIFICAZIONE

L'edificazione è possibile a mezzo di permesso di costruire.

Per le costruzioni con destinazione extragricola vale quanto disposto dal precedente art. 50.5. L'ampliamento potrebbe essere superiore in recepimento dei volumi esistenti in area F3 e F4.

Lo stato di fatto sarà illustrato a comprendere anche quello dei lotti confinanti.

Vanno in ogni caso rispettate le distanze previste dal R.C.I. quale la distanza di almeno 50 metri tra concimaie ed abitazioni.

4 - RECINZIONI

Per i lotti E2 contermini a terreni edificati o edificabili in aree diverse dall'area "E", della medesima proprietà, è consentita la realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti con muretto sottostante di altezza massima 0,30 mt.

In questi casi saranno ammesse nei limiti di cui al precedente art. 21 autorimesse e spazi per parcheggi, purchè interrati, con copertura sistemata a verde, rispettando la quota di campagna o fuori terra se esistenti.

Se i lotti non sono contermini, o non sono della medesima proprietà, è consentita la realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti fissati direttamente nel terreno o di recinzioni di siepi in vivo.

Per le aree E2 la recinzione di più lotti contermini dovrà comunque salvaguardare la loro percorribilità ciclopedonale e la percezione visiva degli spazi liberi esterni.

5- PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le aree E2 non compresi in un perimetro di compensazione, attraverso uno specifico P.A., potranno essere destinate ad insediamenti ed attrezzature del tempo libero e/o sportive di iniziativa privata e/o convenzionata, privi di manufatti aventi consistenza volumetrica (Sc, Slp) per lotti di dimensione inferiore a 10.000 mq.

E' ammessa quale destinazione compatibile, la residenza per il titolare e/o per il custode nella misura massima di 100 mq. di S.l.p., a condizione che la zona abbia una dimensione minima di 10.000 mq.

Sono escluse tutte le altre attività.

Gli impianti non dovranno interessare una superficie superiore al 50% dell'area E2.

Per i lotti di dimensione superiore a 10.000 mq, la superficie coperta non potrà superare il 10% dell'area E2.

Qualora l'attuazione avvenga mediante assoggettamento all'uso pubblico del suolo e dei relativi impianti, le aree E2 sono equiparate agli standards di cui all'area F, in ampliamento di quelli previsti dal P.G.T..

Art. 52 - F - DI PUBBLICO INTERESSE (STANDARD)

1 - DEFINIZIONE

Rappresentano quelle aree esistenti o previste riservate alle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, sia localizzate che "normate" dal P.G.T. in conformità ai disposti dell'art. 9 della L.R. n° 12/2005.

Per gli insediamenti F compresi nei perimetri dei centri storici e nuclei di antica formazione (A e A1) valgono le prescrizioni di cui agli artt. 43a e 43b.

Per gli interventi F^ois e F^op esterni al perimetro del Parco Regionale Adda Nord, ma di cui all'art. 5 della N.d.A. del P.T.C. valgono le prescrizioni dello stesso articolo.

2 - DESTINAZIONE

1) Le aree F residenziali comprendono:

	Pubblico	Privato	
A - ISTRUZIONE	S/ma	s/ma	ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE
	S/e	s/e	SCUOLE DELL'OBBLIGO: ELEMENTARI
	S/m	s/m	SCUOLE DELL'OBBLIGO: MEDIE
B - INTERESSE COMUNE	M		MUNICIPIO E DELEGAZIONI COMUNALI
	CC	cc	ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CENTRI SOCIALI ED ATTREZZATURE CULTURALI
		ar	ATTREZZATURE RELIGIOSE
		Ci	CIMITERO
C- PARCO – GIOCO - SPORT	Vp	vp	AREE VERDI DI QUARTIERE
	Vp	vp	AREE VERDI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
	PA	PA	PARCHI
	PZ	Pz	ISOLE PEDONALI E PIAZZE
	IS	is	CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI
D- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	ERP		

Per quanto riguarda le aree E.R.P. e cimiteriali vale quanto normato dal precedente art. 6b.

2) Per attrezzature pubbliche, di uso o di interesse pubblico (F/D) al servizio degli insediamenti destinati alla produzione si intendono: parcheggi e piazzali anche protetti di sosta dei mezzi; mense; attrezzature collettive; e socio - sanitarie; aree verdi ed impianti sportivi e culturali.

Le aree F prevalentemente destinate a verde o attrezzature all'aperto nella Tavola di Azzonamento sono individuate con apposito simbolo Vi.

3) Per attrezzature pubbliche, di uso o di interesse pubblico (F/S) per servizi, si intendono: parcheggi e piazzali anche protetti di sosta dei mezzi; mense; attrezzature collettive; e socio - sanitarie; aree verdi ed impianti sportivi e culturali.

3 - DOTAZIONE

La dotazione minima di Standards urbanistici secondari (U2) negli ambiti residenziali in attuazione del Piano dei Servizi, comprensiva degli standards esistenti e di quelli di previsione, sia come superficie fondiaria

che come superficie lorda di pavimento (S.l.p.) delle singole attrezzature dei Piani oltre il Piano terra, delle singole attrezzature da realizzarsi con intervento diretto comunale o convenzionato con privati e enti, è di.

- 4,50 mq./ab. per A istruzione inferiore
- 4,00 mq./ab. per B interesse comune
- 3,00 mq./ab. per D parcheggi pubblici
- 15,00 mq./ab. per C parco – gioco - sport
- per un totale di 26,5 mq. per ogni 120 mc. di volumetria (V) edificabile per la realizzazione di alloggi di superficie utile abitabile dichiarata maggiore o uguale a 80 mq.,
- per ogni 80 mc. di volumetria (V) per la realizzazione di alloggi di superficie utile abitabile dichiarata inferiore a 80 mq.

A questo fine in sede di presentazione del permesso di costruire convenzionato o del Piano Attuativo dovrà essere dichiarata la tipologia degli alloggi.

La dotazione minima di cui sopra, per gli ambiti destinati ad attività produttive, in attuazione del Piano dei Servizi è pari al 10% dell'intera Superficie destinata a tali insediamenti ed è comprensiva dei parcheggi di U1.

La dotazione minima di cui sopra per le destinazioni commerciali e terziarie, in tutti gli ambiti di P.G.T. consentite, non potrà essere inferiore rispettivamente a quanto definito dal successivo art. 62 per le destinazioni commerciali ed al 80% della superficie lorda di pavimento (Slp) prevista per le altre destinazioni terziarie e direzionali.

La dotazione minima dello standard di parcheggio per attività produttive e di servizi, sarà pari al 50% dello standard complessivo.

La dotazione minima di standards, in attuazione del Piano dei Servizi, deve essere contestuale in aree e superfici lorde di pavimento.

4 - TIPI DI INTERVENTO

La nuova edificazione è regolata dalle seguenti norme:

- altezza massima consentita mt. 10,50
- distanza minima dai confini non inferiore alla metà dell'altezza dei nuovi edifici e comunque non inferiore ai mt. 5,00 salvo accordi convenzionati di confine nel caso di edificazione in aderenza
- distanza minima tra edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto e mai minore di mt. 10
- superficie coperta inferiore a 1/2 della superficie dell'intero lotto per le altre destinazioni e non superiore a 1/3 per gli edifici scolastici in attuazione dell'art. 2.1.3 del D.M. 18 dicembre 1975.
- parcheggi interni in ragione di 1 mq. /20 mc. edificati

All'interno dell' ambito A, valgono le disposizioni di cui all' art 43 delle presenti norme.

Gli edifici di culto non sono soggetti ai limiti di altezza di cui sopra.

All'interno dell' ambito F, il P.G.T. si attua in generale mediante progetti ed in

particolare, mediante Piani Particolareggiati relativamente agli Ambiti di Trasformazione.

5 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

PER GLI AMBITI

CONTRASSEGNA TI COL

SIMBOLO ar

Le aree destinate all'attività religiosa e di culto, già di proprietà dell'Ente Istituzionale competente alla data di adozione del presente P.G.T. sono contrassegnate nella tavola dell'Azzonamento con il simbolo ar.

Sulle aree suddette è consentita la realizzazione degli edifici di culto, della residenza del personale addetto e delle altre attrezzature connesse a tale attività religiosa e di culto (catechistica, culturale, sociale ricreativa, ecc.) di proprietà e di gestione dell'Ente istituzionalmente competente, mediante permesso di costruire.

Le servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l'attività di servizio di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto.

Per le aree con destinazione in atto ed attività religiose e di culto e contrassegnate nella tavola dell'Azzonamento del P.G.T. con il simbolo ar, si intende confermata la destinazione suddetta e l'utilizzazione specifica delle relative attrezzature.

Non sono ammesse altre aree e/o edifici destinati all'attività religiosa e/o di culto e/o di tipo culturale oltre quelle con destinazione in atto, se non autorizzate attraverso la procedura di cui al successivo comma 11.

6 - MODALITA' D'INTERVENTO

Nella realizzazione delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, i progetti potranno essere elaborati in attuazione delle azioni dei programmi di riqualificazione urbanistica, ambientale ed edilizia, di cui all'art. 30 delle N.T.A. del D.d.P.

In particolare per gli edifici pubblici e/o di culto soggetti a vincolo di interesse storico-ambientale (D.Lgs 42/2004) valgono le modalità d'intervento di cui agli art. 30.2 e 43a, essendo in ogni caso classificati tali edifici come edifici di tipo "A" di cui all'art. 43.a.7.

7 - RILOCALIZZAZIONE

Sulla tavola di Azzonamento del P.G.T. la localizzazione delle aree a standards all'interno dei P.A. è indicativa; pertanto in sede di formazione degli stessi è possibile prevedere una diversa ubicazione purché sempre nell'ambito del Piano Attuativo, e nel rispetto della quantità e della destinazione previsti nella tavola "Calcolo aree Standard".

Tali spostamenti devono essere finalizzati ad un migliore utilizzo da parte della collettività delle aree ad uso pubblico e ad una equa distribuzione degli oneri nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme.

8 - ATTUAZIONE DEGLI

STANDARDS

Per l'attuazione degli standard (aree e opere) valgono le disposizioni di

cui all'art.31.B delle N.T.A. e di cui al successivo capoverso 11.

Per l'attuazione dell'art. 31.B e per l'acquisizione dello standard attraverso la monetizzazione, se ed in quanto prevista, verrà data priorità all'acquisizione degli standards reiterati dal P.R.G., di cui al capitolo n° 9 del Doc. n°. 2 – Piano dei Servizi.

L'insediamento F⁰is previsto in Arlate all'interno del perimetro di compensazione dell'Ambito di Trasformazione C²b verrà realizzato unicamente in regime di convenzionamento.

Per gli Ambiti di Trasformazione urbana con destinazione F valgono le direttive di cui all'art. 29 delle N.T.A.

9 - PRESCRIZIONI

- a - Per i beni e le emergenze di interesse storico e culturale di cui all'All. 4 del Doc. 1 B, così come evidenziati sulla tavola dell'Azzonamento vale una delle modalità di intervento di cui all'art.43a.7. delle presenti norme, da definire una volta accertata la loro effettiva consistenza e qualità, da definire in sede di P.A. e/o di progetto edilizio secondo le procedure di cui all'art. 12 delle N.T.A. dell'Ambito di Riqualificazione art.30.2.
- b - Le aree dei cortili e di verde di uso comune comprese negli ambiti A, sono gravate da servitu' di suo pubblico al solo scopo dell'esercizio delle attività di interesse comune a favore dei soli residenti e/o proprietari degli edifici che li delimitano e di cui rappresentano a tutti gli effetti, un'area pertinenziale. Per queste aree valgono le modalità di intervento di cui ai precedenti artt. 30.2 e 43.a.
- c - Gli standard attuati dai privati risultano regolamentati dalle specifiche convenzioni di attuazione e pertanto risultano legati da vincolo pertinenziale all'insediamento e/o attività a cui sono stati asserviti.
- d - Per l'ambito F compreso all'interno del perimetro del Parco Regionale Adda Nord valgono le prescrizioni di cui agli artt. 21 e 35 delle N.d.A. del P.T.C. e di cui all'art. 59 delle presenti norme.
- e - Le aree verdi ed i parchi fanno parte della rete ecologica comunale di cui all'art. 30.3.
- f - Gli insediamenti produttivi esistenti (BD) e le loro aree di confine già di proprietà e non, sono aree di interesse generale di cui al presente articolo, allo scopo di giustificare eventuali varianti della loro destinazione urbanistica e/o degli indici di ambito, funzionali all'ampliamento delle attività insediate, se ed in quanto non vietate da specifici vincoli.

10 - VARIANTI

Negli ambiti F è consentita la deroga, senza presentare variante di cui all'art. 1b, alle presenti norme ed al regolamento edilizio secondo il disposto dell' art. 3 della L. 1357/55, per quanto riguarda le destinazioni di cui al precedente punto 2 nel rispetto delle quantità minime previste nel "calcolo aree standard" e nel rispetto dei tipi intervento di cui al precedente punto 4.

In particolare non costituiscono variante al P.G.T. le modifiche dirette:

- a) a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonché a modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi, compresi i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la possibilità di procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica;
- b) ad adeguare le originarie previsioni di localizzazione dello strumento urbanistico generale vigente, alla progettazione esecutiva di servizi e infrastrutture di interesse pubblico, ancorché realizzate da soggetti non istituzionalmente preposti.

11- CESSIONI E ALIENAZIONI

I privati possono proporre, in attuazione di Piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati, nuove individuazioni di standards in ampliamento di quelli previsti dal Piano di Governo del Territorio o aree ed immobili da cedere per interesse pubblico al Comune (in particolare per percorsi pedonali protetti, spazi per bambini e micronidi, parcheggi di superficie o interrati), o da vincolarsi all'uso pubblico perpetuo o da destinarsi a servizi ed attrezzature a carattere religioso. Il Comune, qualora la

proposta risulti anche di pubblica utilità, predispone, ove necessario, gli atti di Variante del P.G.T. e/o approva l'eventuale P.A. in variante.
La cessione delle aree già previste di uso pubblico dal P.G.T. e le cessioni di aree non individuate nella tavola di azionamento sono accettate a mezzo di delibera della Giunta Comunale.
Le eventuali aree F-Ci previste dal PGT in ampliamento degli ambiti F-Ci vigenti in quanto precedentemente approvati, diverranno vigenti una volta previste ed approvate in sede di Piano Cimiteriale. Se invece tali aree di ampliamento previste dal PGT verranno modificate dal Piano Cimiteriale, tale modifica dovrà essere recepita dal PGT attraverso una sua Variante di adeguamento al Piano Cimiteriale.

12 - CIMITERO (Ci)

L'ambito F per cimiteri (Ci) è destinato a servizi cimiteriali.
Questo ambito è compreso dall'art. 44 – L.R. n°. 12/2005 tra le opere di urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. 6b.
I cimiteri di Calco e di Arlate sono compresi nel perimetro dei centri storici (A), in quanto insediamenti preesistenti al 1888. Per essi valgono le modalità di intervento di cui agli artt. 30.2 e 43.7.
Per il cimitero di Arlate esterno al perimetro del Parco Regionale Adda Nord, ma di cui all'art. 6 delle N.d.A. del P.T.C. valgono le prescrizioni dello stesso articolo.

13 - VARIANTI

Negli ambiti F è consentita la deroga, senza presentare variante di cui all'art. 1b, alle presenti norme ed al regolamento edilizio secondo il disposto dell'art. 3 della L. 1357/55, per quanto riguarda le destinazioni di cui al precedente punto 2 nel rispetto delle quantità minime previste nel "calcolo aree standard" e nel rispetto dei tipi intervento di cui al precedente punto 4.
In particolare non costituiscono variante al P.G.T. le modifiche dirette:
a) a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonché a modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi, compresi i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la possibilità di procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica;
b) ad adeguare le originarie previsioni di localizzazione dello strumento urbanistico generale vigente, alla progettazione esecutiva di servizi e infrastrutture di interesse pubblico, ancorché realizzate da soggetti non istituzionalmente preposti.

14 - COMPENSAZIONI

L'edificazione dei lotti F* (compresi nella Rete Ecologica Provinciale) dovranno attuare le misure di mitigazione di cui agli artt. 24 e 30.6 delle presenti norme.

Art. 53 - F1 - SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

1 - FORME D'INTERVENTO

Permesso di costruire semplice o DIA per interventi di ristrutturazione edilizia.
Permesso di costruire convenzionato o P.A. per i nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione e di ampliamento degli edifici esistenti, ad esaurimento degli indici dei singoli ambiti.

2 - DESCRIZIONE

Comprende quelle aree destinate ad attrezzature di interesse pubblico a livello generale, che non sono computabili al fine di verifica degli standards (F1).
Gli ambiti F1 sono destinati ad attrezzature di impianti pubblici (cimiteri) e di carattere tecnologico anche di interesse sovracomunale quali rimesse di mezzi di trasporto pubblico, centri pubblici per collaudi autoveicoli, impianti di raccolta, di lavorazione e di smaltimento dei rifiuti e di depurazione, centrali telefoniche esistenti, uffici postali (F1 – P.T.), impianti dell'acquedotto, cabine di trasformazione dell'energia elettrica nonché centri di lavoro per la manutenzione degli stessi e le relative opere accessorie.
Sono ammesse le attrezzature al servizio del personale suddetto, la residenza per il personale di custodia e gli uffici strettamente inerenti alle funzioni svolte.
Tali destinazioni sono ammesse nelle fasce di rispetto stradale solo se già esistenti o se individuate dalla Tavola di Azionamento.

3 - INDICI URBANISTICI

Nei limiti di allineamento e delle previsioni di P.G.T. in ambiti si procede alla edificazione a mezzo di progetti singoli che siano conformi alle Leggi vigenti in materia di edifici rispondenti alle destinazioni ammesse.

H	=	mt. 6,00
NP	=	massimo n°. 1
Dc	=	ml. 5,00 comunque 1/2 altezza max
Tipologie edilizie	=	tipologie correnti in ordine alle specifiche destinazioni del caso per ogni edificio ammesso.
Rc	=	50%

4- PRESCRIZIONI PARCOLARI: - **F1 - PER IMPIANTI FISSI DI RADIOTELEFONIA E TELEVISIONE (It)**

Il P.G.T. mira

- alla minimizzazione dell'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici indotti dall'installazione di impianti fissi (antenne e cabine) di radiotelefonica e televisione nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e ricerca altresì accordi preventivi con la popolazione dei quartieri interessati;
- a sfruttare l'accordo di più compagnie a mettere impianti nello stesso luogo
- a verificare il rispetto dei limiti di emissione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa.

Per gli impianti fissi di radiotelefonica valgono pertanto le eventuali limitazioni di legge.

E' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione oltre che negli insediamenti di cui agli artt. 8a e 8c anche in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché di strutture di accoglienza socio – assistenziali, oratori, parco gioco e strutture similari e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.

La presenza di impianti fissi comporta che, in linea di principio, non possono essere realizzati a degli ambiti F1 (It) edifici elevati o l'elevazione di edifici esistenti.

Per gli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.

Nell'area interessata ai sistemi di telecomunicazione (200 mt. di raggio), la possibilità di edificazione è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, così come previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (limiti di esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 KGz).

Per l'installazione di ciascun impianto dovrà essere prodotta regolare richiesta di permesso di costruire.

Sono confermati gli impianti esistenti sul territorio comunale, i titolari dei quali, nel caso non vi avessero ancora provveduto, dovranno presentare adeguate istanze così come indicato dall'art. 10 della legge regionale n° 11 del 11/05/2001.

- **F1 - PER CABINE DELL'ACQUEDOTTO E DI TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS (Ct)**

Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica possono essere realizzate alle seguenti condizioni speciali:

- Le cabine di trasformazione sono considerate opere di Urbanizzazione Primaria (D.M. 13.01.1970 n°. 227 e succ.).
- Tali costruzioni sono escluse dai vincoli di volumetria relativi all'ambito in cui sorgeranno e potranno essere edificate a confine e comunque nel rispetto delle norme relative alle distanze tra i fabbricati (L.R. 16.08.1982 n°. 52) e con altezza massima fuori terra di mt. 2,40. Maggiori altezze possono essere consentite per motivi tecnici che l'Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta. La costruzione a confine di dette cabine, non obbliga il proprietario del lotto ad arretramenti dal confine, maggiori di quelli previsti dalle norme di ambito.
- Le cabine elettriche e del gas possono sorgere all'interno delle fasce di rispetto stradale (Circ. Ministero Lavori Pubblici n°. 5980 del 30.12.1970).
- All'interno dei Piani Attuativi, si dovrà prevedere, previ accordi con i competenti Uffici dell'ENEL e dell'Azienda del GAS, alla realizzazione di tutte le strutture necessarie ad elettrificare ed a dotare del gas combustibile il comparto ed all'inserimento in convenzione di tale obbligo.

Il lottizzante dovrà attenersi a quanto disposto in merito, della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°. 227 del 13.01.1970.

Inoltre all'atto della presentazione del progetto di P.L., dovrà essere presentata dichiarazione dell'ENEL e dell'Azienda del GAS attestante l'idoneità tecnica degli impianti previsti.

- **F1 - PER ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE 380 - 220 - 130 KW**

Le aree sottoposte a Vincolo di Elettrodotto sono soggette alle norme

vigenti in materia di sicurezza, fasce di sicurezza, inedificabilità e successive modifiche ed integrazioni.

Per le costruzioni ricadenti nelle vicinanze di linee elettriche di alta tensione (380-220-130 Kw), all'atto della richiesta dell'intervento edilizio, dovrà essere dimostrato che tali costruzioni, se prevedono la presenza di più di quattro ore giornaliere, ricadono all'esterno delle fasce definite dalla L. 36/01 e dall' art. 6 del D.P.C.M. 8/7/2003.

Le distanze di prima approssimazione così come sono state riportate per ogni tratta di elettrodotto, andranno puntualmente verificate ed eventualmente modificate dal punto di vista quantitativo e modellistico dall'apposito piano di settore in funzione dei livelli di campo elettrico e magnetico valutato dall'Ente Gestore delle linee e secondo la metodologia definitiva con D.M. 29 maggio 2008 (G.U. n°. 156/08).

Tali verifiche andranno condotte già in sede di pianificazione attuativa e corredate dalla richiesta di parere di ARPA.

- F1 - PER IMPIANTI ECOLOGICI (Ie) e De

La realizzazione di un impianto ecologico e di depurazione dovrà acquisire le specifiche autorizzazioni ambientali ed igienico – sanitarie, sia per quanto riguarda i manufatti che per le fasce di rispetto.

All'intorno degli impianti di depurazione esistenti è prevista una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità per una estensione non inferiore a ml. 100,00, come prescritto dal punto 1.2 comma 7, dell'allegato 4 della deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

L'intervento in ambito F1* in ampliamento dell'impianto esistente dovrà attuare le misure di mitigazione di cui agli artt. 24 e 30.6 delle presenti norme.

- F1 - PT POSTE, ECC.

Queste attrezzature possono essere realizzate all'interno degli ambiti F1 destinati a servizi postali e servizi annessi. Se non individuate sulla tavola dell'Azzonamento, le relative attrezzature potranno essere insediate come destinazioni d'uso compatibili di Residenza e Servizi.

Art. 54 - F2 - STAZIONI DI SERVIZIO

1 - DESCRIZIONE

L'ambito "F2" è costituito da quei comparti destinati alla formazione di stazioni di servizio per autoveicoli (Ss) ed agli spazi di sosta per gli automezzi (Sa) posti lungo la viabilità.
Per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti.

2 - FORME D'INTERVENTO

L'edificazione è ammessa con permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A., in questi ultimi due casi previa presentazione di un planivolumetrico che indichi lo schema di massimo utilizzo dell'area di pertinenza, con tipologie costruttive in uso, con una superficie minima del lotto di 300 mq. e con un rapporto di copertura massimo pari al 10% dell'area, escluse le tettoie a copertura dei distributori.

3 - DESTINAZIONI D'USO

Sono ammesse le attrezzature connesse all'attività principale (Ss e Sa) di cui al precedente punto 1, così come definite dalle disposizioni statali e

regionali vigenti.
Sono escluse destinazioni d'uso residenziali.

4 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI Ogni struttura e apparecchiatura infissa nel suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a mt. 5,50 dal limite esterno del marciapiede, o in sua assenza, dal ciglio stradale.

I distributori di G.P.L. sono ammessi esclusivamente negli ambiti F2Ss e nelle aree di rispetto stradale esterne al perimetro del centro edificato e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui disposizioni statali e regionali vigenti.

Per le attrezzature realizzate anteriormente alla data di adozione del P.G.T. e che si trovino in contrasto con le presenti norme, sono consentite le opere manutentive intese a garantire la sicurezza degli impianti ed i requisiti di tipo igienico – sanitario ed ambientale.

Gli insediamenti in oggetto dovranno prevedere impianti di depurazione delle acque di rifiuto e delle eventuali emissioni atmosferiche, secondo gli standards di accettabilità previsti dalle Disposizioni Statali e Regionali e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale può richiedere la messa a dimora di cortine d'alberi d'alto fusto.

Il rilascio del permesso di costruire o D.I.A. per la realizzazione o ristrutturazione di chioschi per il ristoro, è subordinato alla individuazione dei relativi spazi di sosta previsti dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 55 - F3 - TUTELA AMBIENTALE

1 - DESCRIZIONE

Le aree "F3" opportunamente perimetrate dal P.G.T. sono meritevoli di particolare salvaguardia per i loro pregi ambientali e paesaggistici caratteristici e coincidono con le parti di territorio comunale destinate all'attività agricola, intesa non solo come funzione produttiva, ma anche come salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.

Per le aree F3 compresi nel perimetro del Parco Regionale Adda Nord valgono se più restrittive le previsioni di cui agli artt. 23 e 24 delle N.d.A. del P.T.C.

In queste aree F3 sono compresi alcuni insediamenti perimetrati come centri storici e nuclei di antica formazione di cui agli artt. 43a e 43b per i quali valgono le modalità di intervento di cui all'All. n°. 2 dell'art. 30 e di cui ai sopracitati articoli.

Per le aree F3 in Arlate, esterne al perimetro del Parco Regionale Adda Nord così come evidenziati sulla tavola dell'Azzonamento ma di cui all'art. 5 delle N.d.A. del P.T.C. valgono le prescrizioni dello stesso

articolo. Le aree F3 corrispondono agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui all'art. 50 delle N.d.A. del P.T.C.P., e per essi, valgono se più restrittive le prescrizioni di cui allo stesso articolo. Le aree di tutela ambientale fanno parte della rete ecologica comunale di cui all'art. 30.3.

2 - DESTINAZIONE

Le aree classificate in area "F3" restano comunque vincolate per l'esercizio dell'attività agricola. Per le aree F3 ricomprese nelle aree di rispetto di cui all'art.57, valgono le prescrizioni di cui allo stesso articolo.

3 - NORME SPECIALI

I lotti compresi in in area "F3" e costituenti l'azienda agricola potranno essere computati, attraverso il vincolo di pertinenza di cui al precedente art. 15, al fine della determinazione dell'edificabilità massima consentita prevista per le zone, di cui al precedente art.50.4.

La relativa edificabilità così come precisata dall'art. 50.4. dovrà essere utilizzata sugli altri lotti dell'azienda in in area "E1" anche se non contigui o di Comuni contermini.

L'edificazione in in aree F3 è ammessa oltre che nei casi di cui al successivo capoverso 6, anche alle condizioni di cui al precedente art. 50 e per le sole abitazioni su uno o più lotti che sommano una Sf complessiva di almeno 40.000,00 mq. sulla base di un indice $I_f = 0,01$ mc./mq.

L'edificazione dovrà essere realizzata su lotti già accessibili e non dovrà interessare i capisaldi della rete ecologica, in le are di interesse naturalistico – paesaggistico di cui all'art. 21 delle N.d.A. del P.T.C. del Parco Regionale Adda Nord, il Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali, o i boschi urbani ed i coni ottici di cui agli Ambiti di Riqualificazione n°. 2, 6, 12 e 13 di cui all'art. 30 o le aree boscate o in classe 4 di fattibilità geologica o interessate da elementi geomorfologici tutelati dagli artt. 51 e 52 delle N.d.A. del P.T.C.P. o le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (150 mt.) di cui all'art. 58 delle presenti norme o la fascia di rispetto di 100 mt. degli insediamenti esistenti e previsti. I lotti compresi in in area F3, in alternativa a quanto previsto sopra, attraverso il vincolo di pertinenza di cui all'art.15 delle N.T.A. del P.G.T., potranno essere computati al fine della determinazione dell'edificabilità massima consentita nelle aree di trasformazione, così come previsto dall'art. 32 delle N.T.A. del D.d.P., sulla base dell'indice $I_f = 0,01$ mc./mq.

4 - RECINZIONI

Nelle aree F3 è consentita:

- a recinzione di siepi in vivo realizzate con specie arboree autoctone e staccionate in legno caratterizzate da installazione precaria e, all'occorrenza, da una facile asportazione;
- la recinzione in rete metallica e paletti dei soli complessi edificati agricoli e extragricoli esistenti e delle sole aree di pertinenza degli stessi (pari ad un massimo di 15 volte, la superficie coperta dell'edificazione)
- la recinzione in rete metallica e paletti con muretto sottostante di altezza massima 0,30 mt. delle aree agricole F3 della medesima proprietà dei soli complessi edilizi edificati a confine, in altra area

di Piano (pari ad un massimo di 15 volte, la superficie coperta dell'edificazione).

5 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI 1 - Le aree F3 interessate dalla rete ecologica e dai parchi di cui all' art. 30.3 delle N.T.A. non potranno in alcun modo essere recintati e/o edificati.

Per queste aree F3 valgono le direttive di cui all'art. 30.

2- Per gli ambiti le aree F3 comprese nel Parco Regionale Adda Nord valgono, se più restrittive, le prescrizioni del P.T.C.

6 - DISPOSIZIONI GENERALI Nelle zone F3 vigono le seguenti prescrizioni :

- è vietata ogni nuova edificazione ed ogni intervento di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con destinazione extragricola;
- sugli edifici esistenti e/o autorizzati, anche a destinazione extragricola, sono ammissibili all'interno delle zone di interesse naturalistico-paesistico del Parco Adda Nord, quanto disposto dall'art. 21.7 delle N.d.A. del P.T.C. ed all'esterno del Parco Adda Nord, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibili, altresì gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, nonché gli interventi di ampliamento una tantum non eccedenti il 10%;
- in alternativa alle operazioni di cui al comma precedente, per gli edifici esistenti e/o autorizzati a destinazione extra agricola all'interno della rete ecologica di cui all'art.30.3, è possibile il trasferimento dell'intera capacità edificatoria dell'edificio (volume esistente + 10% di ampliamento) secondo le procedure di cui all'art.31-B-b in in area E1 e nelle altre zone abilitate dalle norme a ricevere tali volumi;

L'attraversamento delle aree di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati, di linee telefoniche e ottiche, di impianti teleferici, è subordinato alla verifica di compatibilità con le disposizioni e gli obiettivi del P.G.T.

Rimane fermo l'obbligo di sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale delle opere per le quali sia richiesta da vigenti disposizioni di legge statale o regionale.

La realizzazione, nelle aree di cui al presente articolo, di opere pubbliche e di interesse Pubblico può avvenire una volta verificata l'effettiva compatibilità ambientale delle stesse sulla base di progetti esecutivi presentati dai soggetti attuatori.

Il Comune o il Consorzio per le aree interne al Parco Regionale Adda

Nord potranno imporre prescrizioni mitigative dell'impatto ambientale di tali interventi, nonché ogni prescrizione esecutiva atta a migliorare l'inserimento ambientale di tali opere ed interventi.

L'approvazione di tali progetti richiede il necessario assenso del Consorzio del Parco Regionale Adda Nord qualora intervenga in variante agli strumenti urbanistici comunali.

L'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, nonché le strade interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solo per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di posti di ristoro e di annesse abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza ecologica volontaria, di spegnimento di incendi e di protezione civile, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria.

Il divieto di transito dei mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade interpoderali e poderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali.

In deroga alle direttive di cui ai precedenti commi, il Sindaco può autorizzare in casi di necessità l'accesso di mezzi motorizzati privati nel sistema delle aree prevalentemente agricole.

7 - PROCEDURA DI VARIANTE Per Le zone F3 aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 3, si potrà avviare la procedura di Variante ai sensi dell'art. 1b delle presenti norme

- per l'ampliamento dell' in area E1 al fine di verificare gli indici di cui all'art. 50;
- per l'insediamento di attività agricole su lotti non aventi le dimensioni di cui al comma 3 del presente articolo;
- per rettificare, completare e/o integrare gli insediamenti residenziali esistenti lungo il perimetro del Tessuto Urbano Consolidato di cui al P.G.T.

In tutti i casi va acquisito il parere preventivo e finale di congruità della Provincia e del Consorzio del Parco Regionale Adda Nord, quest'ultimo se ed in quanto interessato.

Art. 56 – F4 - BOSCHI

1 - DESCRIZIONE

L'area F4 corrisponde alla parte di territorio comunale coperto da boschi cedui, o da coprire (boschi urbani) con piante d'alto fusto.

Esso presenta caratteristiche naturalistiche che si ritiene utile tutelare da qualsiasi intervento che possa alterarla.

Questi boschi, così definiti ai sensi dell'art. 3 ter della L.R. 31/2008 e s.m.i. e L.R.

5/2007, assumono valore paesistico ai sensi dell'art. 142 lett. g del D.lgs 42/2004 e del Capo II – boschi e Foreste se di dimensione superiore a 2000 mq.

Le autorizzazioni paesaggistiche e forestali di competenza provinciale sono rilasciate, dalla Provincia di Lecco in attuazione del Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.).

Alcune aree F4 sono comprese nel Tessuto Urbano Consolidato o limitrofe agli insediamenti esistenti o di trasformazione.

Per le aree boscate F4 in Arlate, esterne al perimetro del Parco Regionale Adda Nord, così come evidenziate sulla tavola dell'Azzonamento ma di cui all'art. 5 delle N.d.A. del P.T.C. valgono le prescrizioni dello stesso articolo in generale ed in particolare per quelle di rimboschimento, valgono anche le indicazioni del P.I.F.

Per le aree boscate F4 di cui all'art. 56 delle N.d.A. del P.T.C.P., così come evidenziate sulla tavola dell'Azzonamento, valgono se più restrittive le prescrizioni dello stesso articolo.

I boschi fanno parte della rete ecologica comunale di cui all'art. 30.3.

Sono ammessi:

- la realizzazione, con l'impiego di metodi di ingegneria naturalistica, di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche in materia;
- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali e nazionali e dalle altre prescrizioni specifiche del P.T.C.P. e del P.I.F.;
- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica e la collocazione della relativa segnaletica;
- la realizzazione di modesti impianti sportivi e ricreativi, come percorsi vita, caratterizzati da elementi costitutivi precari ed amovibili e privi di qualsivoglia superficie coperta e ingombro volumetrico e/o edificio pertinenziale di servizio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo sui manufatti edilizi esistenti;

Negli ambiti boscati è vietata ogni forma di edificazione, nonché la realizzazione di ogni altra opera pubblica o di interesse pubblico diversa da rete idriche, elettriche, fognarie, telecomunicative, distribuzione gas metano, oleodotti e dalle linee teleferiche.

Laddove siano autorizzati interventi di qualsiasi tipo che comportino la riduzione della superficie boscata, debbono essere previsti adeguati interventi compensativi ai sensi della D.G.R.n°7/13900 del 1 agosto 2003.

2 - EDIFICAZIONE

Tali interventi compensativi devono prioritariamente essere attuati nelle aree già individuate da coprire di boschi dal P.G.T.

Per gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

I lotti compresi in area "F4" e costituenti l'azienda agricola potranno essere computati al fine della determinazione dell'edificabilità massima consentita, sulla base dell'indice I_f di 0,01 mc./mq. per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda o se demoliti, il trasferimento della volumetria in area E1 o E2 o in altre aree abilitate dalle norme a ricevere tali volumi.

La relativa edificabilità dovrà essere utilizzata sugli altri lotti dell'azienda in in area "E1" già edificato al servizio dell'agricoltura, anche se non contigui o di Comuni contermini.

- | | |
|--------------------|--|
| 3 - DESTINAZIONE | Le aree classificate come area "F4" nella tavola di "Azzonamento" del P.G.T. restano comunque vincolate alla destinazione boschiva dalla normativa per esse vigente. |
| 4 - NORME SPECIALI | Gli ambiti boscati presenti in altre aree del P.G.T., sono assoggettate alle stesse tutele previste per l' area F4. |
| 5 - RECINZIONI | <p>Per gli le aree F4 è consentita la recinzione di siepi in vivo realizzate con specie arboree autoctone e staccionate in legno caratterizzate da una installazione precaria e, all'occorrenza, da una facile asportazione.</p> <p>Nelle aree F4 è consentita la recinzione in rete metallica e paletti dei soli complessi edificati agricoli e extragricoli esistenti e delle sole aree di pertinenza degli stessi (pari ad un massimo di 15 volte, la superficie coperta dell'edificazione.</p> |
| 6 - PRESCRIZIONI | <ul style="list-style-type: none">- Per le aree F4 comprese nel Parco Regionale Adda Nord, valgono se più restrittive, le prescrizioni del P.T.C.P.- Per l'insediamento dismesso di via Giovanni XXIII (ex mobilificio) compreso dal P.T.C. del Parco Regionale Adda Nord nella "Zona di interesse naturalistico – paesistico" vale quanto disposto dall'art.21 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco che consente le operazioni di cui alla lettera a), b), c) e d) di cui al precedente art. 17a, senza aumento di volume. <p>In attuazione di quanto disposto dall'art.31.B.b delle N.T.A. del P.G.T., fermo restando il volume esistente calcolato per la sola parte fuori terra, è possibile la traslazione della quota di volume interrato se ed in quanto già autorizzato in precedenza, in Ambito di Trasformazione e/o in ambito del T.U.C. a soddisfacimento delle condizioni previste per l'utilizzo della volumetria aggiuntiva di cui all'art. 31a e/o dei maggiori indici di cui agli ambiti del T.U.C. (B, BD, B/SU) previsti in funzione delle modalità d'intervento.</p> <ul style="list-style-type: none">- Per l'area F4 compresa nel perimetro del Parco Regionale Adda Nord, di proprietà comunale ed individuata come F, valgono le prescrizioni di cui agli artt. 21 e 26 delle N.d.A. del P.T.C. e di cui al presente articolo. |

Art. 57 - R - RISPETTO

A - R1 - RISPETTO CIMITERIALE, STRADALE E DELLE RETI TECNOLOGICHE

1- DESCRIZIONE, DESTINAZIONE

E PRESCRIZIONI

Questo ambito comprende le aree destinate a costituire sia la fascia di rispetto per l'allontanamento degli edifici dalle linee di traffico sia l'area di rispetto e di ampliamento cimiteriale sia l'area di rispetto delle reti

tecnologiche.

2 -AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE

Per la fascia di rispetto cimiteriale valgono le prescrizioni di cui all'art. 338 del T.U.L.S. così come modificato dall'art. 28 della L. 166/2002, nonché dal Regolamento Regionale (R.R.) n°. 6/2004, così come modificato dal R.R. n°. 1/2007.

La fascia di rispetto cimiteriale proposta dal P.G.T. in ampliamento di quella vigente in quanto precedentemente approvata, risulterà a sua volta vigente ad approvazione avvenuta del Piano Cimiteriale. Se invece tale fascia proposta in ampliamento dal P.G.T. venisse modificata dal Piano Cimiteriale, tale modifica dovrà essere recepita dal PGT attraverso una sua Variante di adeguamento al Piano Cimiteriale, che la potrà eventualmente modificare comportando di conseguenza una variante di adeguamento del P.G.T. al Piano Cimiteriale.

Nell'ambito di rispetto cimiteriale è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione che presenti requisiti di durata, inamovibilità e incorporamento nel terreno, o che sia caratterizzata dalla presenza dell'uomo, anche non continuativa o che comunque risulti incompatibile con l'esigenza di assicurare decoro ai luoghi di sepoltura.

Sulle aree di rispetto cimiteriale sono ammessi strutture mobili per la vendita di fiori o di oggetti pertinenti al culto ed alla gestione del Cimitero. Le aree di rispetto cimiteriale devono essere mantenute in condizioni decorose con tassativo divieto di costruire depositi di materiale, discariche, scarico di rifiuti, ecc.

Nelle aree di rispetto non è ammesso il disboscamento; esse potranno essere soggette coattivamente a piantumazione, di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n°. 753.

Questi ambiti possono essere computati come standard urbanistici solo se posti in continuità ad ambiti di verde pubblico o se destinati a parcheggi e relativa viabilità.

Per gli edifici eventualmente esistenti e ricadenti nella fascia di rispetto, così come previsto dalla legge 1 agosto 2002 n°. 166, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% ed i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n°. 457 e dalle presenti norme.

3- FASCE DI RISPETTO STRADALE - RECINZIONI

Nelle delle fasce di rispetto l'arretramento degli edifici dai cigli stradali è definito dal limite di inedificabilità quale risulta dalle indicazioni grafiche del P.G.T., in conformità del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n°. 495).

In mancanza di specifici riferimenti progettuali, gli allineamenti di nuovi edifici e nuove recinzioni saranno determinati dall'U.T.C. rispetto agli assi stradali esistenti.

Nelle fasce di rispetto stradale determinate dal limite di inedificabilità, non sono ammesse nuove costruzioni, nel sottosuolo o in elevazione, né opere che compromettano la visibilità e la sicurezza della circolazione se non per quanto ammesso dalle leggi vigenti. Sono invece ammessi, se

autorizzati, parcheggi privati con relativi spazi di accesso, che non inducono volume e/o superficie coperta.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T., all'interno delle fasce definite dalle linee di rispetto stradali, individuati sulla tavola dell'Azzonamento del P.G.T., possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, che non comportino incremento di volume e di superficie utile.

Salvo diversa identificazione sulla Tavola di Azzonamento, il limite di inedificabilità relativo alle fasce di rispetto urbane ed extraurbane assume i valori di cui al Nuovo Codice della Strada - legge n. 285/92 e relativo Regolamento Attuativo.

L'eventuale localizzazione e installazione di impianti pubblicitari deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento Comunale di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Nelle fasce di rispetto stradale individuate sulla tavola dell'Azzonamento, sono ammessi gli impianti per la distribuzione dei carburanti, preferibilmente negli ambiti F2 specificatamente individuati e comunque ove esistono vincoli di particolare interesse panoramico o ragioni di sicurezza.

Per gli allargamenti stradali, il confine di proprietà sarà arretrato dalla mezzzeria della strada per la misura necessaria al completamento e allargamento della strada stessa come opera di competenza delle urbanizzazioni primarie.

Le fasce di rispetto e/o di arretramento degli insediamenti interni agli Ambiti di Trasformazione e le fasce specificatamente individuate dal P.G.T., dovranno essere piantumate (fasce di ambientazione) nello schema di cui all'Art. 30.6 del D.d.P. – Sistema delle aree verdi negli aggregati urbani e dei percorsi ciclopedonali, Aree di igiene urbana (f).

Eventuali altre schermature che determinano il decadimento dei livelli di rumore prodotto dal traffico, verranno definite dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale e verranno recepite dal P.G.T.

4 - FASCE DI RISPETTO DI

POZZI AD USO PUBBLICO

La fascia di rispetto dei pozzi ad uso pubblico è composta da una zona di tutela assoluta con estensione di 10 mt. dal centro di ciascuna captazione e da un'area di salvaguardia con estensione di raggio pari a 200 mt. dal pozzo delimitato secondo il D.G.R. n° 15137/1996.

La realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale all'interno della zona di rispetto di pozzi ad uso pubblico è disciplinata dalla DGR n. 7/12693 del 10 aprile 2003 che prevede (punto 3.1):

1. i nuovi tratti fognari devono costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima; essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e le opere di sollevamento.

Per tutte le nuove fognature sono richieste verifiche di collaudo. La messa in esercizio è subordinata all'esito favorevole del collaudo;

2. sono vietati all'interno delle aree di rispetto di captazione di acquifero non protetto, le fasce settiche, i bacini di accumulo di liquami e gli impianti di depurazione;
3. è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti dai tetti da piazzali e strade, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia;

5 - FASCE DI RISPETTO DELLE RETI TECNOLOGICHE

Per le fasce di rispetto delle reti tecnologiche valgono le prescrizioni di cui alle presenti norme (art. 53.4) e di cui agli Enti Gestori in attuazione delle specifiche Leggi e Regolamenti.

6 - FASCE DI RISPETTO DELLA LINEA FERROVIARIA

Lungo il tracciato della linea ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie per una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di mi.30,00 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

Si dovrà, comunque, rispettare quanto previsto dal D.P.R. 11.07.1980 n.753 e successive modificazioni ed integrazioni e quanto prescritto dall'art.3 del DPR 18/11/98 n.459 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

Eventuali deroghe alla distanza minima di mi. 30,00 dovranno essere autorizzate dall'Ente Ferrovie.

A norma dell'art. 15 della legge 17/05/1985 n.210 l'Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato-, i beni ferroviari destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'Ente Ferrovie dello Stato, pertanto ogni diversa destinazione dovrà essere oggetto di intesa tra l'Ente proprietario in base all'art. 25 della L.210/85.

Per le opere di manutenzione ordinaria degli impianti di proprietà dell'Ente Ferrovie dello Stato verranno applicate le disposizioni contenute nella Circolare Ministero LL.PP. n. 1918 del 16.11.1977.

7 - FASCE DI RISPETTO DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

All'intorno degli impianti di depurazione esistenti è prevista una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità per una estensione non inferiore a ml. 100,00, come prescritto dal punto 1.2 comma 7, dell'allegato 4 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento dello 04/02/1977.

B - R2 - A RISCHIO ARCHEOLOGICO

In attuazione dell'art. 50.7 delle N.d.A. - P.T.C.P., nell'ambito del territorio comunale all'interno dell'area del centro storico e dei nuclei di antica formazione e all'interno e in prossimità di chiese ed edifici storici isolati, nonché lungo percorsi storici, qualora gli interventi edilizi di qualunque genere comportino scavo, è necessario far eseguire una valutazione del rischio archeologico in sede di progetto preliminare anche nel caso di lavori privati. Inoltre, nelle aree a rischio archeologico, in una fascia compresa entro i cento metri dalle stesse (aree ad alto e medio rischio archeologico), vi è l'obbligo di invio del progetto dell'intervento, per acquisizione preventiva del parere di competenza, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici da parte di soggetti sia pubblici sia privati nel caso di interventi nel sottosuolo di qualsiasi natura. Nel resto del territorio comunale, ovvero in aree a basso rischio archeologico, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 artt. 95 e 96 e del D. Lgs. 42/2004 art. 28, comma 4, obbligo di invio dei progetti riguardanti lavori pubblici o di interesse pubblico alla Soprintendenza per i Beni Archeologici nel caso di interventi nel sottosuolo di qualsiasi natura ed entità (ad esempio, strade e infrastrutture, opere di urbanizzazione, bonifiche agrarie, costruzioni edilizie di qualsiasi natura). Per interventi a committenza privata di grande impatto sul sottosuolo (ad esempio, lottizzazioni di edilizia residenziale e industriale; impianti di energie alternative; trasformazioni agricole), è necessario acquisire il parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

C - R3 - DI COMPETENZA FLUVIALE

Quest'area comprende le fasce di rispetto del reticolo idrografico nel territorio comunale di cui al D.G.R. n° 7/7868 del 25 gennaio 2001 e n° 7/13950 del 1 agosto 2003 e di cui all'art. 146 del D.Lgs n° 42/2004, così come modificato dal D.Lgs n° 63/2008 (150 mt.)

Per tali fasce di rispetto individuate al fine del riequilibrio del reticolo idrografico nel territorio comunale, valgono le prescrizioni di cui alla definizione e regolamentazione del reticolo idrografico nel territorio comunale.

Gli eventuali interventi ricompresi nella fascia di rispetto di 150 m da corpo idrico superficiale dovranno tener conto dell'obbligo di osservare il disposto di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/04 lettera c) relativamente a fiumi, torrenti, corsi d'acqua ed alle relative sponde o piedi degli argini, e lettera g) relativamente agli eventuali interventi che ricadono in zona boschiva che devono essere assoggettati a specifica tutela paesistica.

Art. 58 - V - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Il P.G.T. definisce nelle Tavole delle Previsioni di Piano e del D.d.P. di Azzonamento e del P.d.R. e nell'All. n°. 1 al D.d.P. – Viabilità ed estratti corografici, le infrastrutture esistenti ed in progetto al servizio della mobilità sul territorio.

Su queste aree è vietata ogni tipo di edificazione, fatte salve le infrastrutture al servizio della stessa mobilità.

A - INFRASTRUTTURE STRADALI

1 - Caratteristiche generali

Le infrastrutture stradali alla viabilità comprendono le sedi stradali e le relative pertinenze e i nodi stradali.

Il tracciato delle nuove strade e degli adeguamenti delle esistenti, gli allineamenti e la precisa indicazione delle aree di ingombro, comprese le intersezioni, quali risultano dal progetto preliminare, saranno definite in sede di progettazione esecutiva, e sono pertanto suscettibili di modifiche rispetto alle indicazioni del P.G.T.

Si richiamano le disposizioni della legge 28 giugno 1991 n. 208 relativa alla individuazione degli itinerari ciclabili e pedonali.

Per quanto non specificato si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del

Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni).

Per le strade V^① valgono le prescrizioni di cui all'art. 18.4 delle N.d.A. del P.T.C.P.

2 - Caratteristiche delle strade

Oltre alle indicazioni riportate sulle Tavole di P.G.T., le caratteristiche delle strade e dei percorsi ciclopeditoni sono definite dallo stato di fatto, dall'All. n° 1 – Viabilità ed estratti corografici – Doc. n° 1 B e dai progetti esecutivi delle opere stradali.

Fermo restando lo stato di fatto, le nuove strade avranno una dimensione minima di:

C strada extraurbana

- larghezza carreggiata con banchine min. 10,50 ml.
- fascia di rispetto (esterno centro abitato) min. 30,00 ml.
- fascia di arretramento (fuori dal centro abitato
ma dentro gli ambiti edificabili 10,00 ml.

E strada urbana interquartiere

- Larghezza carreggiata con banchine
ed almeno un marciapiede di 150 cm. min. 8,50 ml.
e due marciapiedi di 1,50 cm. min. 10,00 ml.
- fascia di rispetto min. 7,50 ml.
fatti salvi gli allineamenti esistenti.

E 2 strada urbana di quartiere

- Larghezza carreggiata con banchine
ed almeno un marciapiede di 150 cm. min. 8,50 ml.
e due marciapiedi di 1,50 cm. min. 10,00 ml.
- fascia di rispetto min. 7,50 ml.
fatti salvi gli allineamenti esistenti.

F1 - strada urbana interzonale

Sezione tipo ad una carreggiata con due corsie di marcia se di larghezza complessiva di ml. 7,00 ed almeno un marciapiede della larghezza di ml. 1,50 per complessivi ml. 8,50.

F2 - strada urbana locale

Sezione tipo ad una carreggiata con una corsia pari all'esistente, o con due corsie di marcia se di larghezza complessiva di ml. 7,00 ed almeno un marciapiede della larghezza di ml. 1,50 per complessivi ml. 8,50.

G1 - percorsi ciclopeditoni

Larghezza minima della sede ml. 2,50 con adeguata alberatura su almeno un lato; finitura della pavimentazione e arredo urbano armonizzati con l'ambiente, fatte salve diverse previsioni dettate da progetti esecutivi della Amministrazione Comunale.

I percorsi ciclabili sono regolamentati dal D.M. 30 novembre 1999 n°. 557, dalla L.R. 07/09 e dal Regolamento Regionale.

G2 - percorsi agro – silvo - pastorale

Larghezza minima pari all'esistente se superiore alla larghezza minima di ml. 2,50 dei percorsi ciclabili a cui sono equiparati anche per le altre prescrizioni.

G3 - infrastrutture stradali

Le infrastrutture stradali (sottopassi, passaggi pedonali attrezzati, rotonde, intersezioni, ecc.) individuate sulla tavola dell'Azzonamento, saranno definite, modificate o integrate, in sede di progetto esecutivo.

Negli ambiti per infrastrutture stradali sono comprese anche le aree “verdi per infrastrutture stradali”.

G4 - attraversamenti protetti

Larghezza minima della sede dell'attraversamento pari a ml. 2,50 con altezza minima del sottopasso di ml. 2,50.

G5 - passaggi ecologici

I passaggi ecologici da definire in sede esecutiva, comprendono anche l'impianto vegetazionale di manto e copertura nonché specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio.

I passaggi ecologici sono stati individuati lungo la rete ecologica del P.G.T. sulla tavola dell'Azzonamento.

Le strade di cui ai capoversi precedenti possono essere:

- a) percorsi di interesse paesistico
- b) percorsi di interesse storico

Negli ambiti A, la larghezza minima delle strade verrà definita in ragione dello stato di edificazione esistente.

3 - Norme generali

Le strade comunali pur classificate come sopra, ma già edificate lungo il fronte con edifici o recinzioni, vengono confermate nelle larghezze esistenti, salvo interventi di adeguamento, funzionali al miglioramento del calibro stradale esistente, fino alla dimensione prevista dalla tavola della viabilità di P.G.T. ovvero previsti da specifici progetti redatti dalla Amministrazione Comunale.

I calibri stradali indicati sulla tavola di Azzonamento hanno carattere di previsione sommaria; in sede di progettazione esecutiva della strada, in attuazione della tavola della viabilità l'Amministrazione Comunale potrà indicare diverse larghezze (sia maggiori che minori), al fine di migliorare la qualità in funzione della reali esigenze del traffico veicolare e pedonale.

Per ciglio stradale è da intendersi il confine tra la proprietà privata e la proprietà pubblica o destinata a diventare tale in attuazione delle previsioni di P.G.T.

L'Amministrazione Comunale potrà sempre imporre allineamenti diversi o imporre maggiori arretramenti delle recinzioni, in relazione allo stato dei luoghi, della edificazione esistente, ovvero per motivi di interesse pubblico.

Nelle tavole di Azzonamento dove sono indicate aree a parcheggio pubblico in fregio alla viabilità esistente o di progetto e nel caso di realizzazione di parcheggi o verde di urbanizzazione primaria, l'arretramento dei fabbricati si misura a partire dagli allineamenti stradali senza tenere conto della interposta fascia di parcheggio.

Le strade a fondo cieco devono essere dotate di idoneo spazio di manovra per l'inversione di marcia dei veicoli anche se non individuato sulla tavola dell'Azzonamento del P.G.T..

Le strade esistenti in situazioni urbanistiche consolidate possono essere adeguate o riqualificate con appositi progetti redatti dalla Amministrazione Comunale.

All'interno degli ambiti “A”, dei Programmi Integrati d'Intervento, dei Piani di Recupero, dei Piani di Lottizzazione, dei Piani Particolareggiati, valgono le norme specifiche e le relative indicazioni progettuali.

4 - Arretramenti degli edifici

Nelle fasce di rispetto indicate nella cartografia di P.G.T. in attuazione delle norme del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) gli arretramenti della nuova edificazione dai cigli stradali sono definiti nel rispetto dell' art. 45 delle presenti norme.

In assenza delle fasce di rispetto, gli arretramenti della nuova edificazione dai cigli stradali sono

definiti nel rispetto dell'art.16.a e delle prescrizioni contenute nelle presenti norme.

5 - Aree e viabilità a traffico limitato e pedonalità protetta

Per l'attuazione delle previsioni concernenti le aree a traffico limitato e isole pedonali, ci si atterrà alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 3 della legge n. 285/92 nonché ai contenuti del Piano del Traffico ed alle presenti Norme.

La viabilità a traffico limitato" (F2) e pedonalità protetta dovrà essere realizzata con materiali atti a segnalare le parti protette ed esclusive per la pedonalità ed a rallentare il traffico. Per tale viabilità, qualora caratterizzata da presenze storiche significative o monumentali, si dovrà escludere l'uso dell'asfalto e tutelare e risanare i materiali e finiture originarie come memorie preesistenti.

Per la viabilità, in generale, i parcheggi e i percorsi ciclabili, dovranno essere realizzati alla stessa quota stradale, di norma protetti da aiuole verdi o barriere di arredo e sicurezza.

Gli svincoli a raso, sopraelevati o interrati ed i ponti, dovranno essere dotati di apposite sedi pedonali e ciclabili protette, affiancate o separate dal tracciato viabilistico e con superamento di barriere architettoniche.

6 - Percorsi di interesse paesistico e storico

Per i percorsi di interesse paesistico in quanto attraversano ambiti di qualità paesistica od in quanto collegano mete di interesse storico anche di importanza minore, valgono in riferimento alle indicazioni contenute nei Piani di Sistema – Tracciati base paesaggistici del P.T.P.R. ed a quanto disposto dalle N.d.A. del P.T.C.P. della Provincia di Lecco per le strade panoramiche, le prescrizioni di cui agli stessi P.T.P.R. e P.T.C.P. ed i seguenti indirizzi:

- a) valorizzazione e conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e specificità, anche funzionale, del percorso;
- b) mantenimento, lungo i percorsi, dei luoghi panoramici.

Questi percorsi possono essere progettati nella dimensione del "viale alberato" secondo lo schema di cui all'Ambito di riqualificazione n°. 6d - art. 30 delle N.T.A. ed in attuazione di quanto previsto nella D.G.R. 3 dicembre 2008 n°. 8/8579 delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati (art. 102-bis, L.R. 12/2005") e la D.G.R. 30 dicembre 2008 n. 8/8837 "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità.

7 - Percorsi pedonali e ciclabili

Per i percorsi pedonali

- a) la distanza delle costruzioni va misurata dal confine originario del mappale e rientra nelle disposizioni previste nel caso della "distanza dai confini";
- b) la posizione planimetrica dei percorsi pedonali di nuova formazione indicati sulla tavola di azionamento del P.G.T. può essere modificata in sede esecutiva purché lo spostamento garantisca un facile accesso ed un agevole utilizzo degli stessi da parte della collettività;
- c) l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre ogni qual volta lo ritenesse opportuno, nuovi percorsi pedonali, oltre a quelli previsti dal P.G.T. al fine di favorire la circolazione all'interno dell'abitato;
- d) i percorsi pedonali esistenti ed indicati dal P.G.T. sulla tavola di azionamento e viabilità come "presenze ambientali di particolare pregio" dovranno mantenere le attuali caratteristiche con scalinate, acciottolati, muratura di pietra di delimitazione laterale, ecc. con divieto di modificare i materiali esistenti;
- e) i tratti dei nuovi tracciati di attraversamento degli Ambiti agricoli, saranno progettati privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica e soluzioni di integrazione ambientale (uso di piante vive

autoctone in abbinamento a materiali inerti tradizionali e non), attraverso composizioni botaniche con compiti di mascheramento, di assorbimento polveri, di connessione ecologica e di rinaturalizzazione.

Per i passaggi ciclopeditali protetti individuati sulla tavola dell'Azzonamento, valgono le soluzioni (tipologia, dimensione, caratteristiche costruttive, ecc.) del progetto esecutivo.

Per i percorsi ciclopeditali di rilevanza territoriale di cui al P.T.C.P. di Lecco (art 35) così come evidenziate sulla tavola dell'Azzonamento valgono le prescrizioni di cui allo stesso articolo, se più restrittive.

8- Sentieri

Nel territorio comunale è vietata la soppressione e l'interruzione dei sentieri pubblici e privati, evidenziati sulle tavole dell'Azzonamento o preesistenti, fatte salve le ragioni di pubblico interesse, di pubblica calamità e fenomeni naturali (dissesti e alluvioni). La loro manutenzione è soggetta a permesso di costruire o D.I.A..

La realizzazione di nuovi sentieri e la modificazione di quelli esistenti, è subordinata all'approvazione comunale del progetto esecutivo.

All'interno del Parco Regionale Adda Nord, valgono i tracciati dei sentieri del P.T.C. del Parco.

9 - Attraversamenti protetti

Gli attraversamenti protetti (G4) di cui al precedente capitolo 2 sono individuati per il superamento delle barriere infrastrutturali.

10 - Riduzione dell'inquinamento

In fase di progetto esecutivo delle infrastrutture per la mobilità anche mediante appositi modelli di simulazione dovranno essere realizzate tutte le forme di mitigazione possibile per la riduzione delle emissioni atmosferiche ed acustiche, in attuazione delle presenti norme e di specifici Piani di settore.

11 - Competenze

Gli interventi ammissibili sulle strade mantenute in capo alla Provincia, pur se finanziati con risorse comunali, dovranno essere di volta in volta concordati con i competenti uffici provinciali (Settore Viabilità e Grandi Infrastrutture della Provincia di Lecco).

12 – Rete ecologica

I passaggi ecologici, i percorsi di interesse paesistico, i sentieri e gli attraversamenti protetti fanno parte della rete ecologica comunale di cui all'art. 30.3.

B - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

- | | |
|------------------|---|
| 1 - DESCRIZIONE | L'ambito comprende gli spazi riservati alle attrezzature ferroviarie, alle relative sedi rotabili ed alle relative fasce di rispetto della linea ferrovia Milano – Lecco – Sondrio. |
| 2 - DESTINAZIONE | Sono ammessi edifici per rimessaggio, depositi, stazioni ferroviarie (ST)
In questo ambito sono anche ammesse attrezzature per impianti tecnologici, quali la pubblica illuminazione, elettrificazione, fognatura, acqua, telefono. |
| 3 - EDIFICAZIONE | In questo ambito si procede alla edificazione a mezzo di progetti singoli che hanno riportato parere favorevole da parte dell'Amministrazione Comunale e che siano conformi alle leggi vigenti in materia di edifici rispondenti alle destinazioni ammesse. |

PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E PROVINCIALE

Art. 59 - N.d.A. del P.T.C Vigente del Parco Regionale Adda Nord (estratto)

P.T.C. VIGENTE
TITOLO 1 – <u>NORME GENERALI</u>
Art. 1 AMBITO, CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO TERRITORIALE 1. Il presente piano territoriale di coordinamento (PTC) ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; tale piano ha, altresì, natura ed effetti di piano territoriale regionale per le aree proposte a "parco naturale" ai sensi dell'art. 16 ter della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, come integrato dall'art. 8 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32. 2. Il piano assume anche i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.r. 27/5/85, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il presente piano apporta le modifiche al perimetro di cui alla l.r. 16/9/83, n. 80, necessarie per un miglior assetto territoriale. 4. Il territorio del parco regionale è costituito dalle aree delimitate dal confine indicato sulle tavole di piano: del segno grafico che sulla tavola delimita il confine del parco fa testo il punto limite più interno verso il parco stesso. 5. Nell'ambito del parco regionale, con apposito segno grafico, è individuata la proposta di perimetro del parco naturale, da approvarsi con specifica legge regionale ai sensi dell'art.19, comma 2-bis, della l.r. 86/83 e successive modifiche e integrazioni. Il Consiglio regionale con propria deliberazione approva, agli effetti dell'art.25 della L. 394/91, la disciplina di parco naturale di cui all'art. 16-ter, comma 2, della l.r. 86/83, avente valenza di piano territoriale regionale. Sino alla definitiva approvazione dei predetti atti, le aree proposte a parco naturale sono soggette alla normativa dettata dal presente piano e alle disposizioni della l.r. 32/96 e successive modifiche e integrazioni dettate dalla l.r. 38/97. 6. I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione sovracomunale, ove formati, sono regolati dall'art. 18, 1^a e 2^a comma, l.r. 30/11/83, n. 86. 7. Le previsioni urbanistiche del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
Art. 5 INDIRIZZI PER LE AREE ESTERNE 1. Le parti del territorio dei comuni consorziati, esterne al perimetro del parco sono soggette agli indirizzi per la pianificazione comunale di cui al presente articolo, a cui i comuni devono adeguarsi mediante variante al piano urbanistico generale, nei termini di cui all'art. 18, comma 5, l.r. 86/83. 2. Nei territori dei comuni consorziati, esterni al perimetro del parco, deve essere garantita: a) la conservazione dei valori naturalistici e paesistici; b) la progressiva armonizzazione della pianificazione delle aree di confine con quella delle aree incluse nel perimetro del parco, allo scopo di dotare l'intero territorio di analoghe prestazioni qualitative, specie laddove sussistono significative connessioni con l'ambiente fluviale; c) la tutela delle aree verdi pubbliche e private e le essenze arboree di rilevanza ambientale; d) la salvaguardia delle aree boscate esistenti nonché delle aree con destinazione agricolo-boschiva; e) la verifica che le attività industriali, con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e alla salute pubblica, nonché preesistente o connesso ad esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte, siano collocate a congrua distanza dai confini del parco, a meno che non vi siano possibilità alternative da motivarsi specificatamente; f) una particolare attenzione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno con tutela specifica dell'assetto idrogeologico. 3. Il PTC individua con apposito simbolo grafico in Tavola 1 le aree esterne al parco di particolare valore storico, naturale e paesistico, e di collegamento con altri parchi regionali istituiti o previsti.

Per tali ambiti gli strumenti urbanistici comunali devono garantire il rispetto dei valori paesistici di rilievo, mediante una indagine analitico-descrittiva che contenga l'identificazione degli elementi di valore storico e naturale, al fine di dimostrare le proprie scelte urbanistiche in relazione agli obiettivi di tutela paesistica. All'interno di tali aree tutti gli interventi dovranno essere valutati con riferimento al contesto in cui si andranno a collocare e quindi in relazione alla loro incidenza sul contesto stesso.

4. In particolare, per le aree di cui al comma precedente, gli strumenti urbanistici comunali devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

I) nelle zone agricole:

- a) gli interventi edilizi e le operazioni sul terreno devono essere contenute in modo da salvaguardare gli elementi di connotazione del paesaggio tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale e comunque nei limiti di cui alla l.r. 7/6/80, n. 93;
- b) devono essere individuati gli ambiti con rilevanti significati ambientali, visuali, storico-culturali, in cui la permanenza della conduzione agricola rappresenti irrinunciabile presidio alla conservazione dei valori paesistici;
- c) devono essere individuati i beni storico-architettonici puntuali, per i quali prevedere specifiche modalità di intervento;

d) deve essere verificata la compatibilità di eventuali nuove strutture insediative non agricole con riferimento sia all'assetto morfologico delle aree che alle tipologie di funzioni insediabili;

e) deve essere esercitata la tutela dei corsi d'acqua e della rete irrigua oltre che controllate le eventuali modifiche della rete dei percorsi;

f) devono essere salvaguardati gli elementi connessi con le tradizioni culturali dei luoghi.

II) Nelle zone agricole di trasformazione e/o nelle zone di completamento sia residenziale che produttivo:

a) i nuovi insediamenti di carattere residenziale devono essere localizzati in modo da garantire l'integrazione morfologica e funzionale con i centri abitati;

b) i comuni potranno prescrivere piantumazioni a cortina con effetto schermante per tutti gli insediamenti, lungo i confini prospicienti il fiume ovvero lungo gli assi stradali che gravitano sul fiume medesimo;

c) devono essere individuati gli ambiti e gli elementi di valore e significato storico, culturale e ambientale;

d) deve essere verificato, anche attraverso l'utilizzo di appositi abachi, l'assetto morfologico delle aree di frangia e degli ambiti di espansione;

e) deve essere esercitato un rigoroso controllo morfologico e individuate le funzioni compatibili negli ambiti in rapporto visuale diretto con l'ambito fluviale (ad esempio cigli di terrazzo, collocazione elevata, fondali prospettici).

5. Le aree soggette a vincolo idrogeologico, le aree boscate, le fasce laterali ai corsi d'acqua per una profondità di 150 metri dai relativi argini o sponde e connesse funzionalmente e visivamente con i corsi d'acqua stessi e le aree destinate a verde pubblico entro il perimetro del centro abitato sono riportate nella cartografia del Piano Regolatore comunale, che deve altresì dettare norme dirette a garantire una loro effettiva tutela.

Art. 8 NORMATIVA DI SETTORE

1. L'Ente Gestore predispone piani di settore ai sensi dell'art. 20 della l.r. 86/83, con particolare riguardo ai settori di cui al successivo comma.
2. I piani di settore previsti dal presente piano sono i seguenti:
 - **siti paesistico culturali sensibili** (art.30 *Norma di tutela paesistico-culturale*);
 - **idrologia ed idrogeologia** (art. 31 *Tutela geomorfologica* e art. 32 *Tutela idrologica ed idrogeologica*);
 - **fruizione e turismo sostenibile** (art. 39 *Attività ricreative, sociali, culturali e sportive*);
 - **boschi e vegetazione naturale** (art. 35 *Complessi boscati e vegetazionali*);
 - **agricoltura** (art. 34 *Attività agricola ed agriturismo*);
 - **recupero aree degradate** (art. 45 *Recupero aree degradate*);
 - **patrimonio faunistico** (art.38 *Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico*).
3. I piani di settore costituiscono lo strumento attraverso il quale l'Ente Gestore dà attuazione al PTC, specificando, per singoli comparti funzionali, le previsioni e le prescrizioni del PTC medesimo, nonché definendo e coordinando, in aderenza a quanto previsto dal piano di gestione, il programma organico delle attività e degli interventi dell'Ente Gestore, la loro attuazione e la gestione di beni e attrezzature.
4. Il piano di settore è adottato dall'Ente Gestore, è pubblicato mediante deposito presso la segreteria dell'Ente stesso e trasmesso in copia agli Enti consorziati e alla Regione; l'avviso di deposito è dato mediante pubblicazione all'albo dell'Ente Gestore e di tutti gli Enti interessati; nei 45 giorni successivi al deposito chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.
5. Il piano è approvato dall'Ente Gestore con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle

osservazioni; in mancanza di osservazioni il piano è definitivamente approvato.

6. Il piano diventa esecutivo dopo la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all'albo dell'Ente Gestore della deliberazione definitiva di approvazione ed è trasmesso per conoscenza alla Giunta regionale nei 20 giorni successivi.
7. I piani di settore individuati dal secondo comma del presente articolo possono essere adottati e approvati anche per stralci, seguendo le medesime procedure di cui ai precedenti commi.
8. L'ente gestore può adottare e approvare, ai sensi dei precedenti commi, piani anche per settori diversi da quelli individuati dal secondo comma. eliminato

Art. 14

PROCEDURE DI VERIFICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Per la procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale si applica quanto disposto dalla l.r. 20/99 e dall'art. 6 della L. 349/86.

TITOLO II – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 15

PERIMETRI E AZZONAMENTO

1. Rispettivamente nelle tavv. 1 e 2 sono individuati il perimetro del parco regionale, che modifica quello individuato con l.r. 80/83, ai fini di un miglior assetto territoriale, e il perimetro proposto a parco naturale, individuato ai sensi della l.r. 32/96, in cui sono ricomprese le aree agroforestali o incolte, caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali ai sensi delle successive norme.
2. Il territorio del Parco, è articolato nelle seguenti zone territoriali individuate con apposito simbolo grafico nell'allegata tav. 1:
 - riserva naturale "Palude di Brivio" (art. 19)
 - monumento naturale "Area leonardesca" (art. 20)
 - zona di interesse naturalistico - paesistico - (art. 21)
 - zona agricola - (art. 22)
 - nuclei di antica formazione (art. 23)
 - ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale (art. 24)
 - zona di iniziativa comunale orientata (art. 25)
 - ville e parchi privati di valore paesistico-ambientale (art.26)
 - zona ad attrezzature per la fruizione (art. 27)
 - zona di compatibilizzazione (art.28)
 - aree degradate da recuperare (art. 29)
3. Il P.T.C. individua altresì:
 - le aree esterne al parco (art.5) di particolare valore storico, naturale e paesistico, e di collegamento con altri parchi regionali istituiti o previsti;
 - le fasce fluviali del fiume Adda (art. 32 Tutela idrologica ed idrogeologica), indicata con apposito tratto grafico sulla tav. 1, quale territorio di massima fragilità idrogeologica e di elevata rilevanza ambientale, sottoposto a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme di zona e di settore;
 - gli ambiti a fruizione naturalistico-didattica (art.39), indicati con apposito simbolo grafico in Tav. 1;
 - gli elementi di preminente interesse storico-culturale e paesistico, suddivisi in: ritrovamenti archeologici (A), archeologia industriale (I), architettura delle fortificazioni (M), palazzi, ville e in genere architettura residenziale nonché parchi (P), architettura religiosa (R), architettura agricola (C), luoghi di memoria storica (L), indicati con appositi simboli grafici sulla Tav. 1, sottoposti a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme del Titolo II e III.

Art. 16

ELEMENTI, BENI E MANUFATTI DI RILAVANTE VALORE ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO, ARTISTICO, STORICO E CULTURALE

1. Il PTC individua con appositi simboli grafici in Tav. 1 gli elementi di archeologia classica ovvero i beni di elevato valore artistico, storico o culturale, contrassegnati con le lettere A (ritrovamenti archeologici (A), archeologia industriale (I), architettura delle fortificazioni (M), palazzi, ville e in genere architettura residenziale nonché parchi (P), architettura religiosa (R).
2. L'individuazione puntuale di detti elementi, beni e manufatti è operata dall'Ente gestore del Parco nell'ambito del piano di settore di cui all'art. 30, comma 7 al fine di garantirne - a seconda della natura e delle caratteristiche degli stessi - la tutela, la conservazione nonché il restauro, la valorizzazione, il riuso e la rivitalizzazione anche mediante l'eventuale promozione di nuovi usi compatibili.

3. Sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione, di recinzione e di custodia necessari a garantire la conservazione e la tutela dei suddetti beni e manufatti, nonché gli interventi ingiunti dalle pubbliche amministrazioni competenti in materia ovvero quelli individuati dagli strumenti di attuazione del presente PTC.
4. Sono compatibili gli interventi di manutenzione e restauro, nonché - ove siano riconosciuti come tali, in relazione alla natura del bene e dell'eventuale relativo vincolo, dagli strumenti di pianificazione – gli interventi di recupero funzionale compresi quelli volti a consentire un diverso ma consona uso del bene.
5. Non sono compatibili tutti gli interventi che possano in qualche modo compromettere la conservazione e la tutela degli elementi, dei beni, dei manufatti e dei reperti. Non sono altresì compatibili gli interventi edilizi di ampliamento, sopralzo o trasformazione dei fabbricati esistenti individuati dall'Ente gestore come elementi da conservare.
6. Il piano di settore "Siti paesistici sensibili" di cui al successivo art. 30 può integrare l'elenco dei beni di cui al presente articolo e dettare per essi prescrizioni di dettaglio, nel rispetto delle competenze statali in materia.

Art.17

EDIFICI E COMPLESSI RURALI DA SALVAGUARDARE

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico (lettera C) in Tav. 1 i manufatti, edifici e complessi edificati a tipologia rurale ai quali viene riconosciuto particolare valore paesistico-ambientale in relazione alla loro ubicazione, o al loro impianto morfologico o alla loro distribuzione o configurazione planivolumetrica o ai caratteri e qualità specifiche.
2. L'individuazione di detti complessi è operata al fine di garantire la conservazione e la tutela dei loro valori paesistico-ambientali e delle loro eventuali qualità intrinseche.
3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelli – individuati dagli strumenti di pianificazione come necessari alla conservazione dei valori e delle qualità di cui al precedente comma - di risanamento o di restauro.
4. Sono compatibili gli interventi di manutenzione, di risanamento e di restauro.
5. Non sono compatibili gli interventi che comunque comportino - anche a mezzo della sola modificazione della destinazione d'uso - alterazioni delle qualità intrinseche o dei valori paesistico-ambientali.
6. Eventuali modificazioni delle destinazioni d'uso sono consentite ove le stesse conseguano alla definitiva cessazione delle attività agricole in precedenza insediate ed ove risulti - da uno specifico studio di dettaglio esteso all'intera unità (complesso od edificio) - che il nuovo uso consenta il mantenimento dei valori paesistico-ambientali anche nel rapporto del bene con i luoghi.
7. Il piano di settore "Siti paesistici sensibili" di cui al successivo art. 30 può integrare l'elenco dei beni di cui al presente articolo e dettare per essi prescrizioni di dettaglio.

Art. 21

ZONA DI INTERESSE NATURALISTICO – PAESISTICO

1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico nella Tav. 1 le aree ricadenti nella zona di interesse naturalistico - paesistico, le quali sono destinate alla conservazione attiva dei valori naturalistici esistenti, alla ricostituzione del bosco, al risanamento di elementi di degrado esistenti in aree di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.
2. In tale zona l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la conservazione e la ricostituzione degli ambienti boscati e delle zone umide; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura.
3. Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le sole attività colturali compatibili con le disposizioni e gli obiettivi del presente piano; una fascia lungo le sponde del fiume per un'ampiezza minima di 10 m dev'essere comunque destinata alla ricostituzione dell'ambiente ripariale.
4. Sono ammesse le sole attività zootecniche compatibili con le norme e le finalità del presente piano.
5. Sono ammesse le attività di arboricoltura a rapido accrescimento da legno in atto alla data di entrata in vigore del presente piano, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art.36; è vietato il nuovo impianto. I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostituiti, per il loro interesse naturale e paesistico, secondo le disposizioni di cui al successivo art.35; l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi è ammessa solo se strettamente necessaria per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa autorizzazione dell'Ente gestore del parco, che deve prevedere la sostituzione degli elementi eliminati.
7. Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 457/78; sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume con mantenimento delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e ambientali originali, finalizzati a realizzare un miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti. Per le strutture agricole esistenti sono comunque ammessi ampliamenti delle stesse solo se strettamente funzionali all'attività agricola, secondo

gli indici della l.r. 93/1980 con le modalità previste dal successivo art. 22 comma 9. Per le residenze sono ammessi interventi di ampliamento per adeguamenti igienico-sanitari una tantum non eccedenti il 20% del volume esistente con un massimo di 100 mc.

8. E' vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti e bonifiche ad eccezione degli interventi previsti dal precedente comma 7; sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona che l'Ente gestore e gli enti consorziati, sentito l'Ente gestore, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, per finalità di tutela ambientale e paesistica e di fruizione.
9. E' consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa; previa autorizzazione dell'Ente gestore del parco è ammessa l'organizzazione di manifestazioni, anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche.
10. E' consentita la circolazione dei mezzi motorizzati solo sulle vie carrabili, ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, adibiti al trasporto di disabili e necessari per la conduzione dei fondi agricoli.
11. Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto con siepi per esigenze di tutela di aree edificate compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza; le recinzioni temporanee sono ammesse per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di attività orto-floro-vivaistiche, di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.
12. Per le aree nel Comune di Cisano Bergamasco adiacenti alla zona di compatibilizzazione in cui sono individuati gli edifici e le strutture di cui al comma 6 dell'art. 28, vale quanto previsto ai commi 6 e 7 del suddetto art. 28.

Art.22 ZONA AGRICOLA

1. Negli ambiti territoriali compresi nella zona agricola la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all'ambito fluviale.
2. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:
 - a) le colture erbacee, l'orticoltura e la frutticoltura; l'attività colturale deve giungere, per le aree lungo le scarpate, non più vicino di 3 metri dall'orlo del terrazzo lungo il fiume Adda, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata dall'erosione dovuta al forte ruscellamento;
 - b) l'arboricoltura secondo le disposizioni di cui all'art. 36;
 - c) l'allevamento zootecnico non intensivo, nel rispetto dei seguenti parametri:
 - per gli allevamenti suinicoli e avi-cunicoli carico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata in conduzione: 20 ql
 - per gli altri allevamenti (bovini, equini, ovi-caprini) carico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata in conduzione: 40 ql;
 - sono sempre ammessi gli allevamenti di animali nel limite del fabbisogno familiare e a fini agrituristici;
 - d) l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli;
 - e) l'attività di florovivaismo, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento d'uso;
 - f) l'agriturismo, nel rispetto della vigente legislazione, statale e regionale, in materia.
3. Sono consentite le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni di cui al successivo art. 34..
4. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi - caratterizzati da parametri superiori a quelli di cui al precedente comma 2 lettera c) - né ampliamento in senso intensivo degli allevamenti esistenti.
5. Le attività zootecniche intensive esistenti, non conformi ai parametri di cui al comma 2 lett. c), devono essere compatibilizzate tramite l'adeguamento a detti parametri, o riconvertite in attività agricole colturali, arboricolturali o agrituristiche; il piano di settore agricoltura di cui all'art.34 può dettare indirizzi per la compatibilizzazione delle predette attività.
6. Nella zona di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso.
7. Nella zona agricola, di cui al presente articolo, l'edificazione è ammessa secondo i disposti di cui alla l.r. 93/80.
8. Nelle aree agricole, ricomprese nella zona agricola e interne alla fascia fluviale B di cui all'art. 32, fatto salvo quanto previsto per gli edifici rurali di valore ed interesse paesistico-ambientale di cui all'art.17, è ammessa la nuova edificazione esclusivamente destinata ad attività agricolo-produttiva, entro i limiti di cui all'art. 2, comma 3 della l.r. 93/80, da realizzarsi a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del presente piano, i cui proprietari dimostrino di possedere unicamente immobili rurali ubicati in dette zone.
9. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili ai sensi dei precedenti commi 7 e 8 è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui, ma ricompresi entro il perimetro del parco; i limiti così determinati possono essere superati solo per la realizzazione di volumi

- agricolo produttivi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dallo STAP competente, attestante le effettive esigenze di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario;
10. E' consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione; l'installazione di tunnel di copertura superiore ai 1000 mq è soggetta al preventivo parere dell'Ente gestore, che può dettare prescrizioni specifiche per l'adeguata regimazione delle acque meteoriche.
 11. Sugli edifici esistenti, anche a destinazione extra-agricola sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibili, altresì, previo parere necessario e vincolante del Parco Regionale Adda Nord, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, nonché gli interventi di ampliamento una tantum non eccedenti il 20% con un massimo di 100 mc. della volumetria legittimamente preesistente alla data di adozione del Piano Territoriale, fermo restando l'obbligo di sottoposizione a piano attuativo e/o di recupero laddove previsto dagli strumenti urbanistici comunali.
 12. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:
 - a) l'insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli;
 - b) recinzioni delle proprietà se non con siepi di essenze autoctone, fatte salve le recinzioni connesse ad esigenze di tutela degli insediamenti edilizi agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza; le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio sono ammesse, previa autorizzazione dell'Ente gestore del Parco;
 - c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
 - d) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
 - e) l'ammasso al di fuori dei cantieri, anche temporaneo, di materiali derivanti dall'esecuzione di interventi consentiti, ad esclusione delle vasche di maturazione dello stallatico e di quelli connessi con la normale pratica agricola, quali stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere;
 - f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del parco, per lo svolgimento dell'attività venatoria prevista dalla l.r. 26/93 e quella turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli;
 - g) lo sbancamento ed il livellamento di terrazzamenti e declivi;
 - h) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua.
 - i) L'attività di escavazione non soggetta alla normativa sulle cave nonché attività di tale genere legata all'orticoltura e alla pesca sportiva.

Art. 23

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico in Tav. 1 come nuclei di antica formazione le aree comprendenti gli immobili e le relative pertinenze che rivestono particolare interesse architettonico, storico-culturale ed ambientale per il parco, come tali da sottoporre a specifica tutela e valorizzazione.
2. I Comuni, in sede di adeguamento al PTC dei propri strumenti urbanistici generali, provvedono ad azionare tali aree come zona omogenea A del PRG, specificandone i confini a scala adeguata e a corredare di conseguenza il piano regolatore generale con le analisi richieste ai sensi dell'art. 17 della l.r. 51/75.
3. Dovranno in ogni caso considerarsi parti integranti dei centri e nuclei storici, indipendentemente dalla classificazione urbanistica:
 - le aree di pertinenza funzionale o visiva degli edifici;
 - le aree inedificate in diretto rapporto visivo con il bene oggetto di tutela;
 - il verde e le fasce di rispetto idonee ad assicurare la fruibilità percettiva dell'insieme;
 - gli elementi sopraelencati dovranno essere tutelati poiché indispensabili per il mantenimento della continuità degli spazi del tessuto edilizio, del verde e per la definizione dell'immagine paesistica complessiva.
4. Fino agli adempimenti di cui al precedente secondo comma nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente gli interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 457/78.
5. Negli aggregati storici e nuclei di antica formazione le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente circostante, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione e utilizzazione degli spazi aperti;
 - i giardini e gli spazi aperti vanno tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze vegetali;
 - non è consentito l'uso degli spazi aperti per il deposito di materiali ove comporti un degrado ambientale.
6. Ai progetti delle opere da eseguirsi nei nuclei di antica formazione, escluse quelle di cui alle lettere a) e b)

dell'art. 31 della L. 457/78, devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici riguardanti:

- la descrizione del paesaggio urbano, dell'ambiente e del contesto territoriali interessato;
- la descrizione del progetto relativo all'intervento proposto;
- l'evidenziazione dell'entità e della natura delle trasformazioni indotte dall'intervento proposto sull'ambiente e il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazione previsti.

7. Non sono comunque ammessi interventi di demolizione e ricostruzione nonché aumenti di volume e ristrutturazione urbanistica che non siano inquadrati in piani di recupero; tali interventi non devono comunque modificare o alterare i caratteri, l'impianto urbanistico ed edilizio dell'area interessata; nella predisposizione del piano di recupero si dovrà avere cura di rispettare la continuità formale delle cortine e nel caso di volumi realizzati all'interno di isolati questi non dovranno risultare preminenti rispetto all'assetto dell'edificio esistente; dovrà essere parte integrante della documentazione del piano di recupero lo studio analitico percettivo mirato alla conservazione e realizzazione di rimandi visivi tra ambito edificato e paesaggio agricolo fluviale circostante; tale studio analitico dovrà incidere sulle scelte progettuali attraverso l'adeguata valorizzazione degli spazi liberi, dell'assetto dei volumi e nella composizione dei pieni e dei vuoti sui prospetti.

Art. 25

ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA

1. E' individuata con apposito simbolo grafico in Tav. 1 la zona di iniziativa comunale orientata, che comprende gli aggregati urbani dei singoli comuni i quali sono rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggette alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano.
3. Gli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi al fine della salvaguardia delle caratteristiche storiche e tipologiche degli edifici esistenti devono garantire che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco sia nella scelta delle soluzioni tipologiche sia nelle scelte dei materiali da costruzione sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.
4. Nella presente zona gli strumenti comunali devono essere redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:
 - il completamento della struttura urbana dovrà privilegiare il recupero dei volumi esistenti;
 - le nuove edificazioni devono essere realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alla definizione delle altezze dei fabbricati che non dovranno occludere visuali percepibili da punti di vista pubblici, uniformandosi alle altezze di contesto;
 - l'espansione dell'edificio deve avvenire in continuità rispetto all'esistente e dovrà preferibilmente essere definito da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine dovranno essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante e i nuovi sviluppi dovranno essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;
 - i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale deve essere mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;
 - deve essere mantenuto il verde privato esistente in ville e giardini;
 - i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona pari all'altezza dei fabbricati con un minimo di m 10,00; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi e arbusti autoctoni.
5. In sede di adeguamento dei PRG dovranno essere indicati tutti gli edifici e gli impianti incompatibili con le finalità del parco, stabilendo destinazioni d'uso, anche in difformità con quelle preesistenti, nonché il recupero dell'area a verde pubblico: tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.
6. In sede di adeguamento dei PRG dovranno altresì essere indicate le strutture edilizie anteriori al 1920 o comunque costituenti significative testimonianze di archeologia industriale e rurale le quali non potranno formare oggetto di ristrutturazione urbanistica; Tutti gli interventi dovranno essere previsti da un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata senza eccedere le volumetrie preesistenti con mantenimento dell'involucro esterno e delle caratteristiche storico - architettoniche e ambientali originali.

Art. 26

VILLE E PARCHI PRIVATI DI VALORE AMBIENTALE

1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico in Tav. 1 i complessi privati (aree e manufatti) di valore paesistico, monumentale o naturalistico.
2. L'individuazione di detti beni è operata al fine di garantire la conservazione degli stessi, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.
3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di risanamento, di restauro e ristrutturazione edilizia senza aumento di volume con mantenimento dell'involucro esterno e delle caratteristiche storico - architettoniche e ambientali originali; eventuali modificazioni d'uso sono consentite solo se previste nell'ambito di un piano attuativo del piano regolatore comunale, esteso all'intero complesso.

4. Non sono compatibili gli interventi di demolizione nonché quelli che riducano la quantità o compromettano la qualità delle aree verdi pertinenziali.

TITOLO III – NORME DI SETTORE

Art. 30

NORMA DI TUTELA PAESISTICA

1. Il rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte delle autorità subdelegate previste dalla l.r. 18/97 deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, nonché di quelle previste dagli articoli 16, 17 e 18 e dalle particolari norme di zona e di settore in relazione all'intervento da effettuare.
2. Gli interventi ammissibili sono autorizzati dall'autorità subdelegata nel rispetto dei criteri di cui alla DGR VI/30194 del 25/7/97 "Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della l.r. 8/6/97, n. 18.
3. Per gli interventi esclusi dall'obbligo di acquisizione della certificazione di conformità al PTC, le amministrazioni delegate trasmettono al Parco copia delle autorizzazioni rilasciate.
4. Il presente piano, a specificazione del piano paesistico adottato con DGR, individua le seguenti "visuali sensibili" di particolare rilevanza per la tutela paesistica del parco:
 - veduta di Lecco da Malgrate;
 - belvedere del Barro;
 - veduta dell'Adda dai ponti di Trezzo e Paderno;
 - veduta della valle dell'Adda a Cassano.
5. Per tali luoghi è predisposto apposito piano di settore paesistico "Siti paesistici sensibili" il quale, sulla base della tabella riportata in allegato A al presente piano e delle relative note interpretative, individua la sensibilità dei siti e valuta l'impatto delle trasformazioni possibili.
6. Il medesimo piano di settore provvede inoltre all'individuazione cartografica dettagliata dei tracciati paesistici denominati:
 - Sentiero naturalistico dell'Adda;
 - Strada panoramica della valle dell'Adda da Cassano a Brivio;lungo i quali dovrà essere vietata la disordinata disseminazione di manufatti eterogenei disposti casualmente rispetto alla strada; dovranno essere vietati interventi che materialmente cancellino o interrompano la continuità e leggibilità dei tracciati; pertanto dovranno essere conservati e mantenuti leggibili anche i segni storicamente legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, ecc.; il piano di settore "Siti paesistici sensibili", al fine di mantenere il carattere di strade panoramiche e di percorsi verdi, dovrà definire fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili od edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni; mediante specifici programmi, il piano di settore prevede inoltre la riqualificazione paesistica della viabilità panoramica.
7. Con il medesimo piano di settore il parco provvede a censire, con apposita schedatura, gli elementi, i beni e manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale di cui al precedente art. 16, integrando, se del caso, l'identificazione ivi operata; le schede identificative dovranno individuare le specifiche qualità del bene o del manufatto censito, sotto il profilo architettonico, culturale, storico, ambientale o paesaggistico, illustrarne lo stato di conservazione e definire - ove necessario - gli interventi prescritti, da incentivare, compatibili o non compatibili in relazione alle specifiche esigenze di tutela e valorizzazione nonché - sempre in funzione di dette esigenze - le destinazioni d'uso ammesse, ferme comunque restando le eventuali disposizioni speciali più restrittive dettate dalle presenti norme per la zona in cui il bene o il manufatto si trovano.

Art. 31

TUTELA GEOMORFOLOGICA

1. I terrazzi fluviali e le scarpate morfologiche, nonché i corsi d'acqua minori, i solchi di ruscellamento concentrato, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile ricadenti all'interno del parco, sono elementi costitutivi del paesaggio fluviale e sono oggetto di specifica tutela del P.T.C..
2. Il piano di settore idrologia e idrogeologia di cui all'art. 32 individua cartograficamente gli elementi di cui al precedente comma 1.
3. Nelle aree interessate dagli elementi morfologici di cui al precedente comma 1, sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti ed i livellamenti che possono creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericolo per la stabilità dei pendii; sono ammesse esclusivamente le attività silvo-colturali, nonché, previo parere dell'Ente gestore, le opere di difesa e consolidamento dei terreni; tali interventi dovranno essere comunque eseguiti mediante tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento al "Manuale di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 7/4/94 n. V/50989 e alla direttiva approvata con DGR 19/12/95 n. VI/6586.
4. I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente P.T.C., dettano per gli elementi morfologici, di cui al precedente comma 1, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i principi di tutela indicati al precedente comma 3, recependo i contenuti del piano di settore idrologia ed

Art. 32

TUTELA IDROLOGICA ED IDROGEOLOGICA

1. Il fiume, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato; a tale esigenza primaria sono subordinate le utilizzazioni agricole, industriali, artigianali sportive e ricreative delle acque; la tutela è estesa al corso fluviale, nonché alle spiagge, alle isole ed alle aree golenali.
2. La tav. 1 riporta con simbolo topografico il fiume nel suo attuale corso e nel suo limite medio di piena; il simbolo grafico comprende anche le isole; per quanto non previsto, alle isole si applicano le disposizioni di tutela della riserva naturale; ai fini della tutela del fiume e delle aree marginali:
 - a) tutti gli interventi debbono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale fluviale e dell'ecosistema ripariale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio;
 - b) le opere di sistemazione e regimazione fluviale debbono essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del fiume, delle zone umide, restando la relativa tutela subordinata soltanto alla salvaguardia di importanti insediamenti civili o industriali esistenti o di opere infrastrutturali;
 - c) tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica ed ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti, in particolare mediante il consolidamento dei terreni laterali;
 - d) gli interventi di consolidamento, di riqualificazione e di recupero ambientale e paesistico debbono prevedere l'impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di difesa geologica e idrogeologica del territorio, nel rispetto delle spiagge e delle zone umide esistenti.
3. *La delimitazione delle fasce fluviali del fiume Adda è individuata e rappresentata nella cartografia del "Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po redatto, adottato e approvato ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183. Gli interventi che ricadono in zone delimitate dalle suddette fasce fluviali, devono essere compatibili con le prescrizioni di tale Piano.*
4. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, dovranno privilegiare il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica favorendo, ove possibile, l'impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un miglior inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si farà riferimento alla "Direttiva concernente criteri ed indirizzi, per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione" approvata con deliberazione G.R. n. VI/6586 del 19/12/95, e al "Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica" adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. V/50989 del 7/4/94; le opere tradizionali di regimazione idraulica sono consentite esclusivamente nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle tecniche di ingegneria naturalistica e per la difesa di insediamenti civili, industriali, ed infrastrutturali di interesse pubblico nel rispetto comunque della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse; la progettazione di nuove opere di difesa dev'essere coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, in relazione all'assetto morfologico locale assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, nel rispetto dei disposti di cui alla L. 5/1/94 n. 37 relativa alle "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"; tutti gli interventi sul corso d'acqua principale sono comunque soggetti al parere vincolante dell'Ente gestore del parco ad esclusione degli interventi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità.
5. Per le opere idrauliche valgono inoltre le seguenti disposizioni:
 - a) in caso di taglio o salto di meandro non sono consentite nuove arginature né reimpianti, salvo nell'ipotesi in cui l'arginatura risulti indispensabile ai fini di difesa di insediamenti civili, industriali e di interesse pubblico, e dovrà comunque garantire la sufficiente alimentazione idrica e il mantenimento dell'ambiente naturale e del paesaggio;
 - b) la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, delle sponde o delle arginature è soggetta a denuncia all'Ente gestore che entro 60 giorni dal ricevimento della stessa può impartire prescrizioni per il rispetto della vegetazione naturale e per il recupero dell'ambiente naturale e del paesaggio;
 - c) qualsiasi opera idraulica dev'essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica;
 - d) le escavazioni in alveo non sono consentite salvo che per interventi di ripristino ambientale, di interventi di difesa dal rischio di esondazione e per gli interventi atti ad assicurare il mantenimento della capacità d'invaso dei bacini d'accumulo, fatti salvi gli adempimenti relativi al comma 2, art. 40 del d. Lgs. 152/99.
6. I corsi d'acqua minori, i solchi di ruscellamento concentrato, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza del parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi; devono essere pertanto attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati i nuovi interventi di rettificazione ed

impermeabilizzazione del fondo e delle sponde nonché gli interventi di copertura e tombinatura; sono autorizzabili dall'Ente gestore del parco gli interventi che si rendano necessari per eliminare perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica; per le opere di manutenzione e di sistemazione si dovranno utilizzare preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al precedente comma 4; l'asportazione della vegetazione arborea di ripa finalizzata alla pulizia delle sponde è ammessa, a condizione che siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto - ad eccezione delle situazioni comportanti rischio idraulico - previa denuncia all'Ente gestore ad esclusione degli interventi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

7. Nelle aree adiacenti l'asta principale del fiume Adda e dei suoi affluenti, anche al di fuori della fascia fluviale di cui al precedente comma 2, è da
8. evitare l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono portare un sovraccarico idraulico del corso d'acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco, in sede di adeguamento al PTC, dovranno, con riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, privilegiare tecniche che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.
8. Nelle acque fluviali - ivi comprese le acque dei laghi di Garlate e Olginate - è vietata la navigazione con natanti aventi motore superiore ai 20 HP e comunque con velocità superiore ai 10 nodi, salvo che per i tratti, individuati dal regolamento d'uso, per i quali risulti necessaria una maggior velocità per superare la corrente; il regolamento d'uso può escludere la navigazione a motore o limitarne la velocità, per certi tratti del fiume di particolare interesse ambientale; è vietata l'effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore, anche di carattere non agonistico; nei laghi la navigazione a motore dovrà avvenire a non meno di 50 m dalla riva ed anche la partenza e l'approdo dovranno effettuarsi nel rispetto di tale fascia; nel lago di Garlate è consentita la navigazione a motore con potenze superiori a 20 HP per i natanti provenienti dal lago di Lecco, diretti ai luoghi di ricovero e rimessaggio esistenti e viceversa, escludendosi soste, partenze e approdi diversi; in tal caso il percorso dei natanti da e per i luoghi di ricovero dovrà seguire, in linea retta, l'asse del lago o comunque essere tenuto al largo di una fascia di 100 m dalla riva e piegare in senso ortogonale verso i punti di attracco e viceversa.
9. Sulle spiagge fluviali non sono consentiti:
 - a) l'accesso con mezzi motorizzati, al di fuori di eventuali percorsi;
 - b) il campeggio, l'attendamento, il bivacco;
 - c) la piantumazione, salvo che per interventi di ingegneria naturalistica di cui ai precedenti commi;
 - d) le coltivazioni agricole, orticole e il pascolo;
 - e) l'allestimento di qualsiasi manufatto anche provvisorio;
 - f) l'escavazione o l'asporto di materiali, salvo che per lavori di regimazione ai sensi dei precedenti commi;
 - g) l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi specie o il getto di rifiuti nelle acque del fiume.
10. L'installazione di pontili, barconi ed altre strutture galleggianti o emergenti dalle acque, fissate stabilmente alla riva o al letto del fiume è soggetta al parere dell'Ente gestore previa verifica, anche in relazione alla zonizzazione dei tratti di riva prospicienti, che l'accesso non comporti degrado alle sponde e alle aree attraversate e che le attività svolte non arrechino disturbo all'ambiente circostante.
11. Le ordinanze che impongono divieto di balneazione sono comunicate all'Ente gestore del parco; la relativa segnaletica è apposta dai Comuni nel rispetto dei criteri generali definiti dall'Ente gestore, in riferimento all'aspetto estetico dei cartelli e alla distribuzione di essi lungo le rive.
12. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Adda e negli altri corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere agli obiettivi di qualità previsti dal d. Lgs. 152/99 e individuati nella pianificazione da questo derivante. L'Ente gestore del Parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia, esprime il proprio parere in merito all'attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile, produttivo e da pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, nonché l'utilizzo di fanghi provenienti da impianti di depurazione o compostaggio, sono subordinati al parere dell'Ente gestore del Parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
13. Le nuove concessioni di derivazione e il rinnovo di quelle esistenti sono soggette al parere dell'Ente gestore del parco ai sensi dell'art. 21, quarto comma, lett. e), della l.r. 86/83.
14. Al fine di tutelare e razionalizzare l'uso delle risorse idriche, l'Ente gestore, attraverso il piano di settore idrologia ed idrogeologia, definisce le modalità atte a garantire l'applicazione del d. Lgs. 152/99 e successive modifiche e della normativa regionale attuativa del suddetto decreto, in merito alla delimitazione e alla disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile.
15. Il piano di settore idrologia ed idrogeologia di cui al presente articolo, dovrà avere i seguenti contenuti:
 - a. definizione dei criteri, delle modalità e dei vincoli per promuovere e realizzare interventi di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni;
 - b. individuazione puntuale degli insediamenti industriali o civili, delle ferrovie delle strade e delle altre grandi infrastrutture esistenti per cui sono ammesse previo parere dell'Ente gestore le opere di difesa spondale, di regimazione o di sistemazione del fiume;
 - c. individuazione grafica delle fasce fluviali e adeguamento alla normativa di Piano relativa a tali aree di cui,

secondo quanto previsto al precedente comma 3, nonché individuazione cartografica dei terrazzi fluviali e delle relative scarpate morfologiche, dei corsi d'acqua minori, dei solchi di ruscellamento concentrato, delle rogge, dei canali ricadenti all'interno delle fasce fluviali;

- d. analisi della struttura idrogeologica locale, analisi delle risorse idriche con particolare riferimento ai prelievi, ai diversi utilizzi, agli scarichi;
 - e. analisi degli insediamenti, delle attività civili e produttive, individuando specificamente i "centri di pericolo" per le acque sotterranee nonché analisi dello stato antropico del territorio al fine di predisporre un quadro aggiornato degli usi e delle attività da regolamentare;
 - f. formulazione di una proposta di razionalizzazione ed ottimizzazione degli emungimenti al fine di salvaguardare la risorsa acqua e gli ecosistemi da essa dipendente;
 - g. definizione delle modalità atte a garantire l'applicazione del d. Lgs. 152/99 e successive modifiche e della normativa regionale vigente, secondo quanto previsto dal precedente comma 14, anche attraverso le analisi di cui alle precedenti lettere f) e g);
 - h. formulazione di criteri per la gestione delle derivazioni e captazioni al fine di garantire gli equilibri biologici ed ecologici all'interno dell'area protetta anche ai sensi della lett. g), comma 1, art. 7, d. Lgs. 258/2000;
 - i. individuazione, in attuazione del disposto di cui al comma 1, art. 25 della L. 36/94, delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate;
16. L'Ente gestore elabora il piano di settore entro due anni dall'entrata in vigore del P.T.C., con la collaborazione dei Comuni interessati nonché degli enti competenti nella gestione delle risorse idriche a scopi idropotabili ed irrigui.

Art. 34

ATTIVITA' AGRICOLA ED AGRITURISMO

1. L'Ente gestore del Parco definisce, in collaborazione con i Consorzi di bonifica e le associazioni di categoria degli agricoltori e allevatori le linee di indirizzo per l'attività agricola e zootecnica che garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del Parco.
2. A tale fine l'Ente gestore elabora un piano di settore agricoltura, da approvarsi anche per stralci e da attuarsi tramite i progetti e le convenzioni previsti dal presente P.T.C.; il piano di settore medesimo, sulla base degli approfondimenti necessari ed in coordinamento con gli altri piani di settore, sviluppa in particolare i seguenti orientamenti:
 - favorire l'integrazione tra allevamento e coltivazione del fondo, la diversificazione e rotazione delle colture, l'aumento della diversità biologica negli agro-ecosistemi;
 - utilizzare colture e varietà colturali geneticamente resistenti;
 - sviluppare tecniche colturali che consentano l'utilizzo ottimale dell'azoto atmosferico e dell'apporto fertilizzante organico, tramite sovescio, letamazione ed oculato utilizzo dei reflui zootecnici, al fine di diminuire gradualmente l'apporto di fertilizzanti di sintesi;
 - sviluppare tecniche di controllo con mezzi agronomici e meccanici delle infestanti e metodologie di lotta biologica, guidata, integrata ai parassiti, al fine di diminuire gradualmente l'uso di diserbanti e antiparassitari;
 - praticare metodi di lavorazione del suolo conservativi;
 - ottimizzare spazialmente e temporalmente, in armonia con i principi contenuti nella legge 36/94, il sistema dei prelievi idrici e della distribuzione degli apporti irrigui, conciliando le esigenze della produttività aziendale agricola con la conservazione degli equilibri degli ecosistemi naturali interessati;
 - ottimizzare le attività di bonifica agricola anche in relazione alle esigenze di tutela paesistica ed idrogeologica;
 - adottare tecniche colturali che consentano la conservazione e il miglioramento quali-quantitativo degli elementi vegetali di equipaggiamento della campagna;
 - conservare e valorizzare gli elementi rurali di interesse architettonico, i segni storici dell'organizzazione territoriale rurale, i manufatti idraulici di particolare interesse storico-culturale;
 - favorire tecnologie di riciclo e riutilizzo, anche a scopo energetico, dei residui delle lavorazioni agricole,
 - favorire lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra attività agricola, parco e sviluppo economico e sociale del territorio rurale, con particolare riferimento all'attività di agriturismo ed alla promozione di un marchio del parco per la commercializzazione di servizi e prodotti locali;
 - orientare in senso ecologico-naturalistico i provvedimenti colturali e fitosanitari in pioppicoltura.
3. L'attività agricola deve essere esercitata secondo criteri di buona pratica agricola approvati con il D.M. del 19 aprile 1999 e pubblicati nel S.O. della G.U. del 4 maggio 1999.
4. I proprietari o conduttori delle aziende agricole presenti all'interno delle fasce fluviali A e B, di cui all'art. 32, sono tenuti a segnalare annualmente all'Ente gestore le quantità e le modalità di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi.
5. I Piani di utilizzazione agronomica di cui all'art. 5 della l.r. 37/93 devono essere trasmessi all'ente gestore per l'espressione del parere previsto dall'art. 21, quarto comma, lett. c), della l.r. 86/83.
6. Fatte salve le norme più restrittive contenute nel precedente art. 22, per l'esercizio dell'attività agricola sono consentiti gli interventi di bonifica agricola, consistenti nell'eliminazione di piccoli dossi o abbassamento di superfici limitate, al fine di rendere irrigue superfici asciutte e/o favorire il risparmio di acqua o di energia

all'azienda agricola, nonché nell'accorpamento di appezzamenti e/o abbassamento di campi già irrigui al fine di ampliare la superficie degli stessi uniformando le quote; la realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi. Lo spessore medio dello strato asportato nelle bonifiche non può superare i 100 cm; ad intervento concluso il franco di coltivazione dal livello di massima escursione della falda non deve comunque essere inferiore a 100 cm; la quota finale del terreno a bonifica ultimata non deve essere inferiore a quella dei terreni limitrofi.

7. Il piano di settore agricoltura di cui al presente articolo ed il piano di settore per la tutela idrogeologica di cui all'art. 32 possono introdurre norme più restrittive per la realizzazione di bonifiche agricole.
8. L'Ente gestore del Parco coordina e promuove programmi e iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco ai sensi dell'art. 3 della l.r. 86/83 e delle norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento dell'agricoltura; fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle relative leggi statali e regionali di settore, i contributi sono prioritariamente da destinarsi al rimboschimento e consolidamento idrogeologico delle sponde dei corsi d'acqua, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali fuori foresta e al miglioramento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura, lotta biologica e integrata, in conformità agli obiettivi di riqualificazione ambientale del P.T.C.
9. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 2 ed in conformità con le previsioni del piano di settore agricoltura, ove formato, l'Ente gestore provvede annualmente alla predisposizione di un "Programma attuativo di interventi economici ed incentivi per il riequilibrio agricolo-forestale del Parco", il quale costituisce parte integrante del piano di gestione di cui al precedente art.10; attraverso il programma stesso l'Ente gestore può proporre agli agricoltori singoli o associati, le cui aziende sono comprese in tutto o in parte nel territorio del Parco ed in particolare all'interno della fascia fluviale del fiume Adda di cui all'art. 32, convenzioni aventi principalmente ad oggetto:
 - la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali, le modalità ed i tempi di attuazione;
 - la ricostituzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesistico della campagna;
 - il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale nell'esercizio dell'agricoltura;
 - l'uso del nome e del marchio del Parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che ne soddisfino le finalità;
 - l'esercizio di attività agrituristiche o la gestione di specifici servizi in connessione con il sistema di fruizione del Parco;
 - gli incentivi, i contributi e le prestazioni assunte a carico dell'Ente gestore nei limiti delle disponibilità finanziarie del piano di gestione, per la collaborazione nella tutela e nella ricostruzione ambientale e per l'incentivazione delle attività agro-silvo-colturali.
10. La stipulazione della convenzione costituisce titolo di priorità per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente comma 8.
11. In tutto il territorio del Parco sono incentivati l'agriturismo e le attività ad esso connesse, nel rispetto della l.r. 3/92 e secondo i limiti consentiti dalle norme di zona e di settore; la domanda dell'interessato per esercitare l'attività e la conseguente autorizzazione comunale sono comunicate, per conoscenza, all'Ente gestore del Parco.

Art. 35

COMPLESSI BOSCATI E VEGETAZIONALI

1. I complessi boscati, le macchie arboree ed arbustive, le zone umide in esse comprese, i filari arborei ed arbustivi e le aree di rinnovazione spontanea della vegetazione devono essere mantenuti, a cura dei proprietari o possessori o detentori, nel miglior stato di conservazione culturale. Gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.
2. Il piano di settore boschi e vegetazione naturale, di cui al precedente art. 8, da approvarsi anche per stralci, è redatto sulla base di opportuni approfondimenti analitici in campo pedologico, forestale e botanico; esso dovrà prendere spunto dall'analisi della situazione forestale e delle problematiche in atto, anche per gli aspetti economici, nonché mirare all'individuazione di proposte d'intervento rivolte ad attuare una selvicoltura sostenibile. Il piano di settore recepisce i piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali di cui all'art.19 della l.r. 5/4/76, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, previsti dalle stesse leggi e deve avere i seguenti contenuti:
 - individua le diverse formazioni vegetali presenti nel Parco, comprese le macchie di contesto a rogge e/o fontanili;
 - indica i complessi arborei con particolare funzione protettiva e ne regola la gestione;
 - disciplina l'uso e l'introduzione di specie floristiche autoctone e di quelle non autoctone ma originariamente presenti nel territorio, anche attraverso la redazione di appositi elenchi;
 - indica gli interventi finalizzati alla ripulitura dalle specie infestanti ed alla lotta dei parassiti delle piante;

- può stabilire limitazioni per la raccolta di flora spontanea, funghi e fauna minore, secondo quanto previsto dall'art. 38;
 - indica gli interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento ambientale, definendo le modalità di incentivazione più opportune;
 - detta i criteri tecnici floristici e fitosociologici cui attenersi nei progetti di recupero naturalistico delle aree degradate, nonché negli interventi di ingegneria naturalistica;
 - stabilisce i programmi per monitorare e potenziare la consistenza della vegetazione spontanea;
 - può disciplinare i turni minimi e le modalità del taglio di diradamento, del taglio del ceduo e dei tagli colturali di altro tipo, nonché i turni minimi e le modalità di taglio per gli impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento;
 - specifica in appositi elenchi le specie arboree ed arbustive da utilizzarsi per gli interventi consentiti, prescritti o incentivati dal presente piano, programmando gli interventi più idonei a migliorarne disponibilità;
3. Gli interventi consentiti debbono osservare le seguenti prescrizioni, efficaci anche prima dell'emanazione del piano di settore dei boschi e vegetazione naturale:
 - a) tutti gli interventi devono comunque essere essenzialmente volti ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri peculiari dell'ambiente nonché a favorire il progressivo recupero dei sistemi boscati;
 - b) ogni taglio deve essere effettuato a perfetta regola d'arte, nel rispetto anche delle prescrizioni al riguardo dettate dal piano di settore; fino all'approvazione di detto piano si applicano, in tutto il territorio del parco, le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Regolamento Regionale 23/2/1993, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) il taglio del ceduo per legna da ardere è consentito con il rispetto delle matricine e degli arbusti autoctoni; nelle fustaie è consentito effettuare i soli tagli colturali volti a migliorare le condizioni vegetative del bosco e a garantire l'affermazione della rinnovazione naturale, tagli da verificarsi con specifico riferimento alla composizione, alla densità, allo stato fitosanitario e alla struttura del bosco ed alla salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici;
 - d) per piante isolate, in parchi e giardini, irrimediabilmente compromesse e dichiarate insicure può essere prescritta la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originali;
 - e) per i filari arborei è ammessa la sostituzione di individui morti, ammalati o deperenti con esemplari di specie autoctone o conformi a quelle preesistenti; per le essenze infestanti la sostituzione deve essere eseguita con piante autoctone; i reimpianti devono assicurare un sesto lungo la fila adeguato alle esigenze degli esemplari adulti e gli interventi devono essere effettuati nel rispetto della vegetazione arbustiva al piede del filare, fatte salve le esigenze manutentive del filare stesso.
 4. Gli interventi sono ammessi in quanto altresì tendano:
 - a) alla progressiva eliminazione di specie esotiche (robinia) ed infestanti (alianto, acero negundo, prugnolo tardivo, ecc.) e alla graduale loro sostituzione con potenziamento delle essenze locali;
 - b) al mantenimento di un numero di matricine adeguato, come disposto dal r.r. 1/93, art. 44 e 46;
 - c) al reimpianto di alberi o arbusti autoctoni, nel caso di taglio di alberi ad alto fusto a causa di malattia o pericolosità, cambiando specie o genere nel caso di infezioni di particolare gravità (es. cancro colorato del platano o grafiosi dell'olmo).
 5. Sono comunque vietati i tagli a raso e la sostituzione colturale a pioppicoltura o ad arboricoltura a rapido accrescimento, fatti salvi i casi di deroga previsti dalla l.r. 9/77 (art. 5 e 6) e dal r.r. 1/93 (art.35).
 6. La manutenzione delle fasce boscate gravate da servitù di elettrodotto è consentita mediante il taglio degli individui arborei con
 7. la salvaguardia della vegetazione arbustiva di sottobosco o, in alternativa, mediante taglio a raso, in deroga al disposto di cui al precedente comma, a condizione che venga effettuata la ripiantumazione di vegetazione arbustiva autoctona; il progetto di ripiantumazione è allegato, in tal caso, alla denuncia di cui al successivo comma.
 8. Gli interventi consentiti sono soggetti alle seguenti procedure:
 - a) Senza autorizzazione né denuncia all'Ente gestore sono ammessi:
 - la rimozione di piante malate e rami morti, la sostituzione di piante morte, ammalate o deperienti nei filari nonché la raccolta dei funghi e della flora minore, nei limiti consentiti da eventuale regolamento;
 - gli interventi colturali sulla vegetazione arbustiva al piede del filare e le normali pratiche colturali;
 9. L'Ente gestore del parco, ai sensi dell'art.3 della l.r. 9/77 e dell'art.15, 1^comma della l.r. 8/76 come modificata e integrata dalla l.r. 80/89 può concedere contributi a chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del piano di settore, al rimboschimento con specie arboree tipiche locali purché non infestanti, alla ricostruzione di boschi degradati, diradati o incendiati, alla riconversione dei cedui in boschi d'alto fusto, ai diradamenti opportuni, alle opere manutentorie (cure colturali) delle specie non infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante, con priorità ai progetti di lotta biologica e integrata.
 10. L'Ente gestore del parco può impartire, su conforme parere dell'ufficio provinciale competente in materia di

agricoltura e foreste, in coerenza con il piano di settore, ove esistente, e uditi gli interessati, le prescrizioni atte a garantire la miglior conservazione colturale dei complessi boscati e vegetazionali. In caso di inottemperanza, il Parco provvede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

11. Per la pioppicoltura e per le altre colture arboree a rapido accrescimento, nonché per gli impianti di arboricoltura di pregio, anche in filari, si applicano le disposizioni del successivo art. 36.

Art.40

SISTEMA DELLA VIABILITA' INTERNA AL PARCO

1. In tutto il territorio del parco è vietata la soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, percorsi e sentieri campestri o forestali o simili, senza autorizzazione dell'Ente gestore. L'apertura di nuove strade, percorsi e sentieri è soggetta ad autorizzazione dell'Ente gestore e deve risultare coerente con il piano di settore di cui al precedente art.39.
2. Il piano di settore per la fruizione disciplina e coordina il sistema generale di accessibilità, i luoghi, le modalità ed i livelli di fruizione dell'ambito fluviale; esso in particolare regola le caratteristiche tecniche dei percorsi, le pavimentazioni ammesse, i sistemi di eventuale protezione dei cigli nonché le caratteristiche dimensionali e costruttive degli elementi di arredo.
3. I percorsi ed i sistemi di accessibilità dovranno evitare la formazione di barriere architettoniche ed essere dimensionati per la contemporanea utilizzazione pedonale e ciclabile.
4. In ogni caso, saranno oggetto di specifiche previsioni e situazioni da parte del piano di settore gli ambiti e gli spazi interessati dalle strade alzaie del Naviglio di Paderno, del Naviglio della Martesana e del Canale Muzza. Il recupero e la sistemazione delle alzaie, dei manufatti e degli spazi ad esse connessi rappresentano obiettivo prioritario del parco e dovranno integrarsi in un disegno di totale ciclopeditonalizzazione dell'intero ambito fluviale, con esclusione dei mezzi motorizzati salvo i mezzi di servizio, di soccorso e necessari per la conduzione agricola e forestale. L'Ente gestore può, altresì, autorizzare l'ingresso di mezzi motorizzati per il trasporto dei disabili..
5. La percorribilità ciclopeditonale ed equestre delle strade e dei percorsi campestri, delle strade alzaie, delle strade e dei percorsi di qualunque natura lungo il fiume e i corsi d'acqua – qualora non sia di impedimento all'esercizio dell'attività agricola – costituisce limitazione alla proprietà privata e pubblica delle strade stesse, connaturata alla necessaria fruibilità sociale dell'ambiente del parco. Conseguentemente:
 - a) non è ammessa la chiusura di strade o percorsi pedonali, anche se realizzata a mezzo di cartelli o di segnalazioni volte ad impedire il libero transito ciclopeditonale ed equestre su strade e percorsi, pubblici o privati;
 - b) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente PTC devono essere rimossi sbarramenti, segnalazioni ed altri impedimenti al libero transito ciclopeditonale ed equestre all'interno del parco, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi;
 - c) l'Ente gestore del parco approva il regolamento d'uso delle strade e dei percorsi ciclopeditonali ed equestri, dettando anche norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso e della buona conservazione dei beni privati e pubblici.
6. L'Ente gestore può autorizzare la chiusura delle strade e dei percorsi di cui al precedente comma nei seguenti casi:
 - a) aziende faunistiche, che abbiano assunto – in sede convenzionale - l'obbligo di organizzare visite controllate o guidate, anche a pagamento, per il pubblico;
 - b) fondi chiusi alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che venga garantita – a mezzo di specifica convenzione – la permeabilità ciclopeditonale ed equestre verso il fiume, i corsi d'acqua, le zone umide e gli altri ambienti naturali; l'apertura di tali percorsi non modifica il carattere del fondo in relazione al divieto di caccia; il regolamento stabilisce le caratteristiche della segnaletica da apporre a tal fine, in corrispondenza degli accessi;
 - c) viabilità minore al servizio dell'agricoltura, qualora si riscontri l'assoluta incompatibilità dell'uso pubblico della strada con la sicurezza delle coltivazioni agricole ed a condizione che gli sbarramenti autorizzati non impediscano totalmente, in corrispondenza dell'intera azienda agricola, l'accessibilità al fiume e alle zone di interesse naturalistico e paesistico;
 - d) viabilità a servizio di corsi d'acqua inidonea al transito pedonale, per ragioni di sicurezza pubblica o di pubblica incolumità.
7. A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche, incompatibili con il libero transito ciclopeditonale ed equestre, il Presidente dell'Ente gestore può autorizzare chiusure temporanee di strade o percorsi.
8. Il Parco esegue, a propria cura e spese, la manutenzione delle strade e dei percorsi se resa necessaria dall'uso ciclopeditonale od equestre, dandone preavviso non inferiore a giorni trenta al proprietario. L'uso equestre o ciclabile può essere vietato dal Presidente dell'Ente gestore per determinate strade o percorsi, qualora detto uso ne pregiudichi la conservazione.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a strade o percorsi interni alle zone di iniziativa comunale

orientata od interni a insediamenti per i quali le presenti norme consentano la recinzione permanente, ovvero a brevi tratti di strade o percorsi destinati all'esclusivo accesso a fabbricati e non utilizzabili ad altro scopo.

10. E' vietato il transito di mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di carattere silvo-pastorale, nelle strade di smacchio, nelle mulattiere e negli itinerari turistici pedonali ai sensi dell'art.26 della l.r. 80/89. Ai proprietari o affittuari di boschi è consentito il transito con mezzi motorizzati nelle strade silvo-pastorali nei periodi in cui vengono effettuati gli interventi colturali sul bosco.

Art.43

STRADE E GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI STATALI E REGIONALI

1. Le infrastrutture esistenti non sono soggette ad interventi modificativi: gli enti proprietari e gestori devono comunicare i programmi di manutenzione o modificazioni che possono essere oggetto di convenzione con l'Ente gestore del parco allo scopo di stabilire accordi per una progressiva maggiore compatibilità delle infrastrutture e della loro gestione ai criteri espressi dal presente piano.
2. Per ragioni di esercizio gli Enti proprietari o gestori degli impianti esistenti possono procedere agli interventi lungo le linee, necessari per ragioni di sicurezza, dell'esercizio e degli impianti, nonché al taglio delle piante radicate sulle scarpate del rilevato, della trincea ferroviaria o dei corridoi, informando l'Ente gestore entro tre mesi dall'ultimazione.
3. Le nuove infrastrutture (rete viaria, rete ferroviaria, impianti a rete, ecc.) compresi gli attraversamenti, possono esser localizzati all'interno del parco purché sia documentata l'improponibilità di tracciati alternativi esterni al Parco, non possono interessare l'area della riserva naturale – Palude di Brivio, del monumento naturale – area Leonardesca. Devono essere progettate nel rispetto del presente piano e non possono avere tracciati paralleli al corso del fiume. I viadotti dovranno essere realizzati, ove possibile, perpendicolari all'andamento del fiume, propendendo per soluzioni plurifunzionali (strada più ferrovia).
4. I progetti delle modificazioni delle infrastrutture esistenti o di nuova infrastrutturazione sono soggette, nei casi ivi previsti, alla procedura di cui al precedente art. 14.

Art.45

RECUPERO AREE DEGRADATE

1. Al fine di garantire il recupero delle aree degradate, di cui al precedente art. 29, l'Ente gestore del Parco predispone, in coerenza con le finalità del presente piano, il piano di settore per le aree degradate, così come individuate dall'articolo medesimo.
2. Il piano di settore per il recupero delle aree degradate, da approvarsi anche per stralci, deve individuare le destinazioni finali delle aree, ricomprese nella zona di cui al precedente art.29, unicamente tra quelle consentite dal presente piano e specificamente indicate dall'art. 29 medesimo e dall'Allegato "Schede aree degradate da recuperare", nonché indicare le modalità di recupero delle stesse aree, indicando in particolare:
 - a) le modalità di recupero che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali esistenti, nel rispetto delle finalità indicate dal presente piano per dette aree; gli interventi di recupero dovranno essere eseguiti, se possibile, mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con prevalenti materiali vivi ovvero utilizzando le tecniche dell'ingegneria tradizionale opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica al fine di ottenere, comunque, il migliore inserimento degli interventi nell'ambiente circostante;
 - b) le modalità ed i termini per la rimozione degli insediamenti e delle attività esistenti, incompatibili con la destinazione finale, nonché gli interventi di adeguamento necessari all'utilizzazione degli insediamenti strutturalmente compatibili, prevedendo eventualmente il cambio di destinazione e la ristrutturazione, in coerenza con la destinazione finale dell'area recuperata;
 - c) le aree ove è ammissibile, ai soli fini di recupero ambientale, la discarica di materiali inerti ai sensi del precedente art. 42 e le modalità di esecuzione del recupero medesimo.
3. Il recupero delle aree potrà essere proposto ed attuato dall'Ente gestore, da altre Amministrazioni pubbliche, nonché da privati; nell'ipotesi in cui il recupero sia proposto e/o attuato da privati, l'intervento è soggetto ad apposita convenzione con l'Ente gestore, alla quale deve essere allegato il progetto relativo all'intervento medesimo contenente:
 - una relazione nella quale venga proposta un'analisi dettagliata delle caratteristiche dell'area e delle relative condizioni di degrado ambientale; in particolare dovranno essere evidenziate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche e idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico-ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;
 - una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito;
 - una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione;
 - elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a rappresentare in scala adeguata lo stato di fatto e le opere da realizzare.

4. Nel caso in cui la destinazione finale dell'area sia di fruizione ricreativa o turistica, il progetto convenzionato di cui al comma precedente, deve conformarsi alle previsioni del piano di settore per la fruizione e turismo sostenibile, di cui al precedente art. 39, ove esistente, e deve comunque contenere:
 - l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde e parcheggio;
 - la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
 - la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la connessione alle reti comunali di allontanamento dei reflui.
5. Il piano di settore per le aree degradate può individuare ulteriori situazioni di degrado ambientale rispetto a quelle individuate ai sensi del precedente art. 29 o situazioni di particolare criticità e determinarne le relative modalità di recupero o compatibilizzazione in coerenza con la destinazione di zona stabilita dal presente P.T.C..

TITOLO IV – NORME FINALI

Art.46

ACQUISIZIONE DI AREE

1. Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 86/1983 è prevista l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali il presente piano territoriale ovvero i relativi strumenti attuativi prevedano un uso pubblico oppure limiti alle attività antropiche, comportanti la totale inutilizzazione.
2. L'ente gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzione, per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente piano o degli strumenti o provvedimenti attuativi; la convenzione prevede in favore del privato la concessione dei contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano o dei suoi strumenti o provvedimenti attuativi.
3. Le indennità conseguenti a espropriazione sono corrisposte nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art.48

POTERI DI DEROGA E RETTIFICHE CARTOGRAFICHE

1. Alle norme del presente piano territoriale è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, che non possano diversamente essere localizzate, secondo le procedure stabilite dall'art. 18 comma 6 ter della l.r. 86/83 e dalla deliberazione di giunta regionale n.6/28623 del 16.5.97. Sono comunque fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalla legge..
2. La deliberazione dell'Ente gestore, di cui al precedente comma, propone le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, e l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, indicando in tal caso la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi compensativi.
3. Ai fini del rilascio, da parte del Comune, della concessione o autorizzazione edilizia, la deliberazione della Giunta regionale, di cui alla presente norma, produce effetti ai sensi dell'art.3 della legge 21/12/1955, n.1357.
4. All'istanza di deroga, di cui al presente articolo, deve, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione necessaria ai sensi dell'art.3 della legge 1357/55 nonché una relazione tecnica, contenente i seguenti elementi:
 - a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;
 - b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;
 - c) identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per ridurre, annullare o compensare eventuali effetti negativi.
5. Nel caso che l'opera comporti una trasformazione d'uso del suolo di aree a vegetazione naturale, la relazione tecnica di cui al precedente comma 5 deve contenere uno specifico studio di compatibilità ambientale, nel quale dovranno essere considerati il significato ecologico delle specie presenti e della loro associazione in termini di frequenza nel territorio del parco, il significato faunistico della formazione e le possibilità di vicarianza, il significato paesaggistico, il significato ricreativo, il significato in relazione alla difesa idrogeologica.
6. La documentazione, di cui ai precedenti commi 5 e 6 deve essere trasmessa alla Giunta regionale, unitamente alle deliberazioni dell'Ente gestore e comunale e relativi allegati, previsti dal precedente 2° comma.
7. La giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può provvedere a rettifiche della cartografia del presente piano, qualora vengano accertati palesi errori di redazione; la deliberazione relativa è pubblicata, ivi compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

TITOLO II – AZIONI STRATEGICHE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL P.T.C.P.

Art. 10. Quadro Strategico Territoriale

1. Il Documento degli Obiettivi è integrato da un Quadro Strategico Territoriale che contiene e rappresenta le indicazioni di natura progettuale rilevanti ai fini del Piano, articolate nei quattro ambiti territoriali della Brianza lecchese, del Lecchese e Valle San Martino, del Lario orientale e della Valsassina, concernenti interventi di norma relativi ad obiettivi territorialmente circoscritti e definiti.
2. L'insieme dei progetti individuati nel PTCP, descritto ed elencato nell'elaborato "Quadro Strategico – Progettualità", è stato definito sulla base degli studi condotti e delle proposte avanzate dagli Enti Locali e dalle forze sociali, emerse nel processo di consultazione e partecipazione o già presenti all'attenzione della Provincia e di quanto indicato nell'AQST (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale di Lecco). Si tratta di un elenco non esaustivo, aperto a successive integrazioni, che costituisce una "Banca Progetti", da arricchire e sviluppare, coerentemente con i principi di flessibilità e processualità, con la finalità di orientare l'assetto territoriale e di produrre sinergie coerenti con le scelte complessive del Piano.
3. Il consolidamento e lo sviluppo della progettualità di cui ai commi precedenti, da realizzare preferenzialmente nell'ambito delle iniziative di concertazione e cooperazione intercomunale promosse dal PTCP ai sensi dell'art. 15 sino a dar vita a veri e propri Progetti di Territorio da sviluppare con la partecipazione e il concorso dei Comuni interessati, costituisce obiettivo prioritario del PTCP.
4. I Progetti di Territorio così formati rappresentano la sede principale per l'attuazione e la verifica del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia. Essi assumono la forma di Progetti di Valorizzazione Ambientale (PVA - art. 11) ovvero di Progetti di Riqualificazione Urbana e Innovazione Territoriale (PRINT - art. 12).
5. Il PTCP individua un primo campo di Progetti di Territorio da avviare alla formazione ed attuazione così determinati:
 - A. Funzioni nodali della Città regionale di Lecco (PRINT);
 - B. Distretto culturale ed Ecomuseo dei Monti e dei Laghi Briantei (PVA);
 - C. Distretto culturale della Valsassina (PVA);
 - D. Attivazione del Polo produttivo del Circondario Oggionese nella forma di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (PRINT);
 - E. Potenziamento della direttrice ferroviaria Milano Lecco Sondrio e riqualificazione delle stazioni ferroviarie come nodi di interscambio (PRINT);
 - F. Riqualificazione e potenziamento della direttrice ferroviaria Lecco Molteno Monza e Lecco Molteno Como (PRINT);
 - G. Integrazione della nuova Pedemontana nella rete viabilistica provinciale (PRINT);
 - H. Riqualificazione, messa in sicurezza e tutela paesaggistica della SS 36 (tratto Nibionno-Civate) (PRINT);
 - I. Accessibilità e riqualificazione delle sponde del Lario orientale (PVA);
 - L. Riqualificazione del sistema produttivo del Meratese e del polo fieristico di Osnago (PRINT).
6. La Provincia promuove l'attivazione di momenti concorsuali per animare e sostenere la progettualità territoriale in coerenza con gli obiettivi e le politiche del PTCP, individuando a tal fine opportune risorse nell'ambito del Programma di attuazione di cui al successivo art. 13.
7. L'integrazione degli elenchi e l'individuazione delle priorità relative allo sviluppo degli studi e progetti nonché alla loro attuazione sono effettuate nel contesto e con le procedure della formazione del programma triennale di attuazione del PTCP di cui all'art. 13 delle presenti norme.

Art. 12. Progetti di Riqualificazione Urbana e Innovazione Territoriale (PRINT)

1. La Provincia promuove, con il concorso e su istanza degli Enti Locali interessati, la formazione di Progetti di Riqualificazione urbana e di INnovazione Territoriale (PRINT) finalizzati:
 - all'adeguamento dei PGT alle previsioni del PTCP, in forma coordinata;
 - all'innovazione territoriale del sistema insediativo ed infrastrutturale lecchese;
 - al coordinamento tra politiche urbanistiche, politiche fiscali e programmazione delle opere pubbliche, anche attraverso la definizione di accordi e misure di perequazione territoriale.
2. I Progetti di Riqualificazione Urbana e di Innovazione Territoriale interessano in particolare:
 - la realizzazione di nuove connessioni infrastrutturali stradali e ferroviarie e il significativo potenziamento e rifunzionalizzazione di quelle esistenti;
 - la riqualificazione urbana lungo i corridoi insediativi-infrastrutturali caratterizzati da conflitti traffico/funzioni locali;
 - l'allestimento di nuovi poli funzionali del sistema insediativo provinciale o la significativa riorganizzazione e potenziamento di quelli esistenti;
 - il recupero e la valorizzazione di sistemi di aree dismesse e/o defunzionalizzate;
 - la valorizzazione di sistemi integrati di beni culturali;
 - la valorizzazione di contesti ambientali di pregio urbani e periurbani;
 - la realizzazione di infrastrutture e strutture per il potenziamento dell'offerta turistica del territorio.
3. I Progetti individuano il complesso di beni immobili, di infrastrutture e di funzioni interessate dalle proprie previsioni, determinandone:
 - la consistenza fisica e funzionale e gli usi in atto di infrastrutture e insediamenti interessati;
 - le trasformazioni programmate e/o ipotizzabili anche secondo scenari alternativi;
 - le tendenze evolutive della domanda di servizi cui le infrastrutture e gli insediamenti programmati debbono dare risposta e gli scenari di evoluzione tecnologica ed organizzativa della offerta;
 - le condizioni di sostenibilità ambientale e sociale degli interventi programmati;
 - le condizioni di fattibilità economica e finanziaria degli stessi;

- le opportunità di valorizzazione determinate dagli interventi programmati in termini di esternalità positiva indotta e gli impatti in termini di esternalità negativa da mitigare e/o compensare;
 - le modalità e le forme istituzionali e organizzative necessarie alla realizzazione delle trasformazioni programmate e alla loro successiva gestione.
4. La Provincia promuove l'inserimento dei Progetti di Riqualificazione Urbana e di Innovazione Territoriale all'interno di progetti e/o programmi di rilievo regionale, nazionale e comunitario, assicurando il necessario coordinamento e supporto.

TITOLO III- INDIRIZZI GENERALI DI PIANIFICAZIONE E CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 18. Classificazione della rete stradale e ferroviaria di rilevanza territoriale (P)

Art. 18.1 Specializzazione funzionale della viabilità

1. Il PTCP adotta il principio della specializzazione funzionale della viabilità, attraverso il quale persegue in particolare i seguenti obiettivi:
 - ridurre le interferenze conflittuali tra il traffico e gli insediamenti disposti ai margini delle strade;
 - liberare i centri abitati dal traffico di transito non locale e dal traffico pesante;
 - attestare gli insediamenti produttivi su strade idonee a ricevere il traffico pesante in condizioni di sicurezza e di efficienza;
 - agevolare il trasporto pubblico su gomma;
 - dotare il territorio di una rete capillare di strade e piste ciclabili adatte ad accogliere la mobilità dolce e a consentire la fruizione turistica e ricreativa del territorio in condizioni di tranquillità e sicurezza.
2. La specializzazione funzionale è indipendente dalla classificazione amministrativa delle strade.
3. La pianificazione a tutti i livelli persegue la specializzazione funzionale della viabilità, per quanto compatibile con l'assetto insediativo e con la conformazione della rete stradale, attraverso coerenti politiche urbanistiche, infrastrutturali e di gestione del traffico.

Art. 18.2 Tipologie di strade

1. Per i fini di cui ai successivi articoli, il PTCP individua, nella Tavola 1 - Quadro Strutturale – Assetto insediativo, la rete stradale di rilevanza territoriale e classifica le singole strade, o tratti di esse, nelle seguenti categorie funzionali:
 - A. (colore nero) viabilità di grande comunicazione e di transito;
 - B. (colore magenta) viabilità a prevalente servizio di insediamenti produttivi;
 - C. (colore arancio) viabilità a prevalente servizio di insediamenti residenziali;
 - D. (colore verde) viabilità a prevalente vocazione di fruizione paesistica e ambientale;
 - E. (colore marrone) viabilità con funzioni miste.
2. Tale classificazione prescinde dal regime amministrativo delle strade ed è finalizzata esclusivamente a caratterizzarne la funzione prevalente e a disciplinarne conseguentemente i rapporti con gli insediamenti, così esistenti come di futura realizzazione.
3. Nelle strade di cui al presente articolo sono comprese tutte quelle percorse dal trasporto pubblico locale.

Art. 18.3 Viabilità di grande comunicazione e di transito

1. Rientrano in questa categoria le autostrade e superstrade ad accesso controllato.
2. Vi possono essere incluse dal PTCP o dalla programmazione di settore quelle varianti della grande viabilità statale, regionale e provinciale che sono realizzate con il duplice scopo di liberare i centri abitati dal traffico in attraversamento e di rendere più scorrevole il traffico stesso, nonché quei tratti di significativa estensione della suddetta grande viabilità che non attraversano centri abitati.
3. La pianificazione persegue le seguenti finalità:
 - evitare gli attraversamenti a raso di persone e veicoli e le immissioni non controllate;
 - mantenere la distanza dall'edificazione entro valori compatibili con i livelli sonori stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico per le diverse funzioni;
 - ridurre al minimo l'effetto barriera rappresentato da tali infrastrutture nei confronti del territorio circostante adottando gli opportuni accorgimenti per favorire la bio-permeabilità ed evitare l'impatto del traffico sulle popolazioni animali.
4. Per i fini di cui al precedente punto 3, secondo alinea, e fatte comunque salve le prescrizioni in materia del Codice della Strada o di altre leggi nazionali e regionali, la distanza minima è determinata tenendo conto delle condizioni di propagazione del rumore, dei livelli di traffico nonché degli eventuali incrementi previsti dalla programmazione di settore o da altri atti rilevanti.
5. In ogni caso, non sono consentiti nuovi insediamenti che non siano disimpegnati da strade laterali la cui intersezione con le strade in oggetto sia adeguatamente svincolata o canalizzata.
6. Si richiamano le disposizioni prevalenti dettate dal Regolamento Regionale n. 7/06 "Norme tecniche per la costruzione di strade" e le relative modalità di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 3219 del 27.7.2009 relativa alla determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione di nuovi tronchi viari e per l'ammodernamento e il potenziamento dei tronchi viari esistenti.
7. Per ciascuna strada sono definite in sede di PTCP, con successivi approfondimenti e, ove previsto da normativa di settore, previa Valutazione di Impatto Ambientale, in accordo con l'ente gestore e i comuni interessati, la distanza minima tra le immissioni o intersezioni nonché le caratteristiche delle stesse.

Art. 18.4 Viabilità a prevalente servizio di insediamenti produttivi

1. Rientrano in questa categoria quei tratti di strada che sono compresi fra le strade della categoria precedente e l'ingresso al primo centro abitato, quando su di essi insistono o siano previsti, dagli strumenti urbanistici, insediamenti produttivi.

2. Vi possono essere incluse dal PTCP o dalla programmazione di settore quelle varianti della grande viabilità statale, regionale e provinciale che sono realizzate con il duplice scopo di liberare i centri abitati dal traffico in attraversamento e di rendere più scorrevole il traffico stesso, nonché quei tratti di significativa estensione della suddetta grande viabilità che non attraversano aree insediate.
3. Ai fini della presente norma, si definiscono insediamenti produttivi le attività e funzioni che generano traffico pesante non sporadico e gli edifici o spazi attrezzati atti a ospitarle ivi comprese le grandi superfici di vendita.
4. Lungo le strade classificate dal PTCP in questa categoria funzionale non è consentita la costruzione di edifici residenziali che affaccino direttamente sulle stesse, e comunque entro una fascia indicativamente di 50 metri dal confine stradale, salvo le abitazioni del titolare e del personale di custodia.
5. Di norma gli insediamenti produttivi sono attestati su strade laterali di servizio.

Art. 18.5 Viabilità a prevalente servizio di insediamenti residenziali

1. Rientrano in questa categoria le strade che attraversano centri abitati, anche nei tratti compresi tra un centro e il successivo.
2. La pianificazione persegue l'obiettivo di rendere o mantenere tali strade il più possibile libere dal traffico pesante e dal traffico di transito non locale, al fine di assicurare le migliori condizioni di vivibilità per i tessuti urbani attraversati e di sicurezza per l'utenza debole ciclo-pedonale.
3. A tal fine, la pianificazione locale si impegna, anche attraverso intese sovracomunali, alle azioni conseguenti, riguardanti sia il trasferimento delle attività produttive gravitanti su strade a funzione residenziale, sia la riorganizzazione della viabilità.
4. Lungo tali strade non è di norma consentita la previsione di nuove aree destinate a insediamenti produttivi come sopra definiti, anche se attestati su strade laterali, salvo quanto specificato nei commi seguenti.
5. L'individuazione di nuove aree per insediamenti produttivi attestate su strade a funzione residenziale è da ritenere ammissibile limitatamente a operazioni di sostituzione che, senza aumenti di capacità insediativa, consentano di risolvere situazioni di incompatibilità urbanistica o paesistica e ambientale, e comunque previa intesa con la Provincia e con i Comuni gravitanti sul medesimo asse stradale.
6. Là dove l'organizzazione complessiva del territorio e la mancanza di strade idonee al traffico indotto dagli insediamenti produttivi non consentano di prefigurare realisticamente sostanziali miglioramenti a medio termine delle condizioni di interferenza del traffico pesante e di transito non locale con i centri abitati, la pianificazione locale e quella provinciale promuovono interventi di mitigazione (in connessione con interventi di riqualificazione insediativa o mediante programmi di intervento pubblico) volti ad assicurare migliori condizioni di sicurezza stradale, con particolare attenzione per pedoni e ciclisti, nonché migliori condizioni di efficienza del trasporto collettivo, assicurando in ogni caso il mantenimento di caratteristiche prestazionali congrue all'eventuale rilevanza sovra locale degli itinerari di cui i tratti oggetto di intervento risultino parte.
7. Le attività che si trasferiscono in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo godono di priorità nell'accesso ai poli produttivi di interesse sovracomunale di cui all'art. 29 delle presenti norme.

Art. 18.6 Viabilità a prevalente vocazione di fruizione paesistica e ambientale

1. Rientrano in questa categoria le strade che attraversano parti del territorio a bassa densità insediativa, caratterizzate dall'esigua presenza di insediamenti lungo il tracciato e da modesti volumi di traffico feriale, la cui fruizione è prevalentemente di carattere ricreativo o legata alla gestione del territorio rurale.
2. La pianificazione persegue il mantenimento delle valenze paesistiche e ambientali di tali strade e ne promuove l'integrazione, entro adeguate condizioni di sicurezza, nella rete dei percorsi pedonali e ciclabili al fine di creare ampi circuiti di fruizione turistica e ricreativa.
3. Lungo tali strade è consentita la realizzazione di edifici e manufatti funzionali alla fruizione turistica e ricreativa nonché alla migliore gestione del territorio rurale.

Art. 18.7 Viabilità con funzioni miste

1. Rientrano in questa categoria le strade che servono parti del territorio la cui morfologia non consente un'organizzazione a rete della viabilità tale da rendere possibile un progetto di specializzazione funzionale.
2. La pianificazione persegue la migliore compatibilità delle molteplici funzioni che la strada deve espletare, anche attraverso l'opportuna regolamentazione degli usi del suolo nelle fasce ai margini delle stesse nonché interventi (in connessione con interventi di riqualificazione insediativa o mediante programmi di intervento pubblico) volti ad assicurare migliori condizioni di sicurezza, con particolare attenzione per pedoni e ciclisti, nonché migliori condizioni di fluidità del trasporto collettivo.

Art. 18.8 Linee ferroviarie

1. Il PTCP individua, nella Tavola 1 – Quadro Strutturale – Assetto insediativo, la rete ferroviaria esistente, per la quale si applica quanto disposto all'art. 19 comma 10, costituita da tutti i sedimi in esercizio presenti sul territorio provinciale alla data di adozione del presente Piano nonché dalle previsioni di sua integrazione e potenziamento già individuate sulla base delle indicazioni regionali e delle intese interistituzionali intercorse. Di essi il PTCP dispone la conservazione all'uso ferroviario; eventuali usi diversi di parti dei tracciati sono subordinati ad apposita variante al PTCP.
2. La Provincia di Lecco, in un'ottica di mobilità sostenibile delle persone e delle merci, promuove il trasporto ferroviario attraverso interventi di riqualificazione e potenziamento dei tracciati esistenti.
3. I Piani di Governo del Territorio verificano le condizioni di accessibilità e di comfort delle stazioni ferroviarie esistenti ed assicurano, all'interno del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, previsioni finalizzate a:
 - garantire un'adeguata accessibilità del trasporto pubblico alle stazioni ferroviarie, anche attraverso il sostegno a politiche di trasporto pubblico coordinate (bus-treno);

- incrementare l'efficienza delle condizioni di interscambio modale tra mezzi di trasporto privati e pubblici con la realizzazione di parcheggi d'interscambio ferro-gomma, privilegiandone la sistemazione, qualora a raso, anche attraverso un'adeguata piantumazione e permeabilità delle superfici;
 - promuovere l'accessibilità ciclo-pedonale alle stazioni ferroviarie, attraverso la creazione e/o il completamento della rete ciclo-pedonale esistente e dotando le stazioni di aree di pertinenza finalizzate al miglioramento dell'accessibilità (es. collocazione di stalli per biciclette, realizzazione o miglioramento di pensiline, ecc.);
 - promuovere, ove necessario, la riqualificazione urbana ed ambientale delle aree circostanti le stazioni ferroviarie attraverso una ricucitura dei tessuti urbani, anche attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale;
 - potenziare e qualificare la gamma dei servizi offerti (anche attraverso gli strumenti della perequazione);
 - migliorare il decoro dell'inserimento delle stazioni nella scena urbana, prestando particolare attenzione alla riqualificazione degli spazi di pertinenza e dei viali di accesso, quando esistenti.
4. I Comuni nei quali siano presenti stazioni ferroviarie passeggeri, in occasione della redazione del PGT o di sue varianti, verificano la dotazione di spazi a parcheggio pubblico nelle aree limitrofe alle stazioni. Gli spazi a parcheggio pubblico devono essere dimensionati in relazione al numero di viaggiatori tenendo conto della presenza o assenza di servizi di Trasporto Pubblico Locale nei pressi della stazione. Qualora la verifica della dotazione esistente riveli carenze quantitative, il Comune adegua il proprio Piano dei servizi e, per quanto possibile, reperisce le aree necessarie.
 5. I Comuni sede di scali merci ferroviari o attraversati da linee ferroviarie interessate da traffico merci tutelano le aree limitrofe agli scali e lungo le linee, ai fini della possibile individuazione di terminal ferroviari o intermodali dedicati al trasporto merci, di raccordi ferroviari con aree industriali, nonché di piattaforme logistiche.
 6. In relazione ai tracciati ferroviari dismessi la Provincia sostiene progetti di riqualificazione e valorizzazione ambientale (PVA - art. 11) volti a promuovere il recupero delle linee ferroviarie dismesse attraverso la creazione di percorsi ciclopeditoni (greenway).

Art. 19. Salvaguardia della viabilità esistente e prevista (P)

1. I criteri di salvaguardia della viabilità esistente e prevista definiti nel presente articolo hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 12/2005. Nell'ambito della verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 di piani urbanistici o progetti di intervento sul territorio, il riferimento che si assume per accertare l'effettivo assoggettamento delle aree al vincolo di salvaguardia è costituito dall'atto-progetto (in linea di principio quello più recentemente approvato o pubblicato) da cui gli stessi sono tratti. A tal fine, le presenti norme sono integrate da un prospetto tabellare (ALLEGATO 4) che riporta, per ognuno dei nuovi interventi infrastrutturali rappresentati nella Tavola 1 - Quadro Strutturale - Assetto insediativo, la fonte progettuale assunta per la trasposizione in cartografia di tracciati e corridoi di tutela.
2. Le salvaguardie disposte o recepite dal Piano mirano a conseguire i seguenti effetti:
 - a. garantire la possibilità di definire correttamente e/o di migliorare tecnicamente e funzionalmente nel tempo il tracciato, la piattaforma stradale, le intersezioni e i raccordi, ai fini della fluidità e sicurezza del traffico nonché di inserire fasce di ambientazione e riqualificazione paesistica opportunamente individuate in relazione al contesto;
 - b. assicurare la tutela degli insediamenti, del paesaggio e dell'ambiente rispetto alla presenza del manufatto stradale nonché all'inquinamento acustico e atmosferico ed ai rischi d'incidente derivanti dalla presenza di veicoli in movimento.
3. Con riferimento al precedente punto 2.a.:
 - a. per quanto riguarda le strade esistenti e quelle previste dal Piano, indicate con apposita simbologia nella Tavola 1 – Quadro Strutturale – Assetto insediativo, per le quali vi sia un progetto definitivo approvato al momento dell'adozione del Piano, valgono come salvaguardia i limiti di distanza indicati dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione per ciascuna categoria di strada;
 - b. in presenza di progetto preliminare approvato e fino all'approvazione del progetto definitivo, si applicano, a titolo di salvaguardia delle eventuali varianti di progetto, fasce di ampiezza doppia di quella disposta dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento per ciascuna categoria di strada;
 - c. in assenza di progetto preliminare, entro sei mesi dall'adozione del Piano o di sue successive varianti, la Provincia, d'intesa con i Comuni interessati, definisce un "ambito di precauzione" entro il quale, fino all'approvazione del progetto preliminare, i Comuni sospendono ogni determinazione circa opere o interventi che possano ridurre i margini di libertà della progettazione. In pendenza di tale definizione ai tracciati indicati nella Tavola 1 – Quadro Strutturale – Assetto insediativo, è applicato in via cautelativa il vincolo di cui al precedente punto b.
4. Con riferimento ai casi di cui al comma 3 lettere b. e c. precedenti, qualora la fascia di salvaguardia come sopra definita interessi aree edificate o comunque aree che siano palesemente escluse dalla possibilità di attraversamento da parte della futura strada, il Comune potrà richiedere alla Provincia di modificare conseguentemente la fascia di salvaguardia. Il provvedimento con il quale la Provincia accoglie la richiesta non costituisce variante al PTCP.
5. Con riferimento al precedente punto 2.b., per le strade esistenti e per quelle in previsione classificate dal Piano, a partire dal momento nel quale si disponga di un progetto preliminare approvato, valgono le disposizioni dettate dalle presenti norme agli articoli 18 e 21.
6. Nei tratti di strada esistenti o previsti in galleria, le fasce di rispetto non si applicano. La fascia di rispetto termina formando un semicerchio avente il centro sull'asse stradale in corrispondenza dell'imbocco della galleria e diametro pari alla larghezza della fascia stessa.
7. Nelle fasce di rispetto e di salvaguardia come sopra definite, sono vietati tutti gli interventi che siano in contrasto con le finalità di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alla costruzione di nuovi edifici.
8. Nel rispetto delle limitazioni imposte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento all'art. 26, commi 6, 7 e 8, l'inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture dovrà avvenire con adeguate opere di rinverdimento e piantagione, secondo le indicazioni di cui al Documento tecnico del PTCP "Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale".
9. Qualora il progetto preliminare consideri tracciati alternativi, le salvaguardie si applicano a ciascuno di questi.

10. I criteri di salvaguardia adottati per la viabilità stradale si intendono estesi, ove opportunamente applicabili, a tutte le infrastrutture lineari per il trasporto di persone, cose, energia, fluidi e informazioni, quali ferrovie, impianti a fune, elettrodotti, gasdotti e simili, secondo le norme vigenti e le rispettive esigenze da valutarsi caso per caso.
11. Relativamente alle linee ferroviarie esistenti si applicano i disposti di cui al D.P.R. n. 753/80. A partire dal livello di progettazione preliminare, l'approvazione degli interventi programmati di ammodernamento, potenziamento e riqualificazione delle linee ferroviarie esistenti da parte degli organi regionali o statali competenti costituisce automatico vincolo di salvaguardia funzionale di PTCP, comunque prevalente rispetto a difformi indicazioni grafiche dello stesso.
12. Per le opere in Legge Obiettivo sono fatti salvi i disposti di cui al comma 7 dell'art. 165 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 20. Condizioni di accessibilità sostenibile

1. Per i fini del PTCP, si definiscono condizioni di accessibilità sostenibile per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizio quelle che garantiscono agevole accesso pedonale al trasporto pubblico su ferro o su gomma.
2. Si assumono come limiti dell'accessibilità sostenibile i seguenti valori:
 - distanza dalla più vicina strada percorsa da linee di trasporto pubblico locale su gomma: massimo 300 metri;
 - distanza dalla più vicina stazione o fermata ferroviaria: massimo 600 metri;
 - dislivello da entrambe: massimo 50 metri.
3. Fermo restando l'obiettivo di mantenere i nuovi insediamenti in prossimità del trasporto pubblico, i suddetti valori potranno essere meglio precisati in sede di pianificazione locale e/o di settore, anche considerando lo stato dell'urbanizzazione nonché le concrete condizioni di accessibilità, quali sono determinate in particolare dalla eventuale presenza di barriere e ostacoli di varia natura.

Art. 21. Tutela paesaggistica della viabilità esistente e prevista (P)

1. Si assume come obiettivo generale di rilevanza paesistica della pianificazione il mantenimento delle pause o intervalli nell'edificazione esistenti lungo le strade di rilevanza territoriale di cui al precedente art. 18, nonché lungo quelle di rilevanza storica e paesaggistica di cui alla Tavola 2 - Quadro Strutturale – Valori paesistici e ambientali e lungo le ferrovie.
2. A tal fine, il PTCP individua cartograficamente, nella Tavola 1 – Quadro Strutturale – Assetto insediativo, i tratti delle strade suddette che presentano visuali libere di significativa estensione, su uno o su entrambi i lati. Tali tratti sono distinti in "tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da considerare in contrasto con gli interessi paesaggistici" e, ove si sovrappongano con elementi strutturali della rete ecologica di cui allo Scenario n. 6, in "tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da considerare in contrasto con gli interessi paesaggistici ed ecologici". Da tale individuazione restano escluse le aree che risultavano edificabili alla data della prima adozione del PTCP.
3. In corrispondenza dei tratti di strada di cui al comma precedente è istituita una fascia di rispetto paesaggistico che, in prima applicazione, e fino a che non siano intervenuti atti con valenza paesaggistica di maggiore definizione, è stabilita in 300 metri dall'asse, su uno o su entrambi i lati.
4. La fascia di cui al comma 3 è riconosciuta come area di particolare interesse paesaggistico e considerata ambito di elevata sensibilità paesistica, in coerenza con le norme del PTPR/PPR e con i Criteri regionali di cui alla DGR 8/6421 del 27/12/2007, e quindi edificabile, laddove sia comunque consentito, limitatamente a progetti che incidono in modo contenuto rispetto a visuali libere di significativa estensione. Entro tali ambiti sono prioritariamente assicurate condizioni atte a ridurre l'interferenza dell'infrastruttura sulla connettività della rete ecologica e sulla biopermeabilità del territorio provinciale.
5. La fascia di rispetto paesaggistico di cui ai commi precedenti, si intende estesa al tracciato dei percorsi di interesse storico-culturale e paesistico- panoramico individuati nella Tavola 2 - Quadro Strutturale – Valori paesistici e ambientali.
6. Il PGT, approvato nel rispetto delle disposizioni paesaggistiche del Piano Paesistico Regionale (PPR) e del presente PTCP, costituisce atto a maggiore definizione rispetto alla presente norma. In sede di PGT il Comune definisce la fascia di rispetto paesistico adiacente alla strada in relazione all'effettiva esigenza di salvaguardia paesistica, disponendone, se necessario, l'inedificabilità per ragioni paesistiche e ambientali ovvero disciplinandone l'edificabilità nei limiti e alle condizioni compatibili con il mantenimento delle discontinuità tra zone edificate e delle aperture visive, in coerenza con le indicazioni di cui al successivo art. 24.
7. In aggiunta all'obiettivo generale indicato al precedente comma 1, in attuazione delle disposizioni direttamente operative delle norme del PTPR/PPR, per la viabilità riconosciuta di rilevanza storica si assume l'obiettivo specifico di assicurare la permanenza, la continuità e la leggibilità dei tracciati antichi, anche in presenza di modifiche e varianti, avendo cura non soltanto di evitare interventi che materialmente li cancellino e interrompano, ma anche di conservare e mantenere leggibili, per quanto possibile, i segni storicamente legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili.
8. I Comuni, in sede di PGT, identificano quelle parti della rete viaria comunale, anche in aggiunta a quella indicata cartograficamente dal PTCP, nella quale ricorrono le condizioni e prevalgono gli obiettivi di cui al comma precedente, e adottano le conseguenti disposizioni normative.
9. Le tutele di cui ai commi precedenti si applicano anche ai progetti di nuove infrastrutture viarie.

Art. 22. Corridoi tecnologici

1. Il PTCP individua, nella tavola di Scenario 10 - Corridoi tecnologici ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/2005 i corridoi tecnologici (acqua, gas metano, energia elettrica, reti telematiche) ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovracomunale.
2. L'allocazione delle nuove infrastrutture tecnologiche dovrà rispettare criteri di inserimento paesaggistico-ambientale, privilegiandone la localizzazione nel sottosuolo, lungo le infrastrutture della mobilità.
3. Ove non possibile l'allocazione nel sottosuolo, la localizzazione delle reti nel soprasuolo dovrà rispettare i criteri di inserimento paesaggistico di cui alla DGR del 15 marzo 2006, n. 8/2121 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12" in

un'ottica di inserimento armonioso con il contesto urbano, architettonico e paesaggistico-ambientale, avendo cura di ridurre quanto possibile l'impatto visivo dei manufatti e adottando adeguate misure atte a limitare quanto più possibile effetti di degrado paesaggistico.

4. La localizzazione delle reti infrastrutturali dovrà tenere conto delle indicazioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale di cui alla DGR 16 gennaio 2008, n. 8/6447, Indirizzi di tutela - Parte IV - "Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado".
5. Al termine dei lavori particolare attenzione dovrà essere posta al recupero dello stato dei luoghi da attivarsi mediante progetti di ricomposizione paesaggistica ed equipaggiamento verde, mediante opere di rinverdimento e piantagione e, ove possibile, promuovendo la realizzazione di percorsi di fruizione paesaggistica. A tal fine si rimanda al Documento tecnico del PTCP "Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale".
6. Nella definizione delle aree adibite a nuovi insediamenti presso elettrodotti esistenti e/o nella regolamentazione di nuovi installazioni di elettrodotti, i Comuni sono chiamati ad adottare le procedure previste ai sensi del Decreto Ministeriale del 29.05.08 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità. In tale senso ai Comuni è richiesto, mediante gli strumenti di pianificazione territoriale, la previsione di fasce di rispetto (criteri di pianificazione territoriale) pertinenti alle linee elettriche aeree e interrate, esistenti e in progetto. I Comuni sono altresì chiamati a predisporre un elaborato grafico che indichi le distanze di prima approssimazione (Dpa) fornite dagli Enti gestori degli elettrodotti presenti sul territorio.
7. Ai corridoi tecnologici si applicano i criteri di salvaguardia di cui all'art. 19 delle presenti norme.

TITOLO IV – NORME PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 28. Insediamenti produttivi di interesse sovracomunale

1. Il PTCP individua le aree produttive esistenti di interesse sovracomunale nella Tavola 1 - Quadro Strutturale - Assetto Insediativo affidando ai Comuni la verifica dei loro livelli di compatibilità così come definiti al precedente art. 27 nell'ambito dei rispettivi PGT e tenuto conto delle relazioni stabilite da queste aree entro sistemi produttivi territoriali intercomunali, così come definiti dal PTCP nella Relazione Illustrativa e nella tavola di Scenario 1.
2. Gli insediamenti produttivi di interesse sovracomunale esistenti che abbiano i requisiti di compatibilità ambientale, urbanistica e infrastrutturale indicati dal precedente art. 27, o possano conseguirli, costituiscono il nucleo dell'offerta produttiva del territorio. Saranno quindi confermati dai PGT nella destinazione d'uso produttiva e, per quanto possibile e opportuno, potenziati e ampliati, nel rispetto delle regole generali di compatibilità stabilite dal PTCP, dei valori di crescita massima della superficie urbanizzata di cui all'art. 68 delle presenti norme ed entro le seguenti soglie di sovracomunalità, valide nei singoli PGT:
 - a. 1,5 ha per i Comuni ricompresi nei Circondari di Lecco, Oggiono, Casatenovo, Merate, Valle San Martino;
 - b. 0,5 ha per i Comuni ricompresi nei Circondari del Lario orientale e della Valsassina.
3. Le soglie di sovracomunalità di cui al comma precedente, riferite alla superficie territoriale, raddoppiano nei casi di:
 - ampliamento in loco di insediamenti produttivi esistenti;
 - Comuni o aggregazioni di Comuni, non interessati da poli produttivi di cui all'art. 29, con valori di crescita endogena della superficie urbanizzata, di cui all'art. 68 comma 7, superiore a 5 ettari.
4. La riconversione e il riutilizzo a fini industriali degli insediamenti produttivi dismessi non rientra nei parametri di sovracomunalità di cui ai commi precedenti.
5. Il superamento delle soglie di cui ai commi precedenti implica una intesa tra i Comuni interessati, da realizzarsi preferenzialmente nella forma della Agenda Strategica di Coordinamento Locale di cui all'art. 15, che preveda adeguate misure compensative.
6. Ove si palesino invece incompatibilità rispetto ad uno o più dei requisiti indicati all'art. 27, la pianificazione locale dovrà prioritariamente ricercare e programmare interventi di riqualificazione o razionalizzazione e, ove questi non siano praticabili, affidare le esigenze di rilocalizzazione alla formazione di Agende Strategiche di Coordinamento Locale.
7. Qualora per la rilocalizzazione siano individuate dall'Agenda nuove espansioni produttive nel territorio di Comuni diversi da quello in cui avviene la riconversione, queste devono essere accompagnate da congrue manovre compensative di carattere ambientale a beneficio del territorio nel quale si localizzano le nuove espansioni produttive da definirsi mediante l'intesa da sottoscrivere tra i Comuni interessati e la Provincia ai sensi dell'art. 15 delle presenti norme.
8. Per gli insediamenti produttivi di interesse sovracomunale esistenti di maggiori dimensioni è da valutare l'opportunità di attivare forme di gestione unitaria riconducibili al modello delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), di cui all'art. 2, commi 12 e 31 della L.R. 1/2000 e s.m.i. e relative specifiche regionali.
9. Le strutture produttive dismesse eventualmente presenti nei sistemi produttivi territoriali intercomunali individuati dal PTCP non sono di norma destinabili ad usi non produttivi, ed in particolare alla residenza.
10. Le indicazioni di cui al presente articolo devono essere verificate con le disposizioni con efficacia prescrittiva e prevalente indicate al comma 2 dell'art. 18 della L.R. 12/2005 e disciplinate nelle presenti norme, in particolare la classificazione della rete stradale e ferroviaria di rilevanza territoriale (art. 18), i criteri per l'individuazione delle aree agricole (art. 57), la dimensione paesaggistica del PTCP (Titolo VII) e le disposizioni prescrittive sulle norme geologiche e condizioni di sicurezza del territorio.

TITOLO V – SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE

Art. 37. Attività distributive: medie e grandi strutture di vendita

1. In relazione alle dinamiche evolutive della distribuzione commerciale ed alle politiche per il settore commerciale il PTCP, in relazione al "Programma Triennale per lo sviluppo del settore Commerciale 2006- 2008" di cui alla DCR n. VIII/215 del 2 ottobre 2006, che individua precisi obiettivi di sviluppo per i singoli ambiti del territorio regionale, tenuto conto degli "Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'art. 3 della L.R. 23 luglio 1999, n. 14" approvati con DCR n. VIII/0352 del 13 marzo 2007, persegue i seguenti obiettivi:

- a. favorire l'insorgere di una positiva tensione concorrenziale tra diverse tipologie distributive e tra diversi gruppi aziendali come elemento di efficienza del sistema e come contributo del settore commerciale alle condizioni di benessere generale;
 - b. promuovere il concorso del settore commerciale nelle sue diverse componenti (dalla grande distribuzione agli esercizi di vicinato, dal commercio su aree pubbliche ai pubblici esercizi) alle politiche di riqualificazione urbana e, più in generale, alle condizioni di vivibilità ed animazione dei tessuti urbani;
 - c. garantire il permanere del commercio di vicinato come essenziale servizio di prossimità nelle aree a bassa densità insediativa, minacciate da rischi di desertificazione commerciale;
 - d. evitare che gli insediamenti commerciali contrastino con le politiche del PTCP per la conservazione delle risorse primarie, la qualità del paesaggio, l'organizzazione razionale della mobilità.
2. Per l'attuazione delle politiche di programmazione urbanistica del settore commerciale da affidare ai PGT il PTCP individua, avendo riferimento agli ambiti territoriali individuati dalla Regione Lombardia nel "Programma Triennale per lo sviluppo del settore Commerciale" approvato con DCR n.VIII/215 del 2 ottobre 2006, tre ambiti di intervento caratterizzati dal diverso rilievo e preminenza degli obiettivi indicati al primo comma in relazione ai quali si articolano le disposizioni in materia di grandi e medie strutture di vendita indicati ai commi successivi del presente articolo:
- a. Ambito Lecchese e Valle San Martino ove risulta preminente il concorso del settore commerciale alle politiche di riqualificazione urbana, garantendo comunque il permanere di una forte tensione concorrenziale interna al settore;
 - b. Ambito del Lario orientale e della Valsassina (che per le loro caratteristiche commerciali vengono assimilati) nel quale risaltano preminenti le esigenze di conservare e valorizzare il ruolo del commercio di vicinato anche in funzione della valorizzazione turistica;
 - c. Ambito della Brianza, dove è preminente l'interesse ad evitare che gli insediamenti commerciali rappresentino elementi di disturbo e contrasto delle politiche territoriali per la sostenibilità, garantendo comunque il permanere di una forte tensione concorrenziale interna al settore.
3. Fermi restando i criteri di prevalenza in merito all'ammissibilità di grandi e medie strutture di vendita ed eventuali limitazioni di natura merceologica contenute nel Piano di settore provinciale per il commercio, il PTCP definisce le seguenti soglie di rilevanza sovracomunale, ai sensi dell'art 59 delle NdA, per le attività commerciali:

Ambito P.T.C.P.	Classe di ampiezza demografica comuni (ab)	Soglia di sovracomunalità (mq. SV)
Valsassina e Lario Orientale	< 10000	800
	> 10000	1500
Brianza lecchese	< 10000	800
	> 10000	1500
Lecchese e Valle San Martino	< 10000	800
	> 10000	1500

4. Il PGT deve contenere indicazioni sufficientemente definite in ordine alla politica comunale in materia di distribuzione commerciale, in particolare con riferimento alla localizzazione delle eventuali aree destinate ad accogliere nuove attività commerciali per medie e grandi strutture di vendita.
5. Le previsioni relative alle attività commerciali concorrono, insieme con tutte le altre previsioni del PGT, a definire le soglie dell'offerta insediativa corrispondente alla domanda endogena ed esogena di cui all'art. 68 e sono soggette alle condizioni generali di sostenibilità degli insediamenti di cui alle presenti norme.
6. Nell'ambito Lecchese e Valle San Martino, in sede di PGT i Comuni disciplinano l'eventuale insediamento di grandi strutture di vendita subordinandone la realizzazione ad una valutazione preventiva, da sottoporre alla Amministrazione Provinciale per il conseguimento della necessaria intesa, di cui al 10° comma dell'art. 70 delle presenti norme, da realizzarsi nell'ambito di una Agenda Strategica di Coordinamento Locale di cui all'art. 15 delle presenti norme, in ordine agli eventuali effetti sovracomunali degli insediamenti stessi, che individui in particolare:
 - a. le condizioni di accessibilità ai nuovi insediamenti, in coerenza con la viabilità di grande comunicazione e transito o alla viabilità al servizio di insediamenti produttivi di cui all'art. 18.3 e 18.4 delle presenti norme, e la loro sostenibilità in relazione alle condizioni della mobilità urbana con riferimento tanto alla circolazione che alla sosta nonché le misure di mobility management da adottarsi nella gestione delle citate grandi strutture ai fini di mitigare e rendere pienamente sostenibili gli impatti degli insediamenti stessi sulle condizioni della mobilità urbana;
 - b. il contributo alla riqualificazione urbana con particolare riferimento alla rivitalizzazione delle aree centrali consolidate, al recupero di ambiti degradati, alla qualificazione della scena urbana, all'integrazione di dotazioni e servizi urbani carenti.

Tali valutazioni preventive e le relative intese di cui all'art. 70, sono da prevedersi anche per l'insediamento di medie strutture con superficie di vendita superiore alle soglie di sovracomunalità di cui al precedente comma 3 per i Comuni appartenenti all'ambito del Lecchese e Valle San Martino diversi dal capoluogo e non ricompresi nelle aree per la localizzazione di attività ad elevata concentrazione di presenze di cui all'art. 32 delle presenti norme.
7. Nell'ambito del modello insediativo diffuso della Brianza, la realizzazione di grandi strutture di vendita costituisce sempre previsione di carattere sovracomunale e l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità del PGT con il PTCP è necessariamente condizionato alla redazione di apposite valutazioni preventive da sottoporre all'Amministrazione Provinciale e alla sottoscrizione della intesa di cui al 10° comma dell'art. 70 delle presenti norme, da realizzarsi nell'ambito di una Agenda Strategica di Coordinamento Locale di cui all'art. 15 delle presenti norme, che potrà prevedere la presenza di misure compensative, di cui all'art. 71, e orientate alla rivitalizzazione delle aree centrali di matrice storica dei Comuni più direttamente interessati. La realizzazione di medie strutture con superficie di vendita superiore alle soglie di sovracomunalità di cui al precedente comma 3 costituisce previsione di carattere sovracomunale, implica la realizzazione delle intese di cui all'art. 70 delle presenti norme e l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità del PGT con il PTCP richiede la coerenza di tali previsioni con le indicazioni del PTCP relative alle condizioni di sostenibilità e in particolare:

- a. alla collocazione in coerenza con la viabilità di grande comunicazione e transito o alla viabilità al servizio di insediamenti produttivi di cui all'art. 18.3 e 18.4 delle presenti norme o, in alternativa:
 - b. alla collocazione in aree per la localizzazione di attività a elevata concentrazione di presenze (stazioni ferroviarie) di cui all'art. 32 delle presenti norme;
 - c. alla tutela degli spazi inedificati di valore paesaggistico e ambientale (art. 21 delle presenti norme).
8. Nell'ambito della Valsassina e del Lario orientale, i PGT dovranno essere orientati alla riqualificazione commerciale delle aree centrali, specie di matrice e valore storico culturale. La realizzazione delle grandi strutture non risulta coerente. L'eventuale realizzazione di medie strutture con superficie di vendita superiore alle soglie di sovracomunalità di cui al precedente comma 3 costituisce sempre previsione di carattere sovracomunale e l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità del PGT con il PTCP è necessariamente condizionato alla redazione di apposite valutazioni preventive da sottoporre all'Amministrazione Provinciale e alla sottoscrizione dell'intesa di cui al 10° comma dell'art. 70 delle presenti norme, preferibilmente da realizzarsi nell'ambito di una Agenda Strategica di Coordinamento Locale di cui all'art. 15 delle presenti norme, che potrà prevedere la presenza di misure compensative di cui all'art. 71, e orientate alla rivitalizzazione delle aree centrali di matrice storica dei Comuni più direttamente interessati
 9. La individuazione delle specifiche condizioni indicate ai precedenti commi 6, 7 e 8 costituisce parte dei contenuti minimi del PGT di cui all'art. 15, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2005.
 10. La individuazione delle specifiche condizioni indicate ai precedenti commi 6, 7 e 8 costituisce riferimento necessario per l'espressione del parere provinciale in sede di conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del D. Lgs. 114/98.
 11. Per le strutture di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 le previsioni di aree di sosta devono di norma escludere la realizzazione di parcheggi esclusivamente a raso, orientandosi preferibilmente verso proposte integrate che recuperino parte dei posti auto all'interno del complesso architettonico, con l'attenta integrazione di autosilo o l'utilizzo di coperture e piani interrati.
 12. Quando le attività da localizzare siano tali da far prevedere un importante afflusso di veicoli concentrato in alcune ore di punta, il raccordo con la viabilità primaria dovrà avere una capacità di smaltimento tale da garantire la fluidità del traffico. Tale requisito sarà accertato all'interno delle valutazioni preventive previste per gli interventi di rilevanza sovracomunale di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8, mediante l'uso di adeguati modelli di simulazione secondo quanto previsto in materia dagli Allegati 1 e 2 delle "Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008" di cui alla DGR n. 5054 del 4.7.2007 e s.m.i.; le valutazioni preventive dovranno altresì verificare i provvedimenti gestionali da affidare a politiche di mobility management.
 13. Ai fini della riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, la localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali dovrà rispettare le disposizioni previste dalla L.R. n. 17 del 27 marzo 2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso".
 14. Gli indirizzi programmatici per il settore commercio sono dettagliati, con più approfondite articolazioni e specificazioni, sulla base delle analisi del sistema distributivo provinciale, nello specifico Piano di settore.

Art. 39 – Adeguamento dei piani comunali alle disposizioni PAI (P)

1. Le aree delimitate dalle fasce del Torrente Pioverna, riportate nella Carta inventario dei dissesti (Scenario 8A), ancorchè non definite dal PAI, sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI.
2. I Comuni adeguano i propri studi sulla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT alle delimitazioni riportate nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali per i corsi d'acqua studiati dall'Autorità di Bacino del Po, e riprodotte anche nella Carta inventario dei dissesti. In questi ambiti vigono le norme del PAI.
3. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato (ex L. 267/98) individuate nella cartografia di Scenario 88, sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo IV delle Norme di Attuazione del PAI.

TITOLO VII – LA DIMENSIONE PAESAGGISTICA DEL P.T.C.P.

Art. 48 -Il PTCP quale atto a maggior definizione rispetto al Piano Paesistico Regionale e atto costitutivo del Piano del Paesaggio Lombardo

1. In quanto integra e specifica i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), il PTCP, ai sensi della normativa del PTPR/PPR, sostituisce le indicazioni di quest'ultimo per quanto riguarda la disciplina paesistica del territorio provinciale.
2. Restano ferme, in quanto non maggiormente specificate dal PTCP, le disposizioni di carattere generale del PPR stesso e quelle immediatamente operative di cui al Titolo III della normativa dello stesso.
3. In coerenza con le indicazioni del PPR, le politiche di tutela e valorizzazione paesistica del PTCP si applicano all'intero territorio provinciale, tanto soggetto quanto non soggetto alle disposizioni del Titolo III, articoli 136 e 142, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., e si sviluppano lungo tre direttrici:
 - conservazione;
 - innovazione e qualità delle trasformazioni;
 - fruizione/comunicazione.
4. Le azioni relative alla fruizione e comunicazione sono indicate nella Relazione Illustrativa, nella Banca Progetti e nei Progetti di Territorio allegati al Piano.
5. In sede di formazione del proprio PGT, ciascun Comune provvede a verificare, integrare e meglio specificare le indicazioni del PTCP, fermi restando i livelli di tutela, salvaguardia e valorizzazione disposti da questo.
6. Le eventuali integrazioni e correzioni agli elaborati del PTCP conseguenti alle verifiche, integrazioni e specificazioni di cui al comma precedente accolte dalla Provincia, costituiscono modifiche non sostanziali al PTCP, ai sensi dell'art. 6 delle presenti norme.
7. La tutela paesaggistica della viabilità esistente e di progetto di cui all'art. 21 delle presenti norme è parte integrante del presente Titolo VII - La dimensione paesaggistica del PTCP.
8. Le indicazioni del presente Titolo costituiscono contenuti minimi del PGT di cui all'art. 15, comma 2, lettera e) della L.R. 12/2005.

9. In particolare, si richiama l'Allegato A "Contenuti paesaggistici del PGT" alla DGR "Modalità per la pianificazione comunale" (DGR n. 1681 del 29 dicembre 2005 - BURL n. 20, Edizione Speciale del 19 maggio 2006).

Art. 50 - Centri e nuclei di antica formazione (P)

1. Il PTCP individua cartograficamente, nella Tavola 2 - Quadro Strutturale – Valori paesistici e ambientali, i centri e nuclei di antica formazione (centri storici) e ne segnala i "margini non occlusi".
2. In sede di formazione del PGT, ciascun Comune provvede a verificare la precisione e la completezza dell'individuazione contenuta nella carta del PTCP, apportandovi le integrazioni e correzioni eventualmente necessarie, le quali, accolte dalla Provincia, costituiscono modifiche non sostanziali al PTCP, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle presenti norme.
3. La cartografia del PGT delimita i centri e nuclei di antica formazione, comprendendovi le eventuali aree circostanti che ne formano il naturale contesto.
4. Il PTCP non formula specifiche indicazioni in ordine alla disciplina degli interventi all'interno di ciascun centro, fermo restando che la nozione stessa di centro storico presuppone criteri e strategie d'intervento indirizzate alla tutela dei valori storico-culturali e dei tratti identitari presenti. Spetta al PGT definire le norme specifiche relative a modi d'intervento, caratteri tipologici, materiali, eventuali abachi degli elementi architettonici ecc., norme che devono essere commisurate all'integrità e al valore storico e architettonico del centro storico. Il controllo del PTCP si esercita sulla qualità e sull'efficacia delle disposizioni del PGT.
5. I "margini non occlusi" dei centri storici, come individuati nella cartografia del PTCP, devono di norma essere mantenuti liberi da ostruzioni e da interferenze nei confronti delle visuali, anche ampie, paesisticamente significative. Il PTCP tutela in tal modo la presenza e la visibilità dei centri storici quali elementi costitutivi del paesaggio provinciale.
6. Le disposizioni di carattere normativo di cui al presente articolo trovano riscontro, sul piano strategico:
 - a) nelle misure volte a ridurre e possibilmente eliminare i traffici in attraversamento, particolarmente dei mezzi pesanti, di cui al Titolo III delle presenti norme;
 - b) nelle politiche di controllo delle grandi e medie superfici di vendita, finalizzate a tutelare la vitalità commerciale dei centri commerciali "naturali".

Art. 51. Altri beni ed emergenze di rilevanza paesaggistica (P)

1. Il PTCP individua cartograficamente nella Tavola 2 - Quadro Strutturale – Valori paesistici ed ambientali, gli edifici e gli altri manufatti storicamente rilevanti afferenti all'architettura religiosa, militare, civile, industriale, rurale.
2. Individua altresì i monumenti naturali e le emergenze geomorfologiche areali, lineari e puntuali, nonché i crinali di cui all'articolo successivo.
3. In sede di formazione del PGT, ciascun Comune provvede a verificare la precisione e la completezza dell'individuazione contenuta nella carta del PTCP, apportandovi le integrazioni e correzioni eventualmente necessarie, le quali, accolte dalla Provincia, costituiscono modifiche non sostanziali al PTCP, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle presenti norme.
4. L'individuazione del PTCP comporta la tutela, da parte della normativa del PGT:
 - a) degli oggetti stessi da distruzione o da trasformazioni improprie;
 - b) delle condizioni di leggibilità e visibilità degli oggetti nei rapporti con il contesto e con le visuali paesaggisticamente rilevanti.

TITOLO VIII - SISTEMA RURALE PAESISTICO ED AMBIENTALE

Art. 56. Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (P)

1. Il PTCP assume l'obiettivo di conservare gli spazi aperti e il paesaggio agrario, qualificando e valorizzando il ruolo della impresa agricola multifunzionale anche come soggetto della manutenzione territoriale e della offerta di servizi di qualità ambientale (biodiversità, paesaggio agrario, educazione ambientale) e minimizzando il consumo di suolo nella sua dimensione quantitativa ma anche per i fattori di forma.
2. A tal fine il PTCP individua nella Tavola 3 - Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico ambientale, anche in relazione a quanto emerso dalla consultazione condotta con i Comuni, gli ambiti destinati alla attività agricola di interesse strategico di cui all'art. 15, 4° comma, della L.R. 12/2005 riconoscendo, distintamente per gli ambiti dell'orizzonte montano e per quelli della collina e pianura, i territori caratterizzati dalla presenza di suoli di elevata e media fertilità e dalla presenza di colture agrarie che rappresentano il carattere dominante degli ambiti stessi, riconoscendo per ciascuno di questi i caratteri socio-economici ed ambientali e le funzioni svolte.
3. Il PTCP individua e caratterizza gli ambiti agricoli in relazione al valore agricolo dei suoli, tenendo conto anche delle peculiarità del paesaggio agrario provinciale, delle valenze ambientali dei suoli agricoli e del progetto di rete ecologica provinciale.
4. Il PTCP evidenzia con apposita rappresentazione cartografica nella Tavola 3 - Quadro Strutturale - Sistema rurale paesistico ambientale le porzioni degli ambiti agricoli:
 - a prevalente valenza ambientale, in coerenza con il disegno di rete ecologica di cui all'art. 61 delle presenti norme;
 - di particolare interesse strategico per la continuità della rete ecologica provinciale e che, in ragione di tale ruolo, richiedono specifiche ed ulteriori cautele secondo quanto disciplinato all'art. 58, comma 2;
 - comprese entro gli ambiti di accessibilità sostenibile di cui all'art. 20 delle presenti norme.
5. Per gli ambiti individuati ai sensi del precedente 2° comma, il PTCP opera un bilancio di consistenza relativo ad ognuno dei 16 "sistemi rurali" individuati nella Tavola 3 - Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico ambientale. Con riferimento a detto bilancio, il PTCP definisce per ciascun sistema rurale le soglie massime di riduzione degli ambiti agricoli operabile da parte del PGT dei Comuni che partecipano al medesimo sistema rurale; tale soglia ha validità per il periodo di 20 anni e una sua revisione può essere disposta solo in occasione di una revisione generale del presente PTCP da compiersi non prima di 10 anni dalla sua entrata in vigore. I Documenti di piano che si

succedono nel tempo distribuiscono gli effetti della applicazione della soglia massima di riduzione in misura tendenzialmente uniforme; il primo Documento di piano non può comunque applicare una frazione della soglia in oggetto superiore ad un terzo del totale.

6. Per i sistemi rurali montani individuati con i numeri 1, 4 e 5 per i quali gli ambiti agricoli riconosciuti dal PTCP rappresentano più di un quinto della superficie totale di detti sistemi la soglia di cui al precedente 5° comma è stabilita nel valore del 10%.
7. Per i sistemi rurali montani individuati con i numeri 2, 3, 6 e 7 per i quali gli ambiti agricoli riconosciuti dal PTCP rappresentano meno di un quinto della superficie totale di detti sistemi la soglia di cui al precedente 5° comma è stabilita nel valore del 5%.
8. Per i sistemi rurali collinari e di pianura individuati con le lettere G, H, I per i quali gli ambiti agricoli riconosciuti dal PTCP rappresentano più di un terzo della superficie totale di detti sistemi la soglia di cui al precedente 5° comma è stabilita nel valore del 10%.
9. Per i sistemi rurali collinari e di pianura individuati con le lettere A, B, C, D, E, F, per i quali gli ambiti agricoli riconosciuti dal PTCP rappresentano meno di un terzo della superficie totale di detti sistemi la soglia di cui al precedente 5° comma è stabilita nel valore del 5%.
10. L'applicazione delle soglie indicate ai precedenti commi 6, 7, 8 e 9 è operata dai PGT sulla base dei criteri indicati al successivo art. 57. Le soglie si applicano a ciascun Comune che partecipa al sistema rurale in identica misura. Per i Comuni che partecipano a più di un sistema rurale le soglie indicate si applicano distintamente agli ambiti agricoli riconosciuti all'interno del medesimo sistema.
11. Ogni previsione urbanistica che preveda una diversa dislocazione delle superfici agricole in riduzione tra diversi sistemi rurali cui il medesimo Comune partecipa o tra diversi Comuni che partecipano al medesimo sistema rurale può essere assentita dalla Provincia solo in presenza di una intesa tra i Comuni interessati e la Provincia stessa, da realizzare preferenzialmente nella forma della Agenda Strategica di Coordinamento Locale estesa all'intero sistema rurale o comunque ad una sua porzione maggioritaria e significativa per continuità, con conseguente variante integrativa del PTCP ai sensi dell'art. 6, comma 3, delle presenti norme.
12. Tale intesa dovrà comunque prevedere le misure compensative, che i Comuni che realizzino una riduzione delle aree agricole ulteriore rispetto alle soglie fissate ai precedenti commi da 6 a 9 dovranno assicurare in favore dei Comuni che compensano tale ulteriore riduzione, rinunciando a tal fine ad una quota della soglia loro attribuita per la riduzione di aree agricole ai sensi dei commi citati, anche nella forma di conferimento ad un apposito fondo perequativo da destinare a finalità ambientali di quota parte delle entrate fiscali generate dalle utilizzazioni edificatorie realizzate sulle aree agricole interessate dalla ulteriore riduzione.
13. L'Agenda Strategica di Coordinamento Locale dovrà operare una verifica dello stato delle utilizzazioni agricole e una puntuale ricognizione della presenza di aziende agricole significative, delle politiche di sviluppo aziendale in essere o in progetto anche in relazione a quanto previsto da norme regionali, nazionali ed europee di sostegno allo sviluppo del settore agricolo, e dovrà predisporre le linee guida di un progetto di riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'ambito a cui concorreranno le compensazioni previste ai sensi del precedente comma 12 che privilegi per quanto possibile il ruolo della impresa agricola multifunzionale anche come soggetto di governo del territorio.
14. Per gli ambiti agricoli ricompresi in tutto o in parte in aree a Parco Regionale o in Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale della rete comunitaria Natura 2000, le disposizioni di cui al presente articolo e al successivo art. 57 valgono se compatibili con le disposizioni del Piano del Parco o del Piano di Gestione del Sito.
15. La Provincia accompagna e sostiene l'azione di tutela e valorizzazione dei suoli agricoli come essenziale risorsa ambientale predisponendo atti di indirizzo e coordinamento per la diffusione di tecniche agronomiche a maggiore contenuto di sostenibilità e innovazione ambientale (agricoltura biologica, integrata, prodotti tipici) nonché per il controllo e la mitigazione delle pratiche a maggiore impatto ambientale (per consumi idrici, uso di nutrienti e pesticidi).

Art. 57. Criteri per l'individuazione delle aree agricole nei PGT (P)

1. I Comuni in sede di predisposizione del PGT provvedono alla identificazione delle aree agricole presenti nel proprio territorio comunale tenendo conto delle indicazioni di cui al precedente art. 56, nonché di ulteriori indagini conoscitive, di dati che possano meglio dettagliare le valutazioni relative alla qualità agroforestale del sistema agricolo e all'uso del suolo.
2. Nell'ambito del PGT, il Piano delle Regole deve necessariamente riprendere l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico operata dal PTCP, con facoltà di apportarvi rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, L.R. 12/2005.
3. Dovranno essere individuate come aree agricole e non potranno essere destinate ad utilizzazioni urbanistiche per la residenza, la produzione e i servizi, quelle che:
 - a. siano caratterizzate dalla presenza di aziende agricole vitali di particolare significatività per estensione o per intensità dell'ordinamento colturale;
 - b. siano interessate da programmi di investimento sostenuti dal contributo pubblico intervenuti nel corso dei 10 anni precedenti o in programma in relazione alle politiche del Piano di Sviluppo Rurale (PSR);
 - c. rappresentino ambiti agricoli a prevalente valenza ambientale così come indicati nella Tavola 3 - Quadro Strutturale - Sistema rurale paesistico ambientale ai sensi del 4° del precedente articolo 56.
4. L'elaborazione comunale per l'individuazione delle aree agricole dovrà tenere conto dei parametri e degli elementi indicati nell'Allegato 5 della DGR 8059 del 19.9.2008 "Modalità e criteri per l'individuazione delle aree destinate all'agricoltura nei PGT".
5. L'individuazione delle aree agricole dovrà essere finalizzata alla loro tutela, alla loro valorizzazione e al loro reale utilizzo a fini produttivi agricoli, nell'ottica della multifunzionalità del settore agroforestale e nella prospettiva di un'agricoltura che punti sempre più alle produzioni biologiche e al rilancio dei prodotti agroalimentari tipici della tradizione locale.
6. Anche nel caso in cui il Comune riconosca alle aree agricole una preminente valenza ambientale e/o paesaggistica, dovrà comunque essere assicurata la salvaguardia dell'attività agricola.

7. Potranno essere individuate aree in riduzione rispetto agli ambiti agricoli indicati dal PTCP, entro la soglia massima di riduzione definita nel precedente art. 56, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. le riduzioni non si applicano agli ambiti agricoli a prevalente valenza ambientale così come indicati nella Tavola 3 - Quadro Strutturale - Sistema rurale paesistico ambientale ai sensi del 4° comma del precedente art. 56;
 - b. le aree in riduzione andranno individuate prioritariamente entro gli ambiti di accessibilità sostenibile di cui all'art. 20 delle presenti norme, e comunque limitatamente ad aree in stretta aderenza al Tessuto Urbano Consolidato.
8. Nei soli casi disciplinati dai commi da 11 a 13 del precedente art. 56 le ulteriori riduzioni ammesse dovranno essere operate nel rispetto dei criteri fissati ai commi precedenti e delle indicazioni contenute nell'intesa sovracomunale sottoscritta.
9. Il Comune può individuare aree agricole anche all'esterno degli ambiti agricoli strategici definiti dal PTCP ove ricorrano condizioni di effettiva utilizzazione colturale delle stesse o comunque l'opportunità di includerle entro progetti di valorizzazione agro-silvo-pastorale, al fine di consentire in tali aree le trasformazioni connesse alla utilizzazione agricola dei suoli. Tali aree non concorrono alla formazione dei bilanci di cui ai commi da 5 a 9 del precedente art. 56.
10. All'interno delle aree agricole i Comuni possono introdurre nel PGT limitazioni quantitative e qualitative agli interventi ammissibili, in conformità con quanto previsto dall'art. 59 della L.R. 12/2005, con particolare attenzione agli ambiti agricoli a prevalente valenza ambientale.
11. La individuazione delle aree operata ai sensi dei precedenti commi costituisce contenuto minimo del PGT e deve essere sottoposta dal Comune alla valutazione della Provincia in occasione della presentazione del Documento di piano secondo quanto previsto dal 5° comma dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

58. Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

1. Alle aree agricole, individuate nel PGT, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II della L.R. 12/2005.
2. Nelle aree agricole individuate all'interno di ambiti agricoli di particolare interesse strategico per la continuità della rete ecologica provinciale ai sensi del precedente art. 56, comma 4, dette disposizioni sono applicate, se compatibili, con la finalità di assicurare la continuità funzionale e percettiva della connessione ecologica e i Comuni possono introdurre imitazioni quantitative e qualitative alla realizzazione di strutture produttive agricole al fine di garantire tale continuità.
3. Nell'ambito delle Agende Strategiche di Coordinamento Locale formate ai sensi del comma 11 del precedente art. 56, i Comuni interessati e la Provincia provvedono ad armonizzare ed uniformare le proprie disposizioni normative per le aree agricole, al fine di assicurare forme di governo del territorio agricolo che ne tutelino le funzionalità agronomico-produttive e paesaggistico-ambientali, nonché a favorire il mantenimento e lo sviluppo delle imprese agrarie e delle forme di presidio ambientalmente compatibili esercitate da altri soggetti.
4. Tale disciplina, assumendo i principi contenuti nel Titolo III della Parte II della L.R. 12/2005, ne articolerà l'applicazione e diversificherà i parametri tecnici contenuti nell'art. 59 della legge stessa, in relazione alle diverse condizioni e tipicità che caratterizzano le diverse parti dello spazio agricolo e i sistemi economici e sociali che le governano.
5. Al fine di minimizzare gli impatti ambientali determinati dalle interferenze tra realtà agro-zootecniche e insediamenti urbani (zone residenziali, terziarie e/o produttive si rimanda ai contenuti del Regolamento Locale di Igiene e alla specifica normativa di settore (D.D.G. 20109 del 29 dicembre 2005, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.M. 19 aprile 1999 "Codice di Buona Pratica Agricola").

Art. 59. Ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica

1. Il Piano riconosce come ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica nella Tavola 3 - Quadro Strutturale - Sistema rurale paesistico ambientale i territori compresi all'interno di Parchi e Riserve Regionali e Siti della Rete Natura 2000, ovvero quelle aree in cui vige un regime prescrittivo e prevalente dettato da provvedimenti normativi regionali e comunitari.
2. Per le aree ricomprese all'interno di Parchi e Riserve Regionali dotati di Piano del Parco approvato o all'interno di SIC e ZPS dotati di Piano di Gestione approvato, il PTCP rimanda alla disciplina prevista dai suddetti strumenti di programmazione e gestione.
3. Nelle aree incluse in Parchi e Riserve Regionali e Siti della Rete Natura 2000 istituiti ma non dotati di relativi strumenti di pianificazione e gestione approvati, valgono le disposizioni previste dagli articoli 56, 58 e 60 delle presenti norme, ferme restando le prescrizioni contenute nelle relative norme di salvaguardia.

Art. 61. Rete Ecologica

1. Al fine di perseguire la tutela e l'incremento della biodiversità e la valorizzazione degli ecosistemi presenti nel territorio provinciale, il PTCP promuove la tutela e lo sviluppo della rete ecologica, quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna rari e minacciati in coerenza con le Convenzioni internazionali, le Direttive CEE e le disposizioni nazionali e regionali, nonché gli strumenti di pianificazione delle Aree protette regionali.
2. Il PTCP promuove lo sviluppo della rete ecologica integrandosi e relazionandosi con applicazioni che interessano i territori contermini e, nell'ambito territoriale di competenza persegue, con il concorso della pianificazione comunale e della pianificazione delle Aree protette, i seguenti obiettivi:
 - a) contrastare i processi di frammentazione ambientale dei sistemi naturali e semi-naturali, riducendo e mitigando le discontinuità indotte dalle infrastrutture e dai sistemi urbani;
 - b) assicurare che nel territorio rurale vengano salvaguardati gli spazi naturali e seminaturali, favorendone la funzionalità ecologica, la permeabilità biologica, la funzionalità agronomica, e promuovendone gli usi compatibili anche con finalità paesistiche e turistico-ricreative;
 - c) mantenere e promuovere un sistema ambientale che interconnetta i principali spazi naturali o semi-naturali esistenti, in particolare rafforzando la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua.
3. Il PTCP persegue tali obiettivi con le presenti Norme di Attuazione e attraverso:

- a) la messa a punto di progetti di intervento e di incentivi che favoriscano il coordinamento della pianificazione e delle politiche di settore proprie dei diversi livelli istituzionali;
 - b) il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti per la realizzazione integrata di obiettivi concreti e condivisi;
 - c) il sostegno e il coordinamento delle iniziative sviluppate all'interno delle aree protette, di quelle connesse alla loro nuova istituzione (PLIS) e al monitoraggio e alla valutazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - d) la finalizzazione anche in chiave ambientale delle diverse iniziative promosse dall'Ente Provincia che abbiano rilevanza sul piano territoriale e ambientale;
 - e) gli strumenti di pianificazione comunali e intercomunali, i piani di settore e gli atti di programmazione e di governo, nella misura in cui questi contribuiscano a perseguire gli obiettivi sopra richiamati; obiettivi a cui tali strumenti dovranno rispondere e che saranno assunti come elementi di giudizio per la loro valutazione;
 - f) il Documento tecnico del PTCP "Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale".
4. La Rete Ecologica della Provincia di Lecco si compone dei seguenti elementi, di cui alla tavola Quadro Strategico – Rete ecologica:
- a. Matrice naturale - Area di importanza primaria per la biodiversità, è caratterizzata dalle elevate dimensioni e dalla forte diffusione, differenziazione e continuità degli ambiti di significativo valore naturalistico. Al suo interno comprende appezzamenti agricoli e nuclei urbanizzati di dimensioni estremamente ridotte, tali da non determinare discontinuità rilevanti. Il livello di eterogeneità complessiva (pattern) è determinato da disturbi prevalentemente di origine naturale o paranaturale.
 - b. Sistemi nodali primari - Sistemi complessi caratterizzati dalla netta prevalenza di aree di significativo valore naturalistico, tra loro continue, e dalla potenzialità a stabilire rilevanti connessioni funzionali con la matrice o con zone di importanza ecologica esterne al territorio provinciale. Presentano dimensioni e grado di diversificazione delle unità ecosistemiche sufficienti a garantire la vitalità della maggior parte delle specie animali e vegetali sensibili alla frammentazione e ai disturbi indotti da essa.
 - c. Sistemi nodali secondari - Sistemi complessi caratterizzati dalla netta prevalenza di aree di significativo valore naturalistico tra loro continue. Si distinguono dai sistemi nodali primari per le dimensioni più contenute o per la maggiore distanza dalla matrice naturale. Possono svolgere un ruolo di supporto agli elementi primari della rete e rappresentano comunque ambiti di grande importanza per la tutela della biodiversità sul territorio provinciale.
 - d. Elementi naturali marginali - Biotopi/ecotoni naturali di ridotte dimensioni o a carattere puntiforme, interclusi nella matrice antropogenica. Comprendono ambiti di estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità. Per le specie più tolleranti al disturbo antropico e meno sensibili al processo di frammentazione possono fungere da aree di appoggio e rifugio.
 - e. Laghi e aree umide - Grandi laghi e aree umide di pianura, queste ultime costituenti elementi naturali residui di fondamentale importanza per la conservazione della biodiversità in ambiti a elevato livello di artificializzazione.
 - f. Zone tampone - Settori territoriali contraddistinti da una forte eterogeneità strutturale, si interpongono tra le core areas (punti a, b, c del presente comma) e le zone a maggiore artificializzazione, costituendo un elemento di protezione e mitigazione dei fattori di pressione antropica. Gli ambiti naturali presenti al loro interno possono svolgere un ruolo determinante per la ricolonizzazione di superfici antropizzate e per la dispersione di organismi.
 - g. Settori di ecopermeabilità potenziale - Contesti territoriali a elevata eterogeneità ambientale la cui funzione principale è quella di favorire la dispersione degli organismi tra le aree a più elevata naturalità. Al loro interno si riconoscono elementi di pressione, ambiti naturali, agroecosistemi con valore ecologico attuale, agro ecosistemi con valore ecologico potenziale. Non si tratta, quindi, di aree a elevata naturalità diffusa ma di ambiti contraddistinti da continuità spaziale, nei quali pianificare strategie gestionali atte a migliorare la loro funzionalità ecologica.
 - h. Corridoi fluviali - Corsi d'acqua principali e secondari e aree di pertinenza fluviale con valore ecologico attuale e potenziale.
 - i. Aree di riequilibrio ecologico - Superfici agricole intensive comprese in ambiti a elevato livello di frammentazione ed artificializzazione, con limitate possibilità di riconnessione funzionale ai principali elementi della rete. Possono essere oggetto di interventi di rinaturalizzazione e di pratiche gestionali tali da mantenere un discreto livello di qualità ambientale, costituendo elementi di importanza a scala locale.
5. Il Piano si pone l'obiettivo di mitigare le principali interferenze determinate dalla urbanizzazione esistente o prevista attraverso la realizzazione di specifici interventi volti a ripristinare la permeabilità del territorio. A tale scopo, considerato il ruolo determinante che i centri urbani rivestono nei fenomeni di interruzione della continuità ecologica, soprattutto in contesti a forte densità insediativa, il Piano si pone l'obiettivo di promuovere modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani e periurbani che pongano attenzione anche alla funzione ecologica degli stessi, tenendo conto dell'importanza di tali spazi nei processi di deframmentazione e ricostituzione delle connessioni tra ambiti urbani e agro ecosistemi circostanti.
6. Come indirizzo generale il Piano si propone di realizzare prevalentemente azioni di tutela e consolidamento all'interno della Matrice naturale e dei Sistemi nodali primari e secondari e azioni di riqualificazione e valorizzazione, di diversa intensità, in tutte le altre componenti.
7. Più in dettaglio all'interno della Matrice naturale e dei Sistemi nodali primari e secondari il Piano definisce i seguenti indirizzi:
- a. promuovere la tutela delle aree boscate di maggior significato naturalistico e il mantenimento, attraverso l'implementazione di adeguate strategie di sostegno alle attività agro-silvo-pastorali, degli ambiti a vegetazione naturale non arborea e dei prati e pascoli di montagna;
 - b. l'eventuale realizzazione di nuove opere d'infrastrutturazione, determinata da giustificati motivi di pubblico interesse, dovrà tener conto delle esigenze di funzionalità ecologica di queste aree e prevedere adeguate opere di mitigazione tese, in particolare, a non alterare le dinamiche dispersive della fauna.
8. All'interno delle Zone tampone e dei Settori di ecopermeabilità potenziale valgono i seguenti indirizzi, tesi ad accrescere rispettivamente la capacità filtrante e la funzione connettiva di queste componenti:

- a. l'eventuale realizzazione di nuove opere d'infrastrutturazione, determinata da giustificati motivi di pubblico interesse, dovrà tener conto delle esigenze di funzionalità ecologica di queste aree e prevedere adeguate opere di mitigazione tese, in particolare, a non alterare le dinamiche dispersive della fauna;
 - b. tutelare e consolidare gli Elementi naturali marginali attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica;
 - c. conservare l'uso agricolo del territorio, evitando le attività di trasformazione che possono causare un decremento della qualità ecologica, sostenendo le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e incentivando l'adozione di metodi di produzione a basso impatto ambientale;
 - d. realizzare interventi di diversificazione del paesaggio agrario (quali ripristino di siepi, macchie boscate, vegetazione riparia lungo il reticolo idrografico secondario) in grado di incrementare la funzionalità ecologica del territorio e offrire nuove opportunità produttive agli agricoltori, dando risalto alla multifunzionalità del territorio rurale;
 - e. realizzare zone umide artificiali con funzioni naturalistiche e di gestione delle acque (stagni di ritenzione, ecosistemi filtro, etc...), in grado di arricchire la disponibilità di ecosistemi naturali nelle aree di pianura e incrementare la capacità di autodepurazione del territorio.
9. In riferimento ai corpi idrici primari e secondari il PTCP individua i seguenti indirizzi:
- a. tutelare gli aspetti quantitativi della gestione della risorsa, identificando un adeguato sistema previsionale degli effetti di eventuali nuove concessioni o di variazioni significative alle concessioni già in essere;
 - b. ripristinare la vegetazione riparia lungo gli ambiti perfluviali, prioritariamente nelle aree demaniali e in quelle in cui il vincolo paesaggistico o la disciplina di tutela del PAI impediscono altri usi, allo scopo di consolidare la capacità di connessione ecologica di queste componenti;
 - c. incrementare la capacità d'invaso e la funzionalità morfologica ed ecologica del reticolo idrografico minore eliminando le opere di artificializzazione (arginature, rettifiche, briglie, etc.) rilevatesi non strettamente necessarie e promuovendo la realizzazione di interventi di riqualificazione fluviale che evitino ulteriori trasformazioni e favoriscano il raggiungimento di un assetto più naturale dei corpi idrici;
 - d. incentivare la diffusione di modalità di manutenzione del reticolo idrografico minore poco invasive, basate sulla realizzazione di interventi mirati (tagli selettivi e solo in punti di reale utilità) e non sulla rimozione periodica e diffusa della vegetazione alveare e riparia;
 - e. salvaguardare la capacità d'invaso e la funzionalità ecologica della zona litorale dei bacini lacuali, eliminando le opere di contenimento rivelatesi non strettamente necessarie, evitando nuovi interventi di artificializzazione (es. muri, impianti fissi, occupazione e riempimento d'alveo) e favorendo interventi di rinaturalizzazione, al fine di migliorare sui territori già fortemente frammentati l'accessibilità per la fauna e la crescita dei vegetali nella zona eufotica.
10. Per le Aree di riequilibrio ecologico gli indirizzi del Piano sono:
- a. salvaguardare l'utilizzo agricolo e il mantenimento degli spazi aperti;
 - b. realizzare interventi di rinaturalizzazione al fine di migliorare l'accessibilità per la fauna su territori attualmente fortemente frammentati;
 - c. incentivare pratiche gestionali adeguate alla conservazione di un discreto livello di qualità ambientale, tale da attribuire a questi ambiti una funzione ecologica importante su scala locale.
11. Il PTCP individua inoltre, nella Tavola 3 Quadro Strutturale – Sistema rurale paesistico ambientale una serie di porzioni di ambito agricolo ritenute d'interesse strategico perché localizzate in zone critiche, a rischio di saldatura dell'urbanizzato, o in ambiti di estrema rilevanza sotto il profilo della capacità di connessione ecologica e le disciplina secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 56 e al comma 2 dell'art. 58.

TITOLO XVI – URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 61 - ATTIVITA' COMMERCIALI

In attuazione di quanto disposto dal D.L. n° 114 del 31.12.1998, dalla L.R. n° 6/2010 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere), il P.G.T. individua gli ambiti (B/SU) da destinare all'insediamento di medie strutture di vendita commerciale (MS) di generi non alimentari e/o per il trasferimento delle medie strutture di vendita commerciali di generi alimentari già insediate sul territorio comunale e di esercizi di vicinato (V.I.C.), ad integrazione degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita e delle grandi strutture di vendita (GS) presenti e previsti nel Tessuto Urbano Consolidato.

Il P.G.T. conferma in particolare nell'apposita area B/SU*** la grande struttura di vendita già programmata in sede di P.A. vigente ed esclude la possibilità di insediare sul territorio comunale altre grandi strutture di vendita di generi alimentari e non.

Il rilascio delle autorizzazioni Amministrative Commerciali per le medie strutture di vendita e la comunicazione di apertura di esercizi di vicinato deve essere contestuale con il rilascio dei correlati permessi di costruire o con l'approvazione dei Piani Attuativi.

Analogamente la D.I.A. deve essere presentata successivamente al rilascio della autorizzazione amministrativa commerciale o alla comunicazione di apertura per il caso di esercizio di vicinato.

L'insediamento delle medie strutture di vendita deve favorire l'integrazione ed il collegamento con le altre funzioni di servizio di cui agli ambiti B/SU ed alle relative prescrizioni particolari.

Per l'insediamento delle nuove medie strutture di vendita commerciale di generi non alimentari di cui sopra, occorrerà adempiere agli obiettivi di cui all'art. 37 delle N.d.A. del P.T.C.P. di cui al precedente art. 60.

Art. 62 - COSTRUZIONE A CARATTERE COMMERCIALE: STANDARD E SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO AGGIUNTIVA

COSTRUZIONI A CARATTERE COMMERCIALE

La tipologia e la dimensione dei locali o dei complessi edilizi a destinazione commerciale al dettaglio, debbono rispettare le norme nazionali e regionali di cui al precedente art. 61 e le presenti norme: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grande strutture di vendita.

Negli ambiti urbani opportunamente individuati lungo la S.P. n° 342 dir. come ambiti B/SU è ammesso l'insediamento di medie strutture di vendita di generi non alimentari e/o per il trasferimento delle medie strutture di vendita commerciali di generi alimentari già insediate sul territorio comunale.

Negli ambiti B/SU e in tutti gli altri ambiti sono ammessi esercizi commerciali di vicinato.

Fatto salvo quanto previsto all'art.13 delle presenti norme relativamente agli esercizi commerciali che effettuano esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita, gli esercizi di vicinato hanno una Sv massima sino a 150 mq., mentre le medie strutture di vendita una Sv da 150 a 1500 mq.

La localizzazione di medie strutture di vendita superiore a 600 mq. devono trovare validazione attraverso idonei approfondimenti in sede di studio di impatto viabilistico, con analisi di traffico e risoluzione dell'accessibilità diretta alla nuova struttura.

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ URBANA

Gli Ambiti B/SU di Trasformazione e non, sono ambiti di compatibilità urbana per l'insediamento delle attività commerciali di media distribuzione e di vicinato, a condizione che venga verificata la loro compatibilità con la rete viabilistica.

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LA RETE VIABILISTICA

La localizzazione di medie strutture di vendita devono trovare validazione attraverso idonei approfondimenti in sede di studio di impatto viabilistico, con analisi di traffico e risoluzione dell'accessibilità diretta alla nuova struttura attraverso la viabilità locale alternativa, controviali, rotatorie di diametro adeguato con il primario obiettivo di eliminare le svolte a sinistra in carreggiata, previa autorizzazione di competenza della Provincia per gli interventi sulla S.P. n° 342 (dir) ed S.P. n° 56 (Art. 58.A.11).

STANDARD

La dotazione minima di aree a standard per nuovi insediamenti commerciali

- in ambito residenziale e negli ambiti B/SU del Tessuto Urbano Consolidato, è pari 0,80 mq. per ogni mq. di S.l.p.;

- è pari a 1,00 mq. per ogni mq. di S.l.p. all'esterno del Tessuto Urbano Consolidato ed a 1,5 mq. (dei quali almeno la metà destinata a parcheggi) per ogni mq. di S.l.p. destinata ad insediamenti commerciali di media struttura con superficie di vendita superiore a 600 mq. all'interno ed all'esterno del Tessuto Urbano Consolidato.

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO AGGIUNTIVA

Oltre la S.l.p. di pavimento quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli ambiti, il P.G.T., al fine di promuovere la riqualificazione delle attività commerciali insediate, rende disponibile, oltre gli indici di ambito (percentuale ammessa), all'esterno dei P.A., se già esauriti, una S.l.p. così come previsto dall'art.49 delle presenti norme, da utilizzare per l'ampliamento delle attività commerciale già insediate al 2008 e regolarmente autorizzate, fino ad un massimo del 10% della S.l.p. esistente e comunque non superiore a 150 mq. di Sv per attività insediata, con contestuale adeguamento dei parcheggi pertinenziali e dello standard.

Negli ambiti A tale incremento sarà possibile mediante apposito Piano di Recupero, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle specifiche norme di ambito (art.43 delle presenti norme e art.30.2 delle N.T.A. del D.d.P.).

TITOLO XVII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEROGHE

Art.63 - EDIFICAZIONE ESISTENTE - DIFFORMITA' DAL P.G.T. - VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI - DEROGHE - COSTRUZIONI ABUSIVE

EDIFICAZIONE ESISTENTE - DIFFORMITA' DAL P.G.T.

E' vietata qualsiasi trasformazione o alterazione dello stato di fatto che non si adegui alle previsioni del P.G.T.

Lo stato di fatto è quello illustrato dall'Allegato A al Documento n°. 1, integrato in recepimento di tutte le costruzioni preesistenti (così come definite dall'art.14).

Le costruzioni esistenti che alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio risultino in contrasto con le destinazioni di ambito, o con altre previsioni di piano, potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché tali costruzioni non siano abusive.

Gli edifici condonati ai sensi della legge 47/85 possono essere mantenuti e sono soggetti alla disciplina dell'ambito sulla quale insistono.

VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

La violazione delle disposizioni di cui alle presenti norme, ove il fatto non costituisca un reato più grave, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o in difformità dei titoli abilitativi (art. 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977 n°. 10 così come sostituite dal Capo I della L. 47/85; artt. 30, 31 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 del T.U.).

La vigilanza sul territorio è esercitata dal Dirigente o dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico ai sensi dell'art. 32 L.U. n°. 1150/42 e successive modificazioni e degli artt. 27-28-29 del Testo Unico ed in attuazione degli artt. dal 30 al 37 del Testo Unico per le sanzioni.

DEROGHE

Il Comune si riserva la facoltà, nei limiti e nelle forme stabilite dall'art. 41 quater della legge 17.08.1942 n°. 1150 e dalle Leggi 21.12.1955 n°. 1357 e 06.08.1967 n°. 765, di concedere deroghe alle disposizioni e prescrizioni fissate nelle presenti norme per edifici ed impianti di interesse pubblico, e comunque di interesse generale.

COSTRUZIONI ABUSIVE

In sede di rilascio del permesso di costruire o del titolo abilitativo richiesto, il Richiedente deve certificare che gli edifici interessati dalla richiesta non siano abusivi. In caso contrario occorrerà procedere alla loro demolizione, con il ripristino dei luoghi alla situazione originaria, o alla loro sanatoria secondo le procedure di legge.

TITOLO XVIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 - NORME FINALI

L'uso del suolo e le attività edilizie sono soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali, per quanto non in contrasto con le presenti norme e con le leggi successivamente emanate.

Le eventuali disposizioni, contenute nei suddetti Regolamenti che risultino in contrasto con le presenti Norme sono da ritenersi superate da quest'ultime.

I permessi di costruire per interventi che contemplano l'utilizzo di volumi e/o superfici ammessi "una tantum" devono risultare dagli atti comunali.

Specifico riferimento dovrà risultare anche sul relativo permesso o D.I.A..

Non è possibile usufruire di concessioni una tantum, se non per la porzione residua ammessa, ove in passato sia già stata utilizzata tale facoltà, dal presente piano o da strumenti urbanistici precedenti, ovvero siano già stati attuati interventi di ampliamento oggetto di condono edilizio.

Per quanto non espressamente normato, si intendono qui recepite le disposizioni della vigente legislazione statale e regionale, con particolare riferimento alla legge urbanistica 17.08.1942 n° 1150, L.R. n° 12/2005 e successive modifiche e integrazioni.



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

LR. N°. 12/2005

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

ALLEGATI AL P.G.T.

ALLEGATO N°. 1A

1 - REPERTORIO DEGLI INTERVENTI EDILIZI

2 - ART. 17 – N.d.A. – P.P.R. – TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI AMBITI DI ELEVATA NATURALITÀ

**ADOZIONE
PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE
CONTRODEDUZIONI CONSILIARI
DELIBERA DI APPROVAZIONE**

N°	DEL
IL	
N°	DEL
N°	DEL

**IL SINDACO
IL SEGRETARIO
IL PROGETTISTA**

1 - REPERTORIO DEGLI INTERVENTI EDILIZI TIPO

Si riportano di seguito le categorie compatibili di trasformazione per ognuno degli elementi costitutivi del settore naturale e antropico di Abbadia Lariana, così come risultano elencati dall'Appendice B della D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011.

1. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO NATURALE

1.1.1 - Emergenze geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche

Categorie compatibili di trasformazione

- In queste situazioni deve essere promossa la conservazione delle emergenze segnalate; devono essere escluse tutte le trasformazioni che ne alterino la morfologia e la consistenza, compresa l'eventuale alterazione dell'ambito territoriale di pertinenza; per i siti mineralogici e fossiliferi occorre evitare l'asportazione dei materiali salvo autorizzazione.

1.1.2 - Vette, crinali, sommità, selle, passi, valichi, testate di valichi

Categorie compatibili di trasformazione

- Per ognuno degli elementi devono essere definiti adeguati ambiti di tutela, tenuto conto degli aspetti geomorfologici, vegetazionali, visuali ed insediativi, con particolare riguardo alla salvaguardia del profilo (skyline).
- In tali ambiti devono essere escluse tutte le attività e trasformazioni che alterino i fattori di percezione visiva, come le edificazioni di crinale e/o di sommità.
- Devono essere escluse o fortemente limitate e, comunque, rese compatibili le installazioni di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi.
- Nei casi di situazioni che presentino fenomeni di compromissione, gli ambiti relativi devono essere sottoposti a progetti di riqualificazione.

1.1.5 - Versanti

Categorie compatibili di trasformazione

- Sulle aree di versante aventi pendenza assoluta superiore al 30% devono, di norma, essere esclusi gli interventi edilizi nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative a progetti di recupero ambientale.
- L'apertura di nuove piste da sci deve essere preclusa nelle zone di massima espressione della naturalità alpina, deve essere fortemente limitata nelle altre zone dove ogni intervento, oltre a essere soggetto a precise valutazioni di impatto, deve anche contenere criteri di sfruttamento territoriale volti al massimo rispetto dei sistemi naturali (limitazione del taglio di alberi, garanzie effettive di rinverdimento delle piste, divieto di alterazione dei flussi idrografici, idoneo inserimento ambientale, ecc.). Forti perplessità sull'ulteriore sviluppo di impianti e nuovi domini sciabili considerata la già consistente compromissione delle aree montane, la progressiva diminuzione delle stagioni nevose, la sfavorevole esposizione di molti versanti nell'arco alpino meridionale, il discutibile impatto di tali opere nelle stagioni estive.

1.1.6 - Laghi, fiumi

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione dei manufatti storici a lago.
- Conservazione della vegetazione.
- Riqualificazione paesistica, architettonica e di uso dei litorali compromessi.
- Per le soluzioni tecniche di recupero ambientale si deve fare riferimento ai criteri, indirizzi e prescrizioni contenute nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con manuale di ingegneria

1.1.7 - Zone umide

Categorie compatibili di trasformazione

La tutela degli ambiti deve promuovere:

- *la conservazione assoluta delle zone umide e del relativo ecosistema escludendo qualunque intervento di trasformazione e manomissione diretta o indiretta;*
- *l'adeguata manutenzione delle zone umide ed il loro ripristino in caso di compromissione.*

1.1.8 - Corsi d'acqua

Categorie compatibili di trasformazione

La tutela si esplica nel quadro di un adeguato ambito, tenuto conto in particolare del contesto idrogeomorfologico (con riguardo alle aree occupate normalmente dai corsi d'acqua ed alle aree di espansione in caso di piene ordinarie), del contesto vegetazionale e degli aspetti faunistici e storico-culturali.

La tutela deve:

- *evitare le alterazioni morfologiche, quali nuove attività estrattive e discariche, e movimenti di terra ai fini agricoli;*
- *promuovere la libera divagazione del corso d'acqua;*
- *promuovere la conservazione degli eventuali meandri, lanche, zone umide;*
- *promuovere il controllo e, nelle aree extraurbane, l'esclusione di nuove edificazioni anche ad uso agricolo e zootecnico con prescrizioni che precisino la compatibilità al contesto dei caratteri tipologici ed architettonici delle trasformazioni eventualmente ammesse;*
- *evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale;*
- *promuovere interventi di manutenzione e di recupero ambientale con il ripristino della continuità della vegetazione ripariale anche sostituendo i seminativi con boschi o colture arboree;*
- *determinare la compatibilità degli interventi di regimazione idraulica, che devono essere programmati nell'ambito di comprensori di bacino ed essere improntati a tecniche di ingegneria naturalistica. In caso di interventi di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria possono essere ammesse riorganizzazioni della rete irrigua e della connessa vegetazione ripariale ed arborea, purchè nel quadro di un generale controllo paesistico-ambientale.*

1.1.10 - Boschi e foreste (di impianto naturale)

Categorie compatibili di trasformazione

- *Le pratiche silvocolturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco; il ceduo trentennale dovrebbe essere convertito in fustaia.*
- *Non deve essere ridotta la superficie delle aree, deve essere vietato il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture e l'allevamento zootecnico di tipo intensivo.*
- *E' consigliata la manutenzione e il reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportate allo stato di bosco.*

2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SETTORE ANTROPICO

Settore antropico - Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale

2.1.1 - Viabilità storica

Categorie compatibili di trasformazione

Predisposizione di fasce di rispetto e protezione visiva della viabilità di interesse storico paesaggistico calibrate e distinte da quelle di pura inedificabilità. L'utilizzazione di tali aree è condizionata dal mantenimento di un assetto di decoro ambientale, con esclusione di deposito e accatastamento di

materiali residuati o di scorte, macchinari ecc.; con esclusione di ogni indiscriminato uso espositivo e pubblicitario indiretto e non autorizzato in ordine alla compatibilità ambientale.

Settore antropico - Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi

2.2.4 - Terrazzamenti

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione dei manufatti che li caratterizzano mediante la loro scrupolosa manutenzione, avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive.
- Dovrà essere particolarmente controllato l'inserimento paesistico ambientale delle strade di accesso e di raccordo tra i terrazzamenti utilizzati a fini agricoli evitando le massicciate in cemento a vista.

2.2.6- Pascolo, Maggese e Prato Coltivo

Categorie compatibili di trasformazione

- La realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti deve conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale con progetti organici finalizzati a questo scopo. In ogni caso è da auspicare, da parte delle comunità montane, la redazione di un piano-programma per la viabilità minore e di montagna, entro il quale contemperare le esigenze di tutela ambientale con le nuove necessità trasformatrici e le possibilità di spesa.

2.2.7 - Giardini e verde urbano

Categorie compatibili di trasformazione

- Nei casi in cui il valore dell'albero (per le sue essenze pregiate; per la sua collocazione in giardini e parchi monumentali; per il suo valore di memoria storica [si veda anche la scheda 2.2.8 relativa ai monumenti naturali]) richiede prioritariamente una attenzione conservativa assoluta, compatibilmente con i costi di intervento, si faccia ricorso alla dendrochirurgia o a pratiche analoghe di restauro e rivitalizzazione utilizzando esperti qualificati nel settore botanico.
- La sostituzione degli individui da abbattere preferibilmente con esemplari della stessa specie - se questa è pregiata e coerente con il sistema del giardino - e nel rispetto dei disegni originari (mappe, catasti, documenti storici). Devono impiegarsi esemplari di dimensioni quanto più possibile vicino a quelle degli altri alberi abbattuti (con un'altezza minima di 3 metri nel caso di alberi di grosse dimensioni), con modalità di trapianto tali da garantirne l'attecchimento. In generale la capitozzatura è consentita solo nei casi in cui l'essenza sia già stata in passato sottoposta a tale tipo di governo.

2.2.8 FILARI e MONUMENTI NATURALI

Categorie compatibili di trasformazione

- Nel caso di filari (lungo divisioni interpoderali, rive, strade ecc.) l'utilizzazione deve prevedere il mantenimento dei polloni migliori ogni 3-5 metri, di cui ogni 20 metri deve esserne mantenuto uno per almeno tre turni di taglio a rotazione.
- La cura dei monumenti vegetali richiede prioritariamente una attenzione conservativa assoluta, ricorrendo alla dendrochirurgia o a pratiche analoghe di restauro e rivitalizzazione utilizzando esperti qualificati nel settore botanico.

Settore antropico – Sistemi insediativi

2.3.1 - Insediamenti di versante e di terrazzo

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione dell'immagine consolidata dei luoghi.
- Nella valutazione della compatibilità relativa ad eventuale nuova edificazione ai margini di questi nuclei, verificare attentamente (anche con simulazioni per mezzo di fotomontaggi o dime al vero) la percettibilità del manufatto progettato sia da fondovalle che da monte, valutando il grado di interferenza per intrusione

(contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico).

Relativamente alla percettibilità del manufatto da monte, acquisisce particolare rilevanza paesaggistica l'utilizzo del materiale di copertura dei tetti che, al fine di un armonico inserimento nel contesto antropico, dovrà essere conforme a quello utilizzato nella tipologia tradizionale di quello specifico ambito.

2.3.2 - Insedimenti di sommità

Categorie compatibili di trasformazione

- *Questi centri definiscono uno skyline che deve essere assolutamente rispettato.*
- *Scoraggiare nuovi insediamenti - anche isolati - sulle sommità in ambiti vincolati e nei con i percettivi in prossimità.*

2.3.3 - Insedimenti di fondovalle

Categorie compatibili di trasformazione

- *Conservazione dei sistemi consolidati e diffusi di coperture (in particolare quelli in pietra in ambito alpino).*
- *Mantenimento della leggibilità del sistema insediativo storico attraverso un'attenta valutazione degli eventuali ampliamenti ai margini.*

2.3.5 - Insedimenti riveraschi

Categorie compatibili di trasformazione

- *Tutela della leggibilità, conservazione dell'immagine consolidata degli insediamenti storici riveraschi in relazione alla fruizione visuale dai luoghi pubblici, in particolare dall'acqua e dalle sponde opposte.*
- *Evitare nuovi insediamenti riveraschi valutando attentamente i casi di sostituzione edilizia.*

2.3.6 - Insedimenti con case isolate

Categorie compatibili di trasformazione

- *Conservazione scrupolosa degli elementi isolati superstiti (in particolare le case a torre) e dei percorsi e spazi aperti interposti agli edifici.*

2.3.7 - Insedimenti con case a schiera

Categorie compatibili di trasformazione

- *Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi alla complessità dell'insediamento.*

2.3.8 - Insedimenti con case a corte

Categorie compatibili di trasformazione

- *Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi alla complessità dell'insediamento.*

2.3.9 - Borgo, villaggio

Categorie compatibili di trasformazione

- *E' decisivo, per una efficace tutela, configurarne il ruolo di polarizzazione nel sistema territoriale antico, affinché il carattere globale dell'insediamento emerga come peculiarità nella totalità della sua importanza urbana e non come semplice aggregazione di edifici più o meno interessanti sotto il profilo architettonico.*
- *Conservazione del sistema edilizio e delle caratteristiche di uso degli spazi pubblici.*
- *Le eventuali addizioni edilizie tendano a conservare l'identità dei margini definiti dall'edificato storico.*

2.4.1 - Tipi a schiera

Categorie compatibili di trasformazione

- *Differenti valutazioni in rapporto all'intervento sull'esistente o di nuova edificazione. Il valore di trasformazioni conservative della testimonianza di tipologie storicamente definite, può non costituire un fenomeno positivo per la nuova edificazione. In particolare per le recenti declinazioni banalizzate del tipo a schiera come impianto diffuso per insediamenti di tipo speculativo, occorre valutare con particolari cautele il grado di compatibilità di questi insediamenti come modelli insediativi omologanti e disattenti alle particolarità dei luoghi, spesso inseriti in piani esecutivi di notevole impatto.*

2.4.2 - Tipi a corte

Categorie compatibili di trasformazione

- *Rispetto dei percorsi esistenti e delle corti.*
- *Riuso dei rustici ad altri fini non alterando i rapporti volumetrici.*
- *Sostituzione di singole componenti scegliendo tecnologie adeguate.*
- *Scelte compositive accorte in caso di aggiunta di corpi.*

2.4.3 - Tipi in linea

Categorie compatibili di trasformazione

- *Conservazione degli elementi caratterizzanti la tipologia negli edifici di accertata storicità*
- *Particolare attenzione nei nuovi insediamenti connotati da questi tipi particolarmente interferenti sui coni percettivi degli ambiti vincolati. Valutare l'impatto visuale dei piani esecutivi che propongono questo tipo edilizio.*

2.4.5 - Edifici monofamiliare isolati

Categorie compatibili di trasformazione

- *Valutazione della qualità e origine dell'edificio: a) opere significative rispetto alle semplici reiterazioni di modelli definiti dalla manualistica professionale b) progetti significativi di autori minori con forte radicamento locale.*
- *Quando l'ampliamento è preponderante valutare la possibilità di costituire una nuova coerenza architettonica.*
- *Nei limiti previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia, gli ampliamenti e i sopralzi non si devono porre come semplici aggiunte volumetriche, ma esprimere soluzioni formali congruenti alle caratteristiche compositive ed architettoniche dell'edificio esistente.*

2.4.6 - Tipi specialistici e di uso pubblico

Categorie compatibili di trasformazione

- *Per quanto concerne i tipi di questo genere, relativamente all'età preindustriale, nella quasi totalità dei casi vige, esplicitamente o implicitamente, il regime di vincolo espresso dalla legge 1089/1939 e pertanto la tutela è svolta dalle Soprintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici, sia per quanto concerne le trasformazioni edilizie inerenti al corpo dell'edificio, sia per l'approvazione di piani esecutivi entro i quali essi sono inseriti. E' necessario però una attenta analisi che permetta di ricostituirne la memoria ed una attenta valutazione per decidere i termini della tutela, con ricostituzioni eventuali di funzioni specialistiche*

e di un'immagine emergente entro un processo di riqualificazione dell'intera porzione del tessuto edilizio pertinente.

- Gli edifici pubblici di nuova costruzione in ambiti vincolati dovranno essere concepiti – dato il loro particolare contenuto simbolico espressivo dei valori civili delle comunità locali – con criteri progettuali e costruttivi altamente qualificanti, in modo che si pongano come oggetti significativi e dimostrativi delle possibilità applicative di tutti quei principi di tutela ambientale, di interpretazione (attraverso il progetto) delle specificità dei luoghi, di assonanza ai caratteri strutturali del paesaggio, espressive dei contenuti culturali emersi dal dibattito architettonico in corso da tempo su questi temi.

Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi

2.5.1 - Pietra

Categorie compatibili di trasformazione

- E' da scoraggiare l'intonacatura e la stilatura delle murature con pietra a vista ed al contrario la messa a nudo di quei paramenti concepiti per essere intonacati, anche se in pietrame.

2.5.2 - Legname

Categorie compatibili di trasformazione

- Restauro rigoroso degli edifici esistenti che adottano il legname come tecnica muraria, specialmente in ambito alpino.
- Attenzione nella valutazione di compatibilità dell'uso del legno come materiale da costruzione associato a tecniche costruttive, per i nuovi edifici, estranee alla tradizione culturale lombarda ad es. di tipo anglosassone (balloon frame) o nordico.

2.5.3 - Cotto

Categorie compatibili di trasformazione

- Valutare caso per caso la possibilità di introdurre il mattone 'faccia a vista' come materiale di finitura esterna, anche in relazione alla fascia geografica di riferimento per definire il rapporto con la tradizione costruttiva del contesto.

2.5.4 - Intonaci

Categorie compatibili di trasformazione

- Poichè la scelta del tipo di intonaco o di un colore condiziona in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi modifica assai lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici si deve dedicare molta cura nella valutazione della scelta di materiali e colori adatti, escludendo il più possibile l'uso di malte cementizie, di rivestimenti plastici e di colorazioni improprie.
- Per gli interventi su edifici storici si dovrà ripetere il colore esistente se filologicamente accertato.

2.5.5 - Materiali di rivestimento

Categorie compatibili di trasformazione

- Poichè la scelta del materiale di rivestimento condiziona in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi modifica assai lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, valutare attentamente le proposte di rivestimento in quanto fattore determinante per la compatibilità.
- Valutare l'opportunità di proporre l'asportazione di rivestimenti più o meno recenti evidentemente incoerenti con il tipo di fabbricato.

2.5.6 - Aperture e serramenti

Categorie compatibili di trasformazione

Per gli interventi su fabbricati esistenti:

- *Si tratta anzitutto di capire qual è il sistema proporzionale (sia nel rapporto pieni/vuoti, sia nel rapporto dimensionale base/altezza dell'apertura) usato nelle diverse aree culturali e di valutare i limiti entro i quali si può avviare o recuperare una eventuale situazione di degrado, che si traduce anche in un riordino strutturale delle murature portanti.*

Per le nuove costruzioni:

- *Valutare la coerenza e il grado di ordine nella composizione e forma delle aperture, in rapporto sia all'immagine complessiva del fabbricato che al sistema linguistico e strutturale del progetto proposto. Porre attenzione inoltre al rapporto fra la specchiatura delle vetrate e la dimensione dei telai, in relazione alla suddivisione spesso eccessiva dei serramenti.*

2.5.7 - Ballatoi, portici e loggiate

Categorie compatibili di trasformazione

- *Conservazione degli elementi materiali e formali che costituiscono ballatoi, portici e loggiate negli edifici esistenti.*

2.5.8 - Gronde

Categorie compatibili di trasformazione

- *Valutare attentamente la misura dell'aggetto di gronda e il materiale di sottogronda in rapporto al tipo di fabbricato e, per l'intervento sull'esistente, la dimensione e i materiali rilevati.*
- *Evitare l'introduzione generalizzata di gronde in contesti che ne sono privi*

2.5.9 - Tetti

Categorie compatibili di trasformazione

- *La struttura del tetto è in stretta relazione con l'andamento delle murature di appoggio sottostanti e l'articolazione della pianta; a volte una semplificazione dell'andamento planimetrico si traduce in una più ordinata composizione della copertura.*
- *Le coperture piane (a volte con strato vegetale) possono contribuire, in alcuni casi particolari, a risolvere problemi di percezione di elementi del paesaggio a causa del minor sviluppo dell'altezza complessiva del fabbricato.*
- *Per i nuovi fabbricati, il tipo di andamento della copertura adottato è da valutare in stretta verifica di coerenza con il sistema linguistico e costruttivo dell'intervento in sé e con il contesto di riferimento.*

2.5.10 - Manti di copertura in cotto

Categorie compatibili di trasformazione

Per gli interventi su fabbricati esistenti:

- *Rifacimenti anche con sostituzione del tipo di componente (con attenzione ai rischi individuati più sopra), purché non contrastanti con le caratteristiche locali e con scelta appropriata al tipo di copertura (in rapporto alla pendenza, allo sviluppo di falda, al sistema di posa, alle eventuali sottostrutture isolanti, ecc.)*

Per le nuove costruzioni:

- *Valutare la scelta del componente in funzione all'immagine complessiva del fabbricato e soprattutto in coerenza al tipo e geometria strutturale proposta per il tetto.*

2.5.11 - Manti di copertura in scisti

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione rigorosa e manutenzione dei manti in scisti esistenti nelle dimore alpine sia isolate che in aggregazioni.
- Valutazione attenta della coerenza delle nuove coperture all'interno di insiemi consolidati in pietra, anche in ragione del tipo edilizio a cui si riferiscono.
- Scoraggiarne l'introduzione in contesti geografici non pertinenti, o l'uso secondo tecniche improprie.

2.5.12 - Elementi stilistici rilevanti

Categorie compatibili di trasformazione

- La presenza di questi elementi induce una maggiore attenzione nella valutazione delle trasformazioni proposte; in particolare la conservazione di questi caratteri distintivi dei fabbricati (compatibilmente e coerentemente all'esito finale) costituisce un elemento di maggiore compatibilità della trasformazione.

2.5.13 - Recinzioni

Categorie compatibili di trasformazione

- I manufatti dovranno rispettare le caratteristiche e pertanto definire: materiali, colori, dimensioni, altezza (massima o minima), piantumazione eventualmente da associare con specificazione delle essenze.
- In relazione allo strumento urbanistico comunale vigente l'Amministrazione Comunale potrà adottare tipologie ritenute paesaggisticamente compatibili con la tutela degli ambiti vincolati e con i contenuti stessi del vincolo, da introdurre come norma di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- In generale è preferibile la soluzione di minore impatto visuale e costruttivo, privilegiando le tecniche più leggere, escludendo per quanto possibile i manufatti prefabbricati in cemento o simili.

2.5.14 - Pavimentazioni esterne

Categorie compatibili di trasformazione

- In caso di passaggi di reti che comportino scavi e smontaggi di pavimentazioni storiche è assolutamente necessario che alla fine dei lavori venga ripristinato lo stato del luogo con le medesime tecniche di posa e possibilmente con il materiale di recupero precedentemente asportato.
- Nel caso in cui si intervenga in situazioni già degradate, si avrà cura di rendere contestuali le opere di canalizzazione con il restauro della pavimentazione originaria (es. recenti asfaltature di acciottolati da ripristinare).

2.5.15 - Reti tecnologiche

Categorie compatibili di trasformazione

Categorie A, B, D:

- ripristino integrale delle superfici sovrastanti gli interventi con gli stessi materiali nel rispetto assoluto delle tecniche di messa in opera primitiva (secondo le indicazioni della scheda 2.5.14);
- nel caso di taglio di alberi si provveda alla sostituzione con esemplari in ugual numero, e della stessa specie riguardo a quelli asportati, di età adeguatamente adulta.

Categoria C:

- la successione degli elementi di sostegno sia dislocata in modo da preservare eventuali visuali di: monumenti, chiese, corsi d'acqua (fiumi, canali, navigli);
- non siano danneggiati con attraversamenti i fondi interessati ubicando gli appoggi e conduttori dell'elettrodotto in fregio a confini o ad elementi fisici dei medesimi (recinzioni, percorsi veicolari);
- siano ripristinati a perfetta regola d'arte le superfici sovrastanti lo scavo per la posa dei sostegni della linea elettrica in progetto;

- nel caso di tagli di alberi si provveda a sostituire in egual numero e specie le eventuali essenze arboree abbattute, collocandole a dimora in sedime adatto;
- eventuali sostegni metallici dovranno essere tinteggiati in modo da raggiungere l'effetto del massimo mimetismo con l'ambiente circostante

2.5.16 - Cartellonistica e insegne

Categorie compatibili di trasformazione

- Nelle aree soggette a specifico vincolo paesaggistico, norma generale è la limitazione della posa in opera di cartellonistica di ogni tipo pur tenendo presente l'esigenza della cartellonistica informativa che in ogni caso dovrà essere tale da non essere di nocumento al quadro ambientale;
- dovranno in particolare essere rispettate la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle grandi visuali, dei coni ottici, degli intonaci di edifici monumentali, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell'ambiente;
- ulteriore attenzione dovrà porsi per la posa di segnaletica pubblicitaria, per lo più luminosa, quali insegne di alberghi, supermercati, centri artigianali o commerciali, quando per la loro dimensione interferiscano con la lettura e la percezione dell'ambiente naturale circostante e con i profili edilizi storicamente consolidati.

2 - ART. 17 - NdA - P.P.R. – TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI AMBITI DI ELEVATA NATURALITÀ

1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata.
2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali:
 - a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;
 - b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;
 - c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
 - d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;
 - e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.
3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e nel repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985 e succ. mod. e int., ad esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di contiguità ai parchi regionali dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di Brescia.
4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al precedente comma 2.
5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati di P.T.C. definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione. Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati.
6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione:

- a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale o provinciale;
 - b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
 - c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di mitigazione, previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale.
 - d) Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l'accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere.
7. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni indicate al successivo comma 11, purché gli interventi siano rispettosi dell'identità e della peculiarità del costruito preesistente;
 - b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
 - c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;
 - d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
 - e) piccole derivazioni d'acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006;
 - f) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento paesaggistico delle stesse;
 - g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio.
9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti al rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a:
- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.;
 - Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 31 marzo 2006;
 - Linee guida per l'esame paesistico dei progetti, approvate con d.g.r. n. 11045 dell'8 novembre 2002 e pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002;
 - Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi, approvati con d.g.r. n. 675 del 21 settembre 2005, pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40, e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006, pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006;
 - Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica, approvato con d.g.r. n. 48470 del 29 febbraio 2009, pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.;

- Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27 dicembre 2000.
10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli ambiti di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento.
 11. Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli ambiti di elevata naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina del presente piano e agli obiettivi e alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme dei piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti in "I criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici" approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006, esclusivamente nelle seguenti situazioni:
 - a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrate dai comuni;
 - b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente piano;al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non possono essere realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al precedente comma 8.

**COMUNE DI CALCO
(PROVINCIA DI LECCO)**

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

LR. N°. 12/2005

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

**DOC. n°. 1 - C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DOCUMENTO DI PIANO**

**DOC. n°. 3 - B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PIANO DELLE REGOLE**

- ALLEGATO N°. 1B : PIANO DEL COLORE

**ADOZIONE
PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE
CONTRODEDUZIONI CONSILIARI
DELIBERA DI APPROVAZIONE**

N°	DEL
IL	
N°	DEL
N°	DEL

**IL SINDACO
IL SEGRETARIO
IL PROGETTISTA**

PIANO DEL COLORE

DESCRIZIONE

Gli ambiti territoriali corrispondono ai centri storici di cui all'ambito A ed ai comparti dei singoli Piani Attuativi.

I Piani del Colore possono essere anche di iniziativa pubblica.

OBIETTIVO

Il Piano del Colore intende garantire un'immagine unitaria e di qualità dei singoli insediamenti ed in particolare del Centro Storico, coordinando anche le scelte cromatiche dei Cittadini che intendono ridipingere gli edifici in attuazione di quanto disposto dal Regolamento Edilizio.

STRUMENTI

Il Piano del Colore sarà di norma composto da:

- 1 - Rilievi grafici e fotografici
- 2 - Proposte di progetto con relativa tabella cromatica
- 3 - Norme di Attuazione attraverso Schede di progetto.

I Rilievi grafici e fotografici sono operazioni indispensabili alla conoscenza dei manufatti in oggetto e alle formulazioni di progetto successive.

Le Proposte di progetto sono finalizzate all'individuazione dei colori delle parti costitutive i singoli edifici, in relazione ad un più generale equilibrio cromatico tra i fabbricati confinanti.

L' Attuazione delle proposte progettuali si articolerà in alcune schede di progetto e si fonderà in prima istanza sul confronto con i Cittadini proprietari dei singoli edifici, anche per recepire eventuali modifiche comunque rispettose del generale equilibrio cromatico dell'intorno e dei criteri fondativi del Piano.

MATERIALI

Al fine di ottenere un buon risultato ambientale nell'applicazione del Piano del Colore, assumono importanza, oltre ai colori definiti dal Piano, i materiali impiegati nella colorazione degli edifici interessati.

Il Piano del Colore pur non applicando vincoli e restrizioni nelle scelte dei prodotti di finitura, individuerà alcuni materiali (calce, silicati, silossani) il cui utilizzo appare preferibile ad altri, prodotti di sintesi (plastici, granigliati), la cui resa appare inadeguata dal punto di vista estetico e prestazionale (cattiva traspirabilità, esfogliazione).

**COMUNE DI CALCO
(PROVINCIA DI LECCO)**

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

LR. N°. 12/2005

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

**DOC. n° 1 - C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DOCUMENTO DI PIANO**

**DOC. n° 3 - B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PIANO DELLE REGOLE**

- ALLEGATO N° 2 : DIMENSIONAMENTO DEL P.G.T.

**ADOZIONE
PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE
CONTRODEDUZIONI CONSILIARI
DELIBERA DI APPROVAZIONE**

N°	DEL
IL	
N°	DEL
N°	DEL

**IL SINDACO
IL SEGRETARIO
IL PROGETTISTA**

DIMENSIONAMENTO

La capacità insediativa è stata computata così come descritto dagli allegati n°. 1a e 1b - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione urbanistica e di completamento e calcolo capacità insediativa - scala 1:4000 del Doc. n°. 3 "Piano delle Regole - Azzonamento".

In sede di attuazione del P.G.T., la nuova volumetria autorizzata compresa quella da convenzionare così come previsto dagli artt. 31 e 32 delle N.T.A. verrà contabilizzata in appositi registri, globalmente e per capitoli (per soddisfacimento dell'incremento demografico e per miglioramento dell'indice di affollamento), in riferimento agli articoli delle presenti norme e di quelle del Documento di Piano ed ai singoli ambiti, in funzione della loro capacità edificatoria quale risulterà dalle superfici catastali effettivamente azzonate come ancora edificabili e come aree di trasformazione.

ATTUAZIONE

Al fine di una corretta e graduale attuazione del P.G.T. dal 2008 al 2020, l'Amministrazione Comunale potrà promuovere l'attuazione degli Ambiti di Trasformazione per quote annuali e/o pluriennali.

In ogni caso ad esaurimento della capacità insediativa globale e per capitoli del P.G.T., e/o al raggiungimento del numero di abitanti residenti dichiarati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad una specifica variante per l'eventuale utilizzo delle volumetrie non ancora autorizzate e consentite dal P.G.T. stesso, fermo restando la necessità di una verifica contestuale dello standard di P.G.T.

**COMUNE DI CALCO
(PROVINCIA DI LECCO)**

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

LR. N°. 12/2005

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

**DOC. n° 1 - C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DOCUMENTO DI PIANO**

**DOC. n° 3 - B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PIANO DELLE REGOLE**

**- ALLEGATO N° 3 : REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA
IDRAULICA**

**ADOZIONE
PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE
CONTRODEDUZIONI CONSILIARI
DELIBERA DI APPROVAZIONE**

N°	DEL
IL	
N°	DEL
N°	DEL

**IL SINDACO
IL SEGRETARIO
IL PROGETTISTA**


studio associato

Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 BERGAMO – e-mail: bergamo@eurogeo.net
Tel. +39 035 248689 – +39 035 271216 – Fax +39 035 271216

REL. SS-16 27/03/2012

Comune di Calco

Via Italia, 25 – Calco (Lc)



INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA ai sensi della D.G.R. 7/7868/2002 e successive modifiche e integrazioni

Norme tecniche di attuazione

Bergamo, marzo 2012

Massimo Elitropi



Renato Caldarelli





Sommario

1	RETICOLO IDRICO MINORE	5
2	VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO	5
3	CONSORZI DI BONIFICA	5
4	FASCE DI RISPETTO	6
5	DIVIETI	7
6	ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI	8
7	CORSI D'ACQUA COPERTI	10
8	VARIAZIONI DI TRACCIATI DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	10
9	AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	11
10	PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	11
11	SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	11
12	FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	12
13	DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	13
14	PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE	13
14.1	Sottopassi	14
14.2	imbocco corsi d'acqua intubati	15
14.3	Argini	15
14.4	Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)	15
15	OPERE E ATTIVITÀ NON RICOMPRESE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI	16
16	RICHIESTA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO	16
17	CAUZIONI	17
18	CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA	17

Allegati

1. Canoni regionali di polizia idraulica (D.G.R. 9/713 del 26 ottobre 2010).



OGGETTO

Il presente regolamento individua le attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Calco ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 così come modificato dalla D.G.R. 7/13950 del 1 agosto 2003 e dalla D.G.R. 9/2762 del 22 dicembre 2011.

1 RETICOLO IDRICO MINORE

L'elaborato che individua il reticolo idrico minore è costituito dai seguenti allegati:

1. **Relazione tecnica**; con indicati i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore.
2. **Planimetria** a diverse scale (1:5.000 e 1:2.000) con riportati i corsi d'acqua individuati dal rilievo aerofotogrammetrico, quelli individuati come demaniali sulle mappe catastali, i corsi d'acqua coperti, etc..
3. **Il presente Regolamento dell'attività di Polizia Idraulica** di competenza del Comune di Calco con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore.

Il reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto e il regolamento sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____ sul quale è stato espresso parere tecnico favorevole Rep. n. _____ in data _____ dalla Sede Territoriale di Lecco della Regione Lombardia.

2 VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Il Reticolo Idrico Minore è parte integrante dello strumento urbanistico comunale, pertanto qualsiasi modifica cartografica e normativa del reticolo idrico deve essere recepita attraverso relativa modifica dello strumento urbanistico stesso.

3 CONSORZI DI BONIFICA

Il territorio Comunale di Calco non è interessato dalla presenza di Consorzi di Bonifica. Essi, ai sensi della lett. C), comma 4 dell'art. 5 della L.R. 7/2003, i quali



esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali individuati nell'allegato D della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e negli elaborati di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

4 FASCE DI RISPETTO

Sono individuate fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione delle acque del reticolo idrico minore aventi estensioni diverse in relazione al coso d'acqua:

- a. 10 m per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo aperto e/o coperti nei quali sono ammessi unicamente gli interventi di cui al punto 7.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

- b. 4 m per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo aperto e/o coperti caratterizzati da una fascia di inedificabilità assoluta, come indicato al punto 6.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

- c. 4 m per ogni lato dei corsi d'acqua coperti.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dalla dimensione esterna in pianta del manufatto che costituisce il canale.

Tali distanze sono ritenute sufficienti per garantire la tutela idraulica e la salvaguardia ambientale dei corsi d'acqua, garantendo nel contempo l'accessibilità agli alvei nei casi di necessità.

Per il reticolo idrico principale sono riportate le fasce P.A.I. all'interno delle quale valgono le relative Norme Tecniche di Attuazione.

Sarà comunque necessario che i soggetti interessati, a causa di possibili imprecisioni legate alla rappresentazione cartografica, verifichino puntualmente sul terreno l'ampiezza delle fasce di rispetto preventivamente agli interventi in progetto.



5 DIVIETI

Lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni vigenti, senza regolare autorizzazione è vietata:

- a. La formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque.
- b. Il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostenga le rive dei corsi d'acqua.
- c. La variazione e l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e di ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti.
- d. Le piantagioni all'interno degli alvei di fiumi, torrenti, rivi e canali.
- e. La costruzione di ponti, ponticelli, passerelle, di passaggi anche provvisori attraverso i canali, ed altro sugli stessi corsi d'acqua.
- f. L'estrazione, in quanto materia di esclusiva competenza regionale, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.

Nelle fasce di rispetto del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni vigenti, senza regolare autorizzazione è vietato:

- g. La realizzazione di qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato per il quale siano previste opere di fondazione; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel territorio sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663/86).
- h. La realizzazione di qualsiasi tipo di recinzione o interclusione alla fascia di rispetto.
- i. La realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni.
- j. I movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno.



- k. La messa a dimora di piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.
- l. La realizzazione di qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto.

6 ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI

Lungo i corsi d'acqua e sulle sponde, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- a. Gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, ponti, canali etc..
- b. Gli attraversamenti in subalveo di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotto, etc..
- c. Pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, etc..
- d. Le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi, etc..
- e. Sottopassaggi pedonali o carreggiabili.
- f. Rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili.
- g. La formazione di presidi e opere a difesa delle sponde.
- h. La formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico.
- i. La ricostruzione, senza variazione di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, di ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei.
- j. Scarichi di fognature private per acque meteoriche.
- k. Scolmatori di troppo pieno di acque fognarie.
- l. Scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici.



- m. Posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo; oltre la fascia di 4 metri.
- n. La copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle fasce di rispetto del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- o. Interventi di sistemazione a verde.
- p. Percorsi pedonali e ciclabili.
- q. Pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche, etc., oltre la fascia di 4 metri.
- r. Linee aeree telefoniche, teleferiche, etc..
- s. Posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, etc., oltre la fascia di 4 metri.
- t. Rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili.
- u. La formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua.
- v. La formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piena.
- w. La manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto.
- x. La posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo, oltre la fascia di 4 metri.
- y. Movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico, da realizzare oltre la fascia di 4 metri.



7 CORSI D'ACQUA COPERTI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni posta a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra, a ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 *Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto*. "I pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20 – 25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili".

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

8 VARIAZIONI DI TRACCIATI DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dai corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche e ambientali secondo le procedure previste dalla competente Agenzia del demanio.



Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

9 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

10 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

11 SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua ai sensi del presente regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, all'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dall'Amministrazione Provinciale.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate.



Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portata addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

12 FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore sono ammessi, previa autorizzazione, interventi che non comportino variazioni di posizione, forma esterna, né aumenti di volume.

È sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere degli interventi ai proprietari.



13 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione comunale il risarcimento di danni ai fabbricati, alle piantagioni o altro situati all'interno delle fasce di rispetto e causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo o imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, abbia effettuato l'intervento.

14 PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso delle piene con tempo di ritorno 100 anni.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b" paragrafo 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

È facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori in relazione all'importanza del corso d'acqua.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anormale di materiale derivante dal trasporto solido.



Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

La quota di intradosso del ponte deve essere superiore a quella della sommità arginale.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dall'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione dei corsi d'acqua.

14.1 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.



14.2 imbocco corsi d'acqua intubati

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti etc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti e ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

14.3 Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e il miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

14.4 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.



Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

15 OPERE E ATTIVITÀ NON RICOMPRESE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI

Nei casi non ricompresi nei precedenti articoli si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso determinando il divieto o l'autorizzazione.

16 RICHIESTA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO

Le richieste del titolo autorizzativo all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere corredate di:

- relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere oggetto di concessione e delle caratteristiche tecniche;
- estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, contenente l'indicazione delle opere in progetto;
- estratto, o copia di originale, del P.G.T.;
- relazione idrologico-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;
- relazione geologica e geotecnica (se necessarie e per opere di particolare rilevanza);
- relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;
- la planimetria dello stato attuale e di progetto con indicati i confini catastali demaniali;



- le sezioni trasversali attuali e di progetto;
- i particolari costruttivi delle opere e relazione di calcolo per le strutture in c.a.;
- la sovrapposizione delle opere di progetto con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- attestazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per i danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nelle concessioni sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate e il canone annuo.

17 CAUZIONI

Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone. La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

18 CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

Sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, così come definito nella relazione tecnica e nelle tavole allegate, il Comune esercita le funzioni di:

1. emissione e riscossione dei canoni regionali di polizia idraulica;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua;
3. rilascio delle autorizzazioni descritte nel precedente articolato;
4. espressione dei pareri di compatibilità idraulica.

L'importo dei canoni di polizia idraulica da applicare è riportato in allegato al presente regolamento ed è un estratto della D.G.R. 9/2762 del 22 dicembre 2011. Qualora la Regione Lombardia modificasse tali canoni l'Amministrazione Comunale è tenuta ad aggiornare i relativi canoni secondo le nuove disposizioni.

**CANONI REGIONALI DI POLIZIA
IDRAULICA (D.G.R. 9/2762 del
22/12/2011)**

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti	
A.1	Attraversamenti di linee elettriche con tensione sino a 30.000 volts. con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm	€ 70,00
A.2	Attraversamenti di linee elettriche con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts, linea tecnologica con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali.	€ 140,00
A.3	Attraversamenti di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone.	€ 280,00
Note per A.1 A.2 A.3	Per linea tecnologica si intende l'insieme delle infrastrutture (cavi o tubazioni) necessarie a trasmettere/condurre energia, dati, acqua, gas, teleriscaldamento, ecc. Il canone è stabilito per ogni opera indipendentemente dalla lunghezza e si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione, ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale (A1, A2 e A3). Per gli attraversamenti senza impatto paesaggistico (in sub alveo o inseriti all'interno delle strutture dei ponti, passerelle e tombinature) il canone è ridotto del 50 %, e non si applica l'imposta regionale; tale riduzione non si applica alle strutture affiancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti. Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica: negli attraversamenti aerei in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale; negli attraversamenti affiancati alle infrastrutture;	
P	Parallelismi	
P.1	Parallelismi di linee elettriche con tensione sino a 30.000 volts. con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm e recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 70,00 + € 1,00 al metro
P.2	Parallelismi di linee elettriche con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts, linea tecnologica con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali.	€ 140,00 + € 2,00 al metro
P.3	Parallelismi di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone.	€ 280,00 + € 3,00 al metro
Note per P.1 P.2 P.3	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un importo fisso più un costo a metro. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione, ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale (P1, P2 e P3). Per i parallelismi senza impatto paesaggistico (in sub alveo o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle strutture affiancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali il canone si calcola per sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali. Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica: nei parallelismi aerei in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale; nei parallelismi affiancati alle infrastrutture;	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi	€ 70,00 Canone minimo € 70,00
Note per C.1	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5,00 Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà	
C.2	Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi	€ 4,00 per metro quadro Canone minimo € 140,00
Note per C.2	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia	
Note per C.1 C.2	Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del comitato istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione del 50%. Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subisce variazione. Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone è raddoppiato. La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato. Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica con le seguenti modalità: Qual'ora l'intradosso dell'impalcato del ponte sia ad una altezza inferiore a mt. 10,00 dalla sommità della scarpata l'imposta regionale si applica su tutta la proiezione della superficie dell'impalcato del ponte. Altezze inferiori limitano la movimentazione dei mezzi d'opera per la manutenzione dell'alveo. In caso l'intradosso dell'impalcato del ponte fosse ad una altezza superiore a mt. 10,00 e fossero presenti pile o spalle all'interno dell'area demaniale l'imposta si applica per la sola superficie occupata dalle stesse.	
S	Scarichi	
S.1	Acque meteoriche, scarichi di fognature privati residenziali	€ 70,00 Canone minimo € 70,00
Note per S.1	Il canone è applicato ad ogni bocca di scarico.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S.2	Tutti gli altri scarichi: scaricatori di drenaggio delle reti urbane, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriali, commerciali, ecc.	€ 140,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Canone minimo € 140,00
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm €. 140,00; da 16 a 30 cm €. 280,00; da 31 a 45 cm €. 420,00; ecc...)	
Note per S.1 S.2	Per gli scarichi sono applicati i seguenti parametri correttivi: per gli scarichi dotati di volanizzazione totale è applicato una riduzione del canone del 50%; per gli scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero; per gli scarichi esistenti non volanizzati che non rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è raddoppiato. Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie	
T	Transiti arginali e Rampe di collegamento	
T.1	Singole autorizzazioni di transito	€ 70,00
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 140,00 per chilometro Canone minimo € 140,00
Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamento agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamento agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	
T.4	Rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Pedonale	Gratuito
T.5	Rampa di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Carrabile	€. 70,00 Cad.
Note per T.5	Le concessioni per le rampe arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile, ed è comprensivo del transito arginale regolato secondo le note per T.1 Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 105,00 per ettaro Canone minimo € 70,00
Note per O.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Gli interventi di sfalcio erba e il taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente	
O.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali	€ 85,00 per ettaro Canone minimo € 70,00
Note per O.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.3	Occupazione di area demaniale	€ 2,00 per metro quadro canone minimo € 70,00
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia Il canone si applica a metro quadro. Questa Opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere sono soggette a nulla-osta idraulico.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 70,00
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	

Note Generali

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a €. 70,00 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato.
- Ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per Enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento delle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
- I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica
- Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
- Per quanto concerne il canone sulle concessioni per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare.
- Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
- In caso sulla medesima area siano presenti più concessioni intestate ad uno stesso soggetto l'imposta regionale è applicata una sola volta sul canone più vantaggioso per l'ente.
- L'imposta regionale per l'occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
- **Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.**

Regime transitorio

Alle concessioni in essere alla data di pubblicazione della presente delibera verranno applicati i nuovi canoni a partire dall'annualità 2013 ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10. I decreti e i disciplinari delle suddette concessioni restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.
